

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

**Fiscalità cittadina e comuni rurali nel Trecento. Il dazio del vino e la gabella del sale a Vercelli e il sistema degli incanti di Borgo d'Ale**

**This is a pre print version of the following article:**

*Original Citation:*

*Availability:*

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1801514> since 2022-02-28T22:08:28Z

*Publisher:*

Società Storica Vercellese

*Terms of use:*

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)



SOCIETÀ STORICA VERELLESE  
*L'Archivi e ij Carti dël Burg*

---

# BORGO D'ALE E IL SUO TERRITORIO A 750 ANNI DALLA FONDAZIONE

A cura di  
GIOVANNI FERRARIS

VERCELLI  
2021

SOCIETÀ STORICA VERCELLESE  
via Fratelli Garrone, 20 - 13100 Vercelli - Tel. 0161.254269  
[www.societastoricavc.it](http://www.societastoricavc.it)  
[info@societastoricavc.it](mailto:info@societastoricavc.it)

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA  
2021  
ISBN 978-88-96949-17-7

Impaginazione e stampa: GALLO artigrafiche - Vercelli

Flavia NEGRO

---

## **FISCALITÀ CITTADINA E COMUNI RURALI NEL TRECENTO. IL DAZIO DEL VINO E LA GABELLA DEL SALE A VERCELLI E IL SISTEMA DEGLI INCANTI DI BORGO D'ALE**

«Uno dei primi compiti di chi si accinge ad analizzare uno spazio medievale - sia esso urbano o rurale - dovrebbe sempre essere quello di acquisire una certa conoscenza del tipo di amministrazione fiscale in cui era inquadrato».

P. CAMMAROSANO, *Italia medievale*, p. 175.

Le fonti fiscali hanno, rispetto alle altre tipologie documentarie, una peculiarità che ben motiva l'osservazione di Paolo Cammarosano citata in esergo: il loro approccio alla realtà - sociale e territoriale - ha carattere tendenzialmente onnicomprensivo, e passa per due strumenti, la categoria e l'elenco, che forniscono automaticamente una chiave di accesso più ampia e sistematica al passato. E tuttavia, come sa chiunque si sia occupato di fiscalità medievale, non si tratta di un favore equamente distribuito. Sappiamo molto della struttura e del funzionamento della finanza cittadina - nel caso specifico, di come il comune di Vercelli gestiva l'imposizione indiretta (ovvero i pedaggi, i dazi e le gabelle) e quella diretta, dei trucchi contabili per far quadrare il rapporto fra entrate e spese, della ripartizione del peso fiscale fra città e contado<sup>1</sup> - ma abbiamo ancora pochissime informazioni sui corrispondenti meccanismi all'interno dei comuni minori, nelle decine di villaggi più o meno grandi che costellavano il distretto urbano: quante e quali fossero le imposizioni cui la popolazione doveva fare fronte, come si procedeva a ripartirle fra gli abitanti, come si affrontava il problema degli esenti (cioè di chi le tasse non le può pagare perché troppo povero) e quello sempiterno degli evasori (di chi cioè, pur essendo in grado, prova e in molti casi riesce a non pagarle).

Uno squilibrio, quello tra conoscenza del mondo urbano e conoscenza

---

<sup>1</sup> Per il periodo di fine XIV e del XV secolo: FERRARI 2001, CENGARLE 2010, BARBERO 2020, BARBERO 2018. Sulle fasi più precoci dell'economia cittadina, fra XII e XIII secolo: MAINONI 2005.

del mondo rurale, che non è certo una peculiarità del Vercellese, e su cui la storiografia è tornata più volte negli scorsi decenni, e ancora nel recente convegno di San Miniato del 2016, in modo anche autocritico, denunciando gli eccessivi schematismi indotti dalla tradizionale polarità città-contado, e le visioni semplicistiche del mondo rurale, troppo spesso descritto come uno spazio uniforme e indifferenziato, campo passivo e subalterno delle scelte e degli esperimenti decisi in ambito urbano. Si è sottolineata l'importanza di un rigore di metodo che passi anche per consapevoli scelte terminologiche (avvertiva Bortolami «che di 'comuni' e non di 'comunità' rurali» hanno sempre preferito parlare gli studiosi più attenti, e questo «per più sicura aderenza alle fonti e non certo per una mera preferenza nominalistica»), e si è riconosciuto a una nuova generazione di studiosi - un nome per tutti Massimo della Misericordia - il merito d'aver operato in modo sistematico il rovesciamento di prospettiva necessario ad analizzare le istituzioni rurali «iuxta propria principia», per sé medesime e nelle loro specifiche peculiarità, e non solo nei termini di un confronto, regolarmente perdente, con quelle cittadine<sup>2</sup>.

Ma la radice prima di questo scopenso fra città e mondo rurale non sta nelle storture, che pure ci possono essere state, a livello di approccio storiografico, bensì nel panorama disomogeneo e sbilanciato delle fonti: la documentazione che permette di ricostruire la storia delle campagne - ancor più dal punto di vista economico - è prodotta nelle città e da cittadini, e non a caso Maria Ginatempo ha individuato proprio nella disponibilità di «documentazione autoprodotta», ovvero nella capacità non solo di produrre, ma anche di conservare «memoria scritta», una delle sei grosse discriminanti che distinguono un centro di livello urbano, o quasi urbano, da un centro rurale<sup>3</sup>. La possibilità di riequilibrare questa situazione - come ha mostrato recentemente, per il nostro tema, il bel lavoro di Paolo Nobili per il bergamasco - passa per lo scavo paziente negli archivi, alla ricerca dei pochi

---

<sup>2</sup> Per una recente messa a punto della questione vedi gli atti del XV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo (*I centri minori italiani nel tardo medioevo: cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione, secoli XIII-XVI*), e in particolare PETRALIA 2018 e GINATEMPO 2018; da integrare con VARANINI 2011; POLONI 2008; per la citazione di Bortolami vedi BORTOLAMI 1987, p. 556.

<sup>3</sup> GINATEMPO 2018, pp. 56-57.

relitti scampati al generale naufragio - perché di questo, ci dicono le ultime ricerche, con ogni evidenza si è trattato - della documentazione prodotta in ambito rurale<sup>4</sup>.

Questa premessa è necessaria per inquadrare in modo corretto l'eccezionalità del documento che analizzeremo nella seconda parte di questo articolo, il cosiddetto *Liber incantuum* di Borgo d'Ale, un registro di un centinaio di fogli comprendente atti relativi a un quinquennio, fra il 1367 e il 1372. Il *Liber incantuum* del comune di Borgo d'Ale costituisce un mistero sotto tanti punti di vista, primo fra tutti la sua collocazione archivistica. Il volume è conservato nell'archivio arcivescovile<sup>5</sup>, il principale archivio ecclesiastico della città di Vercelli, ma non riguarda affatto il mondo della chiesa e delle sue istituzioni. La sua importanza, possiamo dire la sua unicità, almeno nel panorama delle fonti di area vercellese, sta anzi nell'illuminare uno degli aspetti rimasti da sempre più in ombra negli studi sulla fiscalità urbana: ovvero la gestione a livello locale, da parte dei comuni rurali, del complesso e articolato sistema di obblighi - di *onera*, secondo il termine tecnico utilizzato nelle fonti dell'epoca - imposti dalla città. Prima di tutto la gabella del sale e il dazio del vino, ma anche il fodro, i carriaggi, i lavori alle fortificazioni. Mese per mese, il registro ci dice come il comune di Borgo d'Ale faceva fronte a queste imposizioni, e anche come questa modalità si è evoluta nel tempo, per far fronte all'incremento esponenziale che subì in quel decennio il peso fiscale cittadino: incremento dovuto alla guerra, che aveva cominciato a imperversare nel Vercellese dalla metà degli anni '50 e durerà con fasi alterne per un ventennio, e al connesso investimento edilizio sulla

---

<sup>4</sup> NOBILI 2011, p. 216.

<sup>5</sup> Il *Liber incantuum*, inedito, si trova presso l'archivio arcivescovile di Vercelli, dove è stato reperito qualche tempo fa al di fuori delle serie documentarie tradizionali, e in associazione ad altri documenti di eterogenea natura e provenienza (segnaliamo fra questi un voluminoso registro contenente un consegnamento di beni del quartiere Vernato di Biella dell'anno 1324, con minuta descrizione dei diritti vescovili). Il volume faceva certamente parte, in origine, dell'archivio comunale di Borgo d'Ale, di cui ad oggi rappresenta probabilmente il più antico documento conservatosi in originale (sulla documentazione più antica dell'archivio Bosisio 1997, pp. 89, 113). Fra le pagine del *liber* è stata trovata, a fare da temporaneo segnalibro, una busta indirizzata a monsignor Giuseppe Ferraris, e forse a lui, archivista, storico, e punto di riferimento per tanti appassionati di storia locale, dobbiamo la presenza del *liber* nell'archivio arcivescovile (su questa figura NEGRO 2010). Colgo l'occasione per ringraziare Timoty Leonardi, cui debbo la segnalazione del documento.

città, che costituiva uno dei principali capisaldi dei domini viscontei occidentali. La redazione del nostro registro parrebbe anzi collegarsi proprio a questo specifico ambito: gli atti partono dall'estate del 1367, e sappiamo che proprio in quell'anno cominciano, a Vercelli, i lavori per la costruzione della cittadella viscontea, cui Borgo d'Ale parteciperà, come attesta lo stesso *Liber incantuum*, in modo massiccio fornendo manodopera.

Quest'ultimo dato, segnalando un elemento di eccezionalità nella redazione del *Liber incantuum*, ci invita a porre, quale ultima premessa prima di entrare nel vivo della nostra analisi, la questione forse più interessante dal punto di vista storiografico, e cioè il valore paradigmatico del documento: quanto, cioè, il sistema che riusciamo a ricostruire sulla base del *Liber incantuum* sia rappresentativo di come non solo a Borgo d'Ale, ma in tutti i comuni rurali del Vercellese si gestiva la fiscalità cittadina. La risposta non è univoca, e va articolata su due livelli. Il primo: se parliamo della tipologia e del numero di imposizioni contemplate nel registro, della cadenza temporale della loro riscossione, dei trend di crescita o diminuzione degli importi, questi sono a mio avviso dati comuni a tutto il distretto. Ciò che allo stato attuale non possiamo dire con certezza, è che fosse condivisa da tutti gli altri comuni rurali anche la modalità con cui vi si faceva fronte. Modalità che nel caso di Borgo d'Ale prevede un unico strumento, l'incanto.

### **Parte prima. L'evoluzione del dazio del vino e della gabella del sale a Vercelli tra Due e Trecento**

Alla metà del Trecento, quando viene redatto il nostro *Liber incantuum*, la finanza della città di Vercelli, come nel resto del dominio visconteo, è passata al sistema degli appalti: il che significa che le entrate cittadine non sono più gestite direttamente, con gabellieri nominati dal comune, ma date in appalto a cordate di finanzieri che, in cambio di una somma di denaro, acquisiscono il diritto di gestire la riscossione<sup>6</sup>. Se poi vogliamo farci un'idea della modalità di questa gestione è sufficiente considerare i soprannomi di alcuni di questi personaggi: l'incantatore delle entrate vercellesi attivo fra il 1360 e il 1362 faceva di nome Mazzacane ma, osserva l'Azario, sareb-

---

<sup>6</sup> Su questa evoluzione: MAINONI 2019, pp. 26, 33-34 (per il caso vercellese: oltre, testo in corr. della n. 82).

be stato meglio ribattezzarlo “Mazahomines”, Mazzauomini, «per ea que extorsit», cioè per la rapacità con cui gestiva il suo incarico<sup>7</sup>. E altrettanto evocativo è il soprannome di un successore del Mazzacane, Bartolomeo di Tronzano, che era stato soprannominato “carestia”<sup>8</sup>.

Ma cosa significa, in concreto, gestire un appalto cittadino alla metà del Trecento? Come funzionavano la gabella del sale e il dazio del vino e della carne, per citare le due voci principali nel sistema d’incanti di Borgo d’Ale? La risposta non è scontata, perché gli studi sulla fiscalità cittadina vercellese, per quanto nutriti, hanno una lacuna che riguarda precisamente la fase in cui, fra Due e Trecento, si vanno a strutturare queste due fondamentali voci d’entrata<sup>9</sup>.

## **1. Il dazio del vino**

### **1.1. La comparsa nella documentazione delle tre tipologie di dazi sul vino**

Le prime informazioni sulla tassazione del vino a Vercelli rimandano a un tariffario della curadia, ovvero i diritti di mercato esercitati dal comune, di metà Duecento. Intorno a questo basilare e quotidiano bene di consumo - tanto importante da costituire per tutti i secoli medievali, in cristiana endiadi con il pane, il sinonimo stesso di “famiglia” (famiglia è «qui simul habitant ad unum panem, et ad unum vinum») <sup>10</sup> - il documento delinea in pochi

---

<sup>7</sup> Su Mazzacane da Melegnano, citato in un atto dei Biscioni come familiare di Galeazzo Visconti («Mazacanus de Madregano, familiaris magnifici nostri d. Galeaz Vicecomitis», in I BISCIONI 1934-2000, vol. III/1, doc. 7 del 20 apr. 1361, p. 90), vedi GRILLO 2010, p. 96, che cita anche il riferimento dell’Azario. Il cronista parla del Mazzacane, con relativa distorsione ironica del nome («et si fuisset Mazacanis bene fuisset, set dictum et factum fuit Mazahomines per ea que extorsit», in COGNASSO 1926, p. 109), in quanto deputato dai Visconti a gestire gli incanti delle entrate dei comuni di Novara e Vercelli («Miseratque prefatus Dominus Mediolani pro executione et incantatione intratarum Novarie et Vercellarum dominum Mazacanam de Madragano»: *ibid.*), incarico che portò avanti dal 1360 alla morte, avvenuta nel giugno 1362.

<sup>8</sup> Bartolomeo da Tronzano «dictus carestia» risulta operare come incantatore della gabella del sale nel 1392 (ASCVc, *Signorum liber*, f. 26r; CENGARLE 2010, p. 386, n. 31), in un periodo di «forte pressione» fiscale (FERRARI 2001, p. 228), e ancora nel 1418 come appaltatore del dazio del vino al minuto (ASCVc, *Liber partitorum* (= Libro dei debiti e crediti), a. 1418, f. 2v).

<sup>9</sup> Cfr. sopra, n. 1.

<sup>10</sup> La formula, onnipresente nelle fonti statutarie e fiscali per indicare la famiglia allargata,

tratti una fitta rete di traffici convergenti sul territorio vercellese. Unica fra le merci contemplate, il vino, che va tassato un tanto per ogni carro secondo la moneta in corso nella zona di provenienza («de illa moneta que currit per locum a quo venerit vinum»), dà adito a una sorta di geografia eno-numismatica, che abbraccia in un sol colpo le zone produttrici collocate «in montanea» dove «currunt imperiales», i vigneti del Piemonte occidentale, «ubi currunt seguxini», e ancora il vino che viene «a partibus que sunt ultra Padum vel ultra Scicidam, scilicet de locis ubi currunt papienses»<sup>11</sup>.

Il semplice meccanismo che sottende questo sistema - si tassa il bene a livello di chi lo commercia all'ingrosso - si evolve nel secolo successivo nel sistema dei dazi, che colpiscono in modo molto più articolato anche la vendita al dettaglio: nel Trecento il dazio del vino diviene «ovunque una delle entrate maggiori»<sup>12</sup>, e non vi è banco di prova più significativo, per comprenderne la centralità, che considerare la diffusa presenza delle questioni ad esso legate nei *consilia* dei giuristi. Prestigiosi intellettuali come Bartolo, Baldo e Angelo degli Ubaldi, a fianco delle grandi questioni di diritto per cui sono ancora oggi famosi e celebrati, furono chiamati a dirimere, interpretando gli articoli degli statuti o le clausole dei contratti e degli incanti, le quotidiane cause intentate dai «conductores datii vini» ai tanti che cercavano di eroderne i profitti nei modi più svariati e fantasiosi. C'è chi trasporta il vino «contra formam statuti datii»<sup>13</sup>, e chi si spaccia per venditore al minuto

---

è stata valorizzata in KLAPISCH-ZUBER - DEMONET 1972.

<sup>11</sup> I BISCIONI 1934-2000, vol. II/1, doc. 131, pp. 216-223, citaz. a p. 221. Per ogni zona si distingue la tariffa della curadia a seconda della qualità del vino (se «purum» o miscelato con acqua) e dei due principali tipi di carro su cui è trasportato, il barroccio e il plastro (vino puro: 2 imperiali, o 2 segusini, o due pavesi per ogni barroccio, 4 imperiali, o 4 segusini o 4 pavesi per il plastro; per vino miscelato con acqua - «de carro medii vini» - la metà di quelle cifre). Il tariffario è contenuto in un documento del 16 mar. 1249 inserito nel *liber iurium* dei Biscioni: ASCVc, Biscioni, cod. II, f. 71v; cod. III, f. 165r; sempre nei Biscioni è presente una seconda copia, senza data ma attribuibile alla fine del Duecento, e con qualche errore, analizzata in MAINONI 2005, pp. 325, 332, 340 (I BISCIONI 1934-2000, vol. I/1, doc. 186, pp. 383-386; ASCVc, Biscioni, cod. I, ff. 186v-187r).

<sup>12</sup> MAINONI 2019, p. 33. Nel 1332 il podestà pavese Beccario Beccaria sembra intenzionato a reintrodurre la curadia, che parrebbe essere stata dismessa dopo il 1312: vedi oltre, testo in corr. della n. 25.

<sup>13</sup> ANGELO DEGLI UBALDI, *Consilia*, cons. 309 [Francoforte 1575, f. 216v: «Christoforus Petri conductor datii vini ad grossum civitatis Vicentiae, accusavit coram iudice dictae terre iacobum, notarium quondam Antonii, quod loco et tempore in ipsa accusatione contentis,

pur usando come misura il barile (ma «mensura grossa est barile [...] qui ergo vendidit barile, non vendidit minutum»)<sup>14</sup>. Qualcuno cerca di vendere il vino «ad furatulas», cioè alla chetichella, credendo che per aggirare gli statuti basti vendere il vino fuori dalle taverne e usando la “scutella” o una qualunque misura chiamata in modo diverso da quelle citate nella legge<sup>15</sup>. E ancora c’è chi commercia in città vino forestiero («natum extra districtum») giocando sul concetto di cittadinanza e sul fatto che siccome non è più *civis e habitator* di quella città «ideo statutum non loquitur de ipso» (ma per ricadere nella casistica contemplata negli statuti è sufficiente essere *habitor* nel luogo dove essi vigono al tempo del fatto)<sup>16</sup>; e chi vende il vino «absque bulla et licentia gabellatorum», sostenendo di poterlo fare perché la «domus sive taberna» in questione si trova in un *castrum* che, a differenza di tutte le terre intorno, non è soggetto alla giurisdizione cittadina («penitus exempto a iurisdictione civitatis»), e dunque a quella dei suoi gabellieri<sup>17</sup>.

Si tratta di dinamiche collocate in contesti specifici - Vicenza, Trieste, Piacenza - ma ovunque presenti giacché ovunque, nel Trecento, il problema dei

---

tractum vini contra formam statuti datii de loco ad locum portavit, seu portari fecit»].

<sup>14</sup> BARTOLO, *Consilia*, cons. 10bis [Venezia 1602, f. 56r: «Statutum est in civitate, quod nullus vendat vinum ad minutum sub certa pena, modo quidam vendidit cuidam unam salmam vini, alii duas, alii unum barile, et sic fecit pluribus. Isti emptores acceperunt vinum cum diversis flaschis, et vasis diversarum mensurarum. Queritur an venditor in poenam inciderit. Circa quod sciendum est, quod quedam mensurae et pondera quibus utuntur sunt grosse, et magnae, quaedam minutae et parvae [...] sic et monetae [...] et istae secundum consuetudinem civitatis debent inspicere»].

<sup>15</sup> BALDO DEGLI UBALDI, *Consilia*, vol. 2, cons. 197 [Venezia 1575, f. 55v]. Costoro, quando colti sul fatto, si difendono sostenendo che quella prassi di vendita è consentita in quanto è «de consuetudine loci», ma Baldo osserva che gli ufficiali devono giurare «servare statuta, non consuetudines», e che il termine “taberna”, tanto negli statuti quanto nella lingua comune (altrettanto importante per comprendere il significato di una parola, osserva il giurista: «sive nos inspicimus legis dispositionem, sive communem usum loquendi, qui debet inspicere») ha tanti significati e «potest dici largo modo, ubicumque vinum venditur ad minutum», mentre per quanto riguarda la “scutella”, osserva che se gli statuti prescrivono alcune misure si intende che «ad alias mensuras vendi non debet».

<sup>16</sup> BALDO, *Consilia*, vol. 2, cons. 198 [Venezia 1575, f. 56r].

<sup>17</sup> BALDO, *Consilia*, vol. 2, cons. 286 [Venezia 1575, f. 80r: «cum enim B. Lizan. de Castro novo territorii vendiderit vinum ad minutum in quadam eius taberna, in qua inhabitabat, est quidam Io. Bu. incantator, seu gabellator gabelle panis, et vini, quod venditur in grosso, et ad minutum in dargina, et ultra Addam, denunciavit accusando coram iudice gabellarum civitatis et episcopatus Placentiae ipsum B. vendidisse compluribus, et diversis personis vinum, et panem ad minutum absque bulla, et licentia gabellatorum, sive eorum officia»].

comuni è precisamente quello di controllare la vendita al minuto, assicurandosi che ogni taverniere e ogni venditore sul territorio abbia, dopo aver pagato il dovuto, i suoi vasi e le sue botti di vino debitamente contrassegnate dai gabellieri<sup>18</sup>. Questo controllo viene esercitato in genere da società di privati, i quali in cambio di una somma di denaro ottengono, per sei mesi o per un anno, l'incanto dei dazi del vino e il diritto di esigere le imposte.

A Vercelli i dazi del vino sono di tre tipi: il dazio della vendita al minuto in città (attestato più tardi, nel Quattrocento, come “*datium tabernarum*”), il dazio della vendita al minuto nel distretto, e il dazio di chi esporta il vino fuori dal distretto (più avanti: “*datium transversi vini*”)<sup>19</sup>. Il primo ad essere attestato dalla documentazione è, nel 1309, il dazio sull'esportazione: il podestà ordina che sia «posito ad incantum pedagio vini quod ducitur de districtu Vercellarum extra districtum» e il pedaggio «datum et livratum fuit nomine venditionis» a Giovanni Bellino da Gessate in cambio di 150 lire da pagare in tre rate (la prima a ottobre, la seconda a febbraio, la terza a giugno)<sup>20</sup>. Il documento, incluso nel *liber iurium* dei Biscioni sotto la rubrica “de Piveroni”, fu certamente prodotto durante la causa che in diverse fasi, fra il 1337 e il 1352, oppone il comune di Vercelli a quello di Ivrea per la località di Piverone, posta al confine dei due distretti e luogo d'attrito fra le città per l'esercizio della giurisdizione<sup>21</sup>. E fanno parte di questa specifica bolla documentaria - tesa a dimostrare sul lungo periodo i diritti dei dazieri vercellesi nella località - anche alcuni atti posteriori, del 1330, dai quali cogliamo diverse prassi collegate al dazio sull'esportazione.

L'azione dei *pedagierii* o *daciterii* vercellesi consisteva nel porre delle “bullete” sui vasi usati dai tavernieri, e a Piverone questo aveva suscitato

---

<sup>18</sup> A inizio Trecento, almeno in area lombarda, si afferma il sistema basato sul controllo del quantitativo venduto, laddove in precedenza si tendeva a controllare gli esercizi di vendita: MAINONI 2019, p. 33.

<sup>19</sup> Su queste tipologie nel XV secolo: BARBERO 2018, p. 34.

<sup>20</sup> La vendita «de dacito vini» consente all'appaltatore, dal primo ottobre e per un anno, il diritto «exigendi, colligendi, percipiendi et habendi a quacumque persona [...] que ducere sive duci facere voluerit vinum de districtu et per districtum Vercellarum extra dictum districtum» l'imposta in ragione di 12 denari per staio di vino (I BISCIONI 1934-2000, vol. II/3, doc. 574 del 28 sett. 1309, pp. 93-94).

<sup>21</sup> Per la copia del documento prodotta nella causa: I BISCIONI 1934-2000, vol. II/3, p. 219. Un sunto della controversia in RANNO 1931-32, pp. 71-77.

l'intervento delle autorità eporediesi, le quali sostenendo che i cinque tavernieri in questione, e molti altri dello stesso luogo oggetto delle attenzioni degli ufficiali, ricadevano sotto la loro giurisdizione, avevano levato i contrassegni dai vasi («dictas bulletas abstulerunt de vassis tabernariorum»), e fatto pubbliche “crida” affinché nessuno nel luogo, compresi gli stessi tavernieri, si permettesse di “dacitare seu pedagiare” chicchessia<sup>22</sup>. Il pagamento del dazio, che poteva essere effettuato anche per procura tanto da parte del daziere quanto del privato, dava adito, anche se forse non in modo sistematico, a ricevute, comunque molto essenziali: il «datierius sive dacitator» o chi per lui afferma che la tal persona gli ha versato la somma «pro dacito et sexto vini»<sup>23</sup>. Le condanne per aver frodato il dazio esportando vino «extra iurisdictionem Vercellarum» - azione che si configura come una violazione non solo degli statuti comunali ma anche dei *pacta* stretti dal comune con gli incantatori: «contra statuta communis Vercellarum et contra pacta et conventiones factas dictis daciteriis» - comportavano, oltre al pagamento di una multa, la perdita del vino e di tutto ciò che era occorso per trasportarlo: così nel 1335 cinque tavernieri (forse gli stessi citati sopra, qui definiti esplicitamente «tabernarios de Yporegia») e un abitante di Piverone, in combutta per frodare i dazieri vercellesi ed esportare illegalmente il vino, si vedono comminare una multa di 320 lire di pavesi (10 lire per botte), cui si somma l'«amissione vini, vassorum, carrorum et bovum», e pure il pagamento del dazio, pari a otto soldi per stajo<sup>24</sup>.

Per ciò che concerne le importazioni di vino, che più avanti troveremo riunite in un unico dazio insieme con le esportazioni, sono in questa fase incluse nella curadia, che viene appaltata a privati. Così appare da un tariffario del 1332, preceduto da un preambolo in cui il podestà di Vercelli Beccario Beccaria, pavese, dottore in legge e “miles imperialis”, nomina una commissione per indagare in archivio le «scripturas antiquas», e ricostruire quale fosse la consuetudine vercellese in merito all'esazione della

---

<sup>22</sup> I BISCIONI 1934-2000, vol. II/3, doc. 600/A del 9 gen. 1330, p. 206 e sgg.

<sup>23</sup> ASCVc, Pergamene, doc. 27 mag. 1342 (ricevute del 1329-30 riferite quasi tutte a Pietro Gallo di Piverone. Una sola contiene sia l'importo sia la quantità di vino: 3 staja per un totale di 32 soldi di pavesi di dazio). Sul significato di “sexto”, nella formula “dacito et sexto vini” vedi oltre, testo in corr. della n. 62.

<sup>24</sup> Doc. del 27 mag. 1335 in I BISCIONI 1934-2000, vol. II/3, docc. 561 e 562.

curadia: sulla base dell'esito dell'inchiesta si stabilisce che d'ora in poi «curadia debere colligi [...] secundum antiquum modum», il che significa per il vino importato in città «de aliena iurisdictione» 4 pavesi per ogni carro e per ogni barroccio, mentre pare di capire che se tra la giurisdizione vercellese e quella originaria del vino ve ne è una intermedia la tassa è dimezzata («Item si fuerit de aliena iurisdictione medium unum solvat solummodo medietatem»)<sup>25</sup>.

Nel frattempo la documentazione vercellese comincia a illuminare gli altri due tipi di dazi. Al 1325 risale la prima attestazione del dazio della vendita al minuto in città: in questo caso il reddito viene concesso a Riccardo Tizzoni, capo della *pars* ghibellina, quale garanzia del rimborso per le 300 lire di pavesi da lui versate in mutuo al comune anni prima<sup>26</sup>. La seconda attestazione rimanda invece alle testimonianze di una causa fra Pavia e Vercelli del 1336: un vivace settantenne, Guglielmo de Almariciis, ex ufficiale comunale vercellese, ricorda quando con i suoi *socii* aveva preso in appalto il dazio del vino del distretto, e gli pagavano il dovuto un tale Maxellonus, taverniere di Palestro, insieme a tutti coloro che «vendebant super iurisdictione comunis Vercellarum»<sup>27</sup>.

Tutti questi appalti erano conservati con cura nell'archivio civico, in un grosso registro denominato “*liber incantum et liverationum*”: i registri di questa serie sono purtroppo andati persi, ma in occasione della già citata causa fra Vercelli e Ivrea vengono fatti degli estratti, tutti relativi agli incan-

---

<sup>25</sup> STATUTA 1341 f. 191r (rub. *Qualiter et in qua quantitate exigi debeat curadia*). Sull'interessante figura di Beccario Beccaria vedi la voce di N. Criniti, *Beccaria, Beccario*, in DBI, 7 (1970): egli fu podestà di Vercelli per due volte, ma nel suo epistaffio, che ripercorre passo a passo la carriera politica, ricorda che per altre quattro venne chiamato, e rifiutò l'incarico, così come lo rifiutò in molte altre città («fuit electus sed renuntiavit potestariam civitatum Parme, Vercellarum quater, Pisarum, Novarie, Mantue bis, Savone, Mediolani, Firmi, Cherii, Aste», CAFFI 1881, p. 525).

<sup>26</sup> ASCVc, Pergamene, m. 8, doc. del 13 feb. 1325 (debito di 300 lire di pavesi «de quo debito comune Vercellarum obligatum tenebatur verssus d. Ricardum de Tizonibus pro quo debito obligatum erat eidem d. Ricardo dacitum vini quod venditur ad minutum in civitate Vercellarum»).

<sup>27</sup> NEGRO 2020, p. 266. In questo contesto, il riferimento a coloro che vendono il vino “su giurisdizione vercellese” non fa riferimento al distretto cittadino, ma alla natura particolare della villa di Palestro, che come altre comunità del Vercellese (vedi NEGRO 2014, e oltre, n. 57) è a questa data spezzata fra due giurisdizioni diverse (in questo caso quella vercellese e quella pavese).

ti del vino del 1329, molto interessanti. Emerge innanzitutto che almeno in certe fasi il dazio del vino del distretto si sdoppiava in due appalti: nel 1329 oltre all'appaltatore del «*dacitum et sextum vini districtus Vercellarum*», vi è anche un appaltatore del «*dacitum et sextum vini episcopatus*», cioè - pare di capire - un appaltatore per il dazio del vino che riguarda le terre sottoposte alla signoria episcopale (ritroveremo più avanti questa stessa bipartizione, negli stessi anni, e con chiaro riferimento a un periodo di emergenza, per gli appalti della gabella del sale)<sup>28</sup>.

Ma le informazioni più interessanti fornite dagli estratti riguardano l'iter previsto per la concessione degli appalti. Inizialmente i dazi del vino vengono messi all'asta: si convoca dunque la credenza nel broletto del comune, si prendono in esame le diverse offerte, e chi fa quella più alta si assicura l'appalto. Ma non si tratta ancora dell'assegnazione definitiva, perché la procedura prevede, dopo aver ufficializzato il primo vincitore, un ulteriore spazio per nuove offerte, che questa volta vengono incoraggiate dal comune offrendo una sorta di premio per lo sforzo economico compiuto. In altre parole chi in questa seconda fase accetta di rilanciare incrementando l'offerta (e diminuendo quindi il margine di profitto dell'incantatore a favore delle casse comunali), si vedrà deliberare da parte della credenza un donativo in denaro, proporzionale alla somma e allo sforzo compiuto: così il 23 ottobre viene appaltato il dazio dell'episcopato per 1800 lire di pavesi, ma siccome l'incantatore, Antonio de Panclerio, ha ottenuto l'incanto rilanciando una precedente offerta di 1700 lire (esito della prima tornata di offerte), il comune gli concede in premio 8 fiorini d'oro<sup>29</sup>; Facio, che nello stesso anno incanta il dazio delle esportazioni («*incantavit dacitum vini quod ducitur extra districtum Vercellarum*») con un rilancio del 42% (da 70 a 100 lire di pavesi) ottiene 3 fiorini «*pro dicto incantu*» (non è chiaro se l'importo di

---

<sup>28</sup> I BISCIONI 1934-2000, vol. II/3, doc. 275 del 13 apr. 1342 (ordine del podestà di Vercelli al notaio Francesco Carraria di estrarre «*de libro incantum et liverationum communis Vercellarum*» una serie di documenti). I due appalti del 1329 relativi al distretto sono economicamente del tutto equivalenti (1800 lire di pavesi). Per la gabella del sale vedi oltre, testo in corr. della n. 100.

<sup>29</sup> I BISCIONI 1934-2000, vol. II/3, doc. 275, p. 95: «*Antonius de Panclerio incantavit dictum dacitum et sextum vini episcopatus a libris mille septecentum ad libras mille octocentum et debet habere florenos octo auri*» (stessa dinamica nell'asta per la gabella del sale: oltre, testo in corr. della n. 85).

questo dazio, che appare molto contenuto laddove in altre epoche risulta del tutto paragonabile agli altri due, sia riferito al mese)<sup>30</sup>.

È possibile che già in questa fase, come sarà attestato più avanti, l'incanto fosse annunciato da un bando pubblico<sup>31</sup>, e assegnato con una sorta di pubblica investitura («cum uno baculo quem ipse d. Ugolinus suis tenebat manibus livravit dacita supradicta sive taxationem eorundem»)<sup>32</sup>. In ogni caso la somma promessa, per la quale il vincitore deve presentare un congruo numero di fideiussori, non viene versata dal vincitore al comune in un'unica soluzione, ma in rate mensili anticipate («de mense in mense pro rata, semper in principio mensis»)<sup>33</sup>.

## 1.2. I dazi del vino a fine Trecento

### a. Il dazio sul vino del distretto

Dopo queste prime attestazioni, fatta eccezione per qualche articolo contenuto negli statuti trecenteschi<sup>34</sup>, abbiamo un buco nelle fonti di quasi mezzo secolo. Solo nel 1377, al termine di una guerra ventennale che aveva ridisegnato il distretto a spese della signoria vescovile, spartendolo in due

---

<sup>30</sup> Ibid. Per un confronto degli importi fra i vari dazi del vino nel '400: BARBERO 2018, p. 34.

<sup>31</sup> Questa prassi è attestata più tardi in uno dei due *libri cridarum* conservati nell'archivio di Vercelli (oltre, n. 140). La *crida* del 16 feb. 1442, ordinata dal podestà, invita tutti coloro che vogliono partecipare all'asta a recarsi il tal giorno, all'ora in cui si fanno gli incanti, presso il broletto, e ritornarci giorno dopo giorno fino all'assegnazione («si est aliqua persona que velit incantare seu capere ad incantum datia [...] comparere debeat die lune proxima futura in broleto comunis Vercellarum hora incantum et successive de die in diem usque ad delivrationem»).

<sup>32</sup> Così nell'incanto del 1378 (ASCVc, Pergamene, b. 12, doc. 31 mar. 1378) analizzato oltre.

<sup>33</sup> I BISCIONI 1934-2000, vol. II/3, doc. 275, p. 96.

<sup>34</sup> Gli statuti del 1341 contengono vari articoli sulla gabella del sale (oltre, nn. 104-110), mentre sono pochissimi quelli che riguardano il vino. Un articolo afferma che chi viene in città per vendere vino deve recarsi al mercato nuovo se il vino che vuole vendere è puro, mentre se è "linfatum", cioè allungato con acqua, allora deve recarsi al mercato dei cereali («ducentes vinum purum ad vendendum in civitate Vercellarum illud ducant in mercato novo. Et qui duxerint linfatum illud ducant in mercato blave»), e stabilisce pene per chi si reca al mercato nuovo con il «vinum linfatum [...] vendendum ipsum pro puro» (STATUTA 1341, ff. 87v-88r). Altri articoli riguardano la responsabilità di chi consegna vino a qualcuno per venderlo («Quis dans vinum ad vendendum teneatur pro vendente» e quindi, nel caso il venditore al minuto venda contro gli statuti, sia condannato, e non voglia o possa pagare, deve accollarsi la condanna, f. 84r), e le taverne, considerate luoghi di malaffare (si vieta il gioco d'azzardo, la prostituzione, il ricovero di ladri etc.: ivi, ff. 84r-85r).

zone di influenza distinte, quella viscontea e quella sabauda, con la città in mano ai Visconti, la documentazione fiscale riprende, il che è stato interpretato come l'effetto del faticoso riavviarsi della macchina amministrativa vercellese<sup>35</sup>. Nel 1378 abbiamo per la prima volta la normativa completa sull'incanto del dazio del vino del distretto, cui questa volta è associata anche la carne («datii vini et carniū districtus Vercellarum»), forse con riferimento a quella venduta nelle taverne e nelle osterie<sup>36</sup>. Giacomo di Casalvolone si aggiudica l'appalto per sei mesi al prezzo di 1.100 lire di terzoli: non una gran cifra, si deve supporre, perché nel documento si richiamano le tante riunioni della credenza effettuate senza riuscire a trovare qualcuno disposto a offrire di più<sup>37</sup>. Occorre dire che l'incanto, forse proprio a causa della situazione emergenziale in cui viene assegnato (il governo visconteo non sa neanche con precisione quante comunità sono ancora annoverabili al *districtus* cittadino e, dati gli sconquassi della guerra, se siano ancora abitate e dunque tassabili<sup>38</sup>), presenta diverse peculiarità, prima fra tutte il fatto che il conteggio dei sei mesi viene fatto partire dal gennaio di quell'anno, e dunque il Casalvolone, cui viene assegnato l'appalto il 31 marzo, si trova automaticamente a gestire tre mesi di arretrati. La seconda stranezza, probabilmente indotta dalla necessità di favorire al massimo il reperimento del denaro, consentendo all'appaltatore ampi margini di manovra, sono le regole associate all'appalto. Il Casalvolone promette come consueto di pagare l'importo pattuito a rate mensili (questa volta, e d'ora in poi sarà

---

<sup>35</sup> BARBERO 2010, p. 456; GRILLO 2010; per gli effetti di questa guerra sulla signoria vescovile: NEGRO 2020a. In realtà proprio il volume di Borgo d'Ale attesta che la fiscalità vercellese si era mantenuta viva e operante anche nel pieno della guerra: oltre, parte 2 par. 1.

<sup>36</sup> L'ipotesi è suggerita dagli importi "pro becharia", che paiono bassi, e da un articolo di un regolamento sul dazio del vino in città più tardo, che di nuovo associa vino e carne, qualificando i tavernieri e gli osti come coloro che vendono vino e «carnes coctas»: vedi oltre, n. 61.

<sup>37</sup> «facta inde multifaria subastatione in pluribus diebus et credentis non inventum fuit aliquis plus dare velle de dictis dactis»: ASCVc, Pergamene, b. 12, doc. del 31 marzo 1378 (copie tarde in AST, Provincia di Vercelli: m. 1, doc. 1bis, e m. 23 Masserano, doc. 22).

<sup>38</sup> Una clausola dell'incanto stabilisce infatti che rientrino «in presenti incantu et venditione» solo «ille communitates terrarum districtus Vercellarum que presentialiter obediunt prefato illustri domino nostro, et communi Vercellarum, et que habitate sunt de presenti»: il censimento fatto contestualmente all'appalto porta a un elenco di 34 comunità, ma è chiaramente considerato provvisorio e suscettibile di future integrazioni, come infatti si verifica nei mesi successivi (cfr. oltre, n. 49).

sempre così, alla fine del mese e non più all'inizio: anche questo va incontro all'appaltatore, che non deve più anticipare le somme riscosse, ma funge sostanzialmente da esattore), ma per esigere il dovuto gli vengono consentite due modalità diverse, con la possibilità di scegliere di volta in volta, pare di capire addirittura comunità per comunità, quale adottare: «vel dacito si per incantatorem electum fuerit vel talea si per ipsum talea electa fuerit»<sup>39</sup>. È per questa ragione che all'atto di cessione dell'incanto fanno seguito non uno ma due regolamenti di gestione della riscossione, che rimandano precisamente alle due modalità consentite al Casalvolone: il regolamento del dazio («pacta [...] predictorum dacitorum sive taxationis»), e quello della taglia («pacta [...] talee vini et carni»)<sup>40</sup>.

La differenza, per ciò che consente di capire la pergamena, molto rovinata in corrispondenza del secondo regolamento perché fu utilizzata come copertina di riuso, è presto detta: ad ogni comunità viene attribuita una somma di denaro forfettaria da pagare per il vino e una seconda da pagare per la carne, ma mentre nel caso della taglia («talea vini») l'incantatore funge semplicemente da esattore dell'imposta, nel caso del dazio Giacomo da Casalvolone si occuperà con i suoi soci, aprendo delle taverne e ponendo personale di sua scelta, di gestire in prima persona la vendita del vino nelle singole comunità. Il regolamento stabilisce che ogni comunità del distretto è fiscalmente responsabile di fronte alla città, ed è tenuta a pagare l'importo stabilito per il vino per conto dei tavernieri, se il venduto di questi ultimi non sarà sufficiente a farlo: ma il comune e i suoi ufficiali «non tenerentur in aliquo» se il Casalvolone deciderà per quella località di gestire in proprio la vendita, ponendo tavernieri di sua nomina<sup>41</sup>. Per consentire al Casalvolone-

---

<sup>39</sup> 1. «Primo quod incantator presentis dacii habeat electionem exigere in omnibus infrascriptis locis et in quolibet loco possit exigere secundum pacta superius contenta in presenti libro vel possit cogere quoslibet infrascriptorum locorum ad solvendum pro eorum locis in quibus descripti sunt vel de quorum communitate solvunt taleam que hic inferius post nomen uniuscuiusque descripta est, ita quod uno soluto, vel dacitum si per incantatorem electum fuerit vel talea si per ipsum talea electa fuerit, ab alio liberetur».

<sup>40</sup> Nove articoli per ciascuno (il regolamento della taglia ha, oltre all'articolo 1, introdotto da "Primo quod", un ulteriore articolo - "In primis" - di premessa generale).

<sup>41</sup> Dopo il primo articolo, che vieta gli accordi tra comunità o individui contro il dazio, l'art. 2 del regolamento del dazio recita: «communia districtus Vercellarum teneantur ad solutionem dacii totius vini quod venderetur in eorum terris et territoriis pro illis qui ipsum vendiderint, si talis venditio non fuerit sufficiens ad solutionem, salvo si tales tabernarii po-

ne l'attuazione di quest'ultima modalità d'azione, ogni comune del distretto è tenuto, su richiesta dell'incantatore, a concedergli nella località un numero sufficiente di locali per la vendita del vino, fatto salvo l'obbligo da parte sua di pagare un congruo affitto<sup>42</sup>.

L'incantatore può rivalersi sulle comunità debtrici e sui loro consoli, ricorrendo nel caso anche a pignoramenti e arresti fatti su sua richiesta da parte del podestà<sup>43</sup>, e con la possibilità nel caso intenti una causa di scegliere un giudice di suo gradimento («liceat emptori dicti daciti eligere iudicem quem voluerit ex iudicibus camere d. potestatis Vercellarum»), e in caso di accordo con la controparte ritirare l'accusa prima della sentenza<sup>44</sup>. Per tutelarsi dalla città e dall'incantatore i comuni possono a loro volta esigere da chiunque voglia vendere vino nel loro territorio una cauzione, e impedirgli di vendere fino a quando non avrà fornito questa garanzia (anche in questo caso l'obbligo della cauzione non può tuttavia essere imposto se il venditore in questione è stato nominato dall'incantatore)<sup>45</sup>. Entro un mese dall'assegnazione dell'incanto il Casalvolone dovrà stabilire in quali località eserciterà il dazio e in quali la taglia («ubi vult exigere datium et ubi vult exigere taleam»), e dovrà notificare la scelta alle comunità, che avranno 5 giorni dalla notifica per pagare senza la pena del quarto<sup>46</sup>. Le comunità sono

---

nerentur per dictum emptorem vel eius nuncius et officiales quia tunc communia pro talibus tabernariis non tenerentur in aliquo».

<sup>42</sup> Regolamento del dazio, art. 3: «quelibet communia districtus Vercellarum teneantur ad omnem requisitionem dicti emptoris eidem dare domos in eorum locis sufficientes pro faciendi vendi vinum in eisdem, ipso emptore solvente ydoneam pansionem».

<sup>43</sup> Molti sono gli articoli che tutelano l'incantatore «tam pro dicto dacito, quam pro talea infrascripta», mettendogli a disposizione la *familia* del podestà per «arestare consules, communia et singulares personas infrascriptorum locorum», e questo «usque ad integram solutionem, et satisfactionem eidem incantatori» (regolamento della taglia, art. 3; vedi anche regolamento del dazio, artt. 4, 7).

<sup>44</sup> Regolamento del dazio, art. 6, e art. 9 («incantator dicti daciti et sexti vini et eius socii et officiales possint eorum accusas quascumque remittere et cum accusatis pacisci, et convenire ante sententiam vel condemnationem»: di fatto usando le cause come strumento di pressione).

<sup>45</sup> Regolamento del dazio, art. 8: si stabilisce che «communia locorum possint cogere quoscumque volentes vendere vinum in eorum terris ad satisfidendum per ipsos quod dicta communia conservabuntur indemnes de vino quod vendent contra dictum incantatorem» e proibire loro di vendere fino a quando la cauzione non sarà versata, a meno che si tratti di un taverniere posto dall'incantatore («salvis officialibus positus per dictum incantatorem»).

<sup>46</sup> Questi articoli del regolamento della taglia sono purtroppo gravemente danneggiati, e il

tenute a versare mese per mese la quantità di denari di terzoli attribuita a ciascuna nell'elenco che segue<sup>47</sup>.

Stabilire quali siano le comunità coinvolte è tuttavia meno ovvio di quanto l'espressione appena citata lasci intuire: di elenchi di comunità ve ne sono infatti ben due, e l'unica certezza è forse solo l'assenza in entrambi di Borgo d'Ale, che nel frattempo ha fatto dedizione ai Savoia<sup>48</sup> ed è quindi uscita dal cono di luce proiettato dalla documentazione vercellese. Dei due elenchi un primo, di 34 comunità, si trova nella stessa pergamena che contiene l'incanto, e viene redatto nel momento stesso dell'assegnazione (fine marzo 1378), ma la frase stessa che lo introduce («nomina vero locorum que dicuntur habitata et obedire illustri domino nostro d. comiti virtutum et communi Vercellarum»: e se poi si verifica che in realtà non lo sono «non veniunt in presenti contractu»<sup>49</sup>) fa capire che l'elenco ha carattere provvi-

---

loro testo è stato solo in parte ricostruito con la lampada di Wood. L'art. 5 stabilisce «quod incantator presentis dacia debeat facere electionem in quibus infrascriptarum terrarum per se ubi vult exigere datium et ubi vult exigere taleam [...] quam electionem faciendam teneatur incantator predictus infra unum mensem a die iniracionis (sic) ipsius incantus inirandum quam electionem si non fecerit infra tempus predictum non possit [...] in villis et burgis et locis et nichilominus teneatur et debeat notificare infrascriptis burgis villis et locis ipsam electionem fiendam et habeant spacium solvendi ipsam taleam per quinque dies postquam eis notificatum fuerit absque aliqua pena alicuius quarti».

<sup>47</sup> «In primis quod infrascripta villa et loca et singulares persone dictorum locorum teneantur et debeant solvere quolibet mense infrascriptas quantitates pecunie tertiorum ad veram monetam Mediolani prout hic inferius post nomen uniuscuiusque descripta sunt» (premessa al regolamento della taglia).

<sup>48</sup> L'atto di dedizione del comune Borgo d'Ale risale al 29 mag. 1373 (riassunto in Bosio 1997, p. 95). Attualmente disponiamo solo di una trascrizione moderna, ritrovata in quest'occasione fra i materiali di lavoro di Franco Bosio dalle professoressa Franca Andorno e Manuela Fontana, che ringrazio per il prezioso aiuto (i fogli con la trascrizione sono ora conservati presso l'ASBd'A). Il documento non si trova invece, come erroneamente indicato da alcuni, in copia tarda nell'atto 5 ag. 1593 in AST, riunite, Camerale Piemonte, art. 687, Patenti, reg. 24, f. 50r, che contiene solo il riferimento alla data. La dedizione fu poi confermata nel 1379 con «omnes recognitiones terre vercellensis»: AST, Protocolli ducali, n. 59, f. 14r (ediz. in Bussi 1973-74, p. 140).

<sup>49</sup> L'elenco contiene le ville in cui «debet et potest exigi taxatio dictorum dacitorum» coi relativi importi della tassazione («cum quantitibus exigendis»), e questo solo «si sunt habitata et obedientia», condizione che viene ulteriormente precisata: le località «non veniunt in presenti contractu» tanto se i loro *homines* rispondono alla richiesta cittadina ma non sono popolate («si vero aliqua ipsorum non essent habitata licet homines ipsorum locorum responderent»), quanto se sono abitate ma gli *homines* non rispondono all'appello («si autem aliquis ipsorum locorum esset habitatus et homines ipsius non essent obedientes»).

sorio, suscettibile di future verifiche e variazioni. Un secondo elenco di 63 comunità, chiaramente una versione aggiornata di quello di marzo (stessa ripartizione in colonne, stessi importi articolati in una cifra per il vino e una sottostante “pro becharia”), viene infatti redatto nei mesi successivi su una pergamena a sé stante, e chiuso definitivamente nel dicembre del 1378, quando viene aggiunto l’ultimo gruppo di sette comunità<sup>50</sup>. Non sappiamo se si tratti di elenchi entrambi utilizzati per gli incanti di quell’anno (magari per il primo e per il secondo semestre), o se il secondo elenco abbia a un certo punto sostituito il primo. Certo sommando gli importi attribuiti alle comunità (tab. 1)<sup>51</sup>, si può verificare che un aggiornamento - o della tassazione, o del numero di comunità cui applicarla - era di fatto indispensabile, perché l’elenco di marzo non avrebbe consentito al Casalvolone neppure di rientrare del suo investimento (che ricordiamolo era stato di 1100 lire di terzoli, laddove le 34 comunità, anche ammettendo che fossero tutte solvibili, sarebbero arrivate in sei mesi a una cifra dell’ordine delle 750 lire di terzoli)<sup>52</sup>, mentre il secondo elenco, che arriva alla cifra di 1463 lire e rotti, lo supera ampiamente (cfr. tab. 2).

---

Quest’ultima clausola è significativa, perché mostra la volontà del regime visconteo di mantenere la pace appena siglata con i Savoia, evitando di inquietare le comunità “non obediens” perché passate all’altra dominazione. L’art. 4 prevede un risarcimento per l’incantatore se la comunità risulta esente «occasione alicuius privilegii seu gratie facte vel fiende tam per commune Vercellarum quam per dominum Mediolani».

<sup>50</sup> La redazione del secondo elenco è forse successiva alla morte di Galeazzo (4 agosto 1378) e agli atti di fedeltà prestati dalle località del distretto vercellese al figlio Gian Galeazzo: BARBERO 2010, p. 457. La data di chiusura dell’elenco è certa perché l’aggiunta dell’ultimo nucleo di 7 comunità (Alice, Areglio, Costanzana, Gattinara, Lignana, Ronsecco, Roasio) è datata 8 dicembre: «Millesimo trecentesimo septuagesimo octavo, ind. prima die octavo decembris, addite fuerunt infrascripta loca et ville districtus Vercellarum in talea vini pro infrascriptis quantitibus pecunie quas singulo mense solvere tenentur». Le 63 comunità contemplano, con gli stessi importi, tutte le comunità del primo elenco tranne Casanova, Cerrione, Mongrando, Montonero, Netro, Quinto, Salussola (si tratta in buona parte di località soggette agli Avogadro).

<sup>51</sup> Per il vino le comunità più tassate si attestano tra le 6 e le 9 lire (vedi Arborio, Borgo d’Ale, Cossato, Gattinara, Trivero, Bioglio, Ghislarengo, Rovasenda; fanno eccezione Cavaglia con 12 lire e Palestro con addirittura 16 lire) mentre gli importi della carne arrivano in soli tre casi a superare la lira di terzoli (Arborio, Borgo d’Ale, Viverone).

<sup>52</sup> Il calcolo porta a circa 111 lire al mese per il vino, e a 238 soldi per la carne (dove gli importi non sono leggibili a causa dello stato della pergamena li si è integrati con i dati del secondo elenco).

## **b. Il dazio sulla vendita del vino in città (o dazio delle taverne) e il dazio “transversi vini”**

La cesura imposta dalla fine della guerra spinge il regime visconteo a rivedere, in questo stesso torno d’anni, anche gli altri due tipi di dazi sul vino, quello della vendita al minuto in città e quello sul transito del vino nel distretto: sembrano indicarlo due regolamenti di incanti che sono contenuti in un *liber* tardo (probabilmente della metà del XV secolo), ma che in realtà, a giudicare dai riferimenti interni, parrebbero essere stati redatti almeno nel nucleo originario proprio alla fine del Trecento<sup>53</sup>.

Partiamo dal “*datium transversus vini*”. Quello che nel 1329 pareva configurarsi esclusivamente come un dazio sull’esportazione, ora ha ampliato i suoi contenuti: il dazio del transito del vino comprende il dazio del vino esportato («*quod ducitur de districtu Vercellarum extra ipsum districtum*»), il dazio di quello importato («*datium vini foresterii quod ducitur de extra districtum Vercellarum in ipsam civitatem vel districtum*», e che qui «*dis-carigatur*»), e quello del vino che semplicemente attraversa il territorio senza fermarsi e andandosene altrove («*vinum quod ducitur de extra ipsum districtum per ipsum districtum et postea extra ipsum districtum*»)<sup>54</sup>.

Le regole prevedono che chi conduce vino vecchio o nuovo, o uva da una località del distretto a una località esterna al distretto stesso debba pagare ai dazieri 10 soldi di terzoli a staio (art. 1), chi importa vino o uva che rimane nel distretto deve pagare soldi 3 di terzoli per staio (art. 2)<sup>55</sup>, e infine nel caso del vino che semplicemente transita per il territorio del distretto si

---

<sup>53</sup> I cambiamenti indotti dalla guerra sembrano essere cosa recente, infatti il dazio sul transito del vino contiene espliciti riferimenti alle terre «*que erant supposite comuni Vercellarum et nunc tenentur et gubernantur per dominum comitem Sabaudie*» (art. 17; l’art. 26 nomina Borgo d’Ale, vedi oltre n. 58) e ad accordi fra «*d. nostrum Galeaz Vicecomitem comitem virtutum et d. Mediolani ex una parte et magnificum d. comitem Sabaudie ex alia*» (art. 21), il che colloca il regolamento prima del 1402, data di morte di Gian Galeazzo.

<sup>54</sup> ASCVc, Patti e convenzioni sui dazi e i pedaggi, m. 28, aa. 1450-1530, f. 17v (le pagine non hanno numerazione).

<sup>55</sup> Art. 1: chi «*ducere voluerit vinum vetus vel novum aut uvas de aliquo loco districtus Vercellarum ad aliquem locum extra ipsum districtum sive in uvis sine in musto solvat et solvere debeat comuni Vercellarum seu habenti causam ab eo s. 10 terciolorum pro quolibet stario*». L’art. 2 tratta il caso in cui si trasporta «*vinum vel uvas de extra districtum Vercellarum ad ipsum districtum Vercellarum quod dis-carigaretur in ipso destrictu vel civitate sive in uvis sive in musto*».

devono pagare 6 soldi di terzoli a staio (art. 3)<sup>56</sup>. Il vino non può lasciare il distretto o entrarvi se non dopo aver pagato le somme suddette («solutis pedagis»), e con le bolle di accompagnamento siglate dal comune o dai dazieri («absque licentia et bulleta in scriptis bullata et signata bullo et signo officialis comunis seu habentis causam ab ipso comuni»), pena la perdita del vino e dei mezzi di trasporto («amittat vinum, carra, barotias, bestias, et vasa cum quibus et super quibus vinum huiusmodi duceretur» più il pagamento del pedaggio, art. 4). L'incantatore dei dazi non può consentire a nessuno deroghe alle regole in merito all'importazione di vino, ma può consentire a chi lo chiede l'esportazione del vino locale («de vino nato in districtu Vercellarum», art. 5-6).

Regole peculiari, come già nel regolamento del 1378<sup>57</sup>, sono previste per le terre di confine e per quelle “a mista giurisdizione” («de vino quod duceretur de terris de cho de marcha sive a locis miste iurisdictionis»), dove il contatto e l'intersecarsi fra dominazioni diverse rende necessaria qualche elasticità: per il vino condotto da questi luoghi «per stratam rectam» in città non si paga pedaggio (art. 7), e chi vive in una località a giurisdizione mista «possit ducere uvas natas in terra vel in terris positis in curte seu in curtibus vel in territorio ipsius terre ad domos in quibus habitant absque solutione alicuius pedagii fiendi comuni Vercellarum seu incantatori presentibus dationum» (art. 11). Chi vende vino a coloro che non sono di giurisdizione vercellese non consenta l'uscita del vino dalle proprie case senza licenza degli ufficiali del dazio, e coloro che lo fanno siano presi e detenuti (art. 9). I consoli dei comuni del distretto devono impegnarsi a dare supporto al comune e agli incantatori per l'esazione del dazio e nel perseguire gli illeciti, e «fortes facere officiales dicti comunis seu habentes causam ab eo ad describendum et faciendum describi totum vinum» reperito nelle case dei singoli abitanti di quei luoghi (art. 10).

Il dazio non deve portare pregiudizio ai pedaggi specifici di alcune zone

---

<sup>56</sup> Art. 3: «aliquod vinum de extra districtum Vercellarum per ipsum districtum et postea extra districtum faciendo transitum cum dicto vino per ipsum districtum».

<sup>57</sup> Nel regolamento del 1378 citato sopra un articolo stabilisce che Giacomo di Casalvolone «in terris miste iurisdictionis possit uti omnibus capitulis contentis in dacito sive in dato daciti, et sexti vini Sancte Agathe» (ASCVc, Pergamene, b. 12, doc. del 31 marzo 1378, sopra, testo dopo n. 36). Sulle peculiarità della *chomarcha*: NEGRO 2020, in part. pp. 74-77.

del Vercellese, ovvero al pedaggio di Gattinara, Piverone, Palazzo e Santhià («nullum preiudicium generetur pedagio vini Gattinarie, pedagiisque Piveroni et Pallatii et Sancte Agate», art. 14). Sono previste norme che agevolano il lavoro dell'incantatore, ad esempio nelle cause (artt. 12, 27), e lo impegnano a eseguire correttamente i pagamenti ogni mese, senza attenuanti «casus guerre sive guerre facte vel fiende sive exercitus» (artt. 13, 15, 18, 20, 24, 28). All'incantatore spetta predisporre «officiales necessarios pro dictis datiis exigendis et pro ipsis bulletis fiendis» nei luoghi consueti (art. 16), e mantenere un ufficiale in due delle porte cittadine («unum officialem ad portam Strate, et unum alium ad portam Sarvi») per esigere il dazio. Altri articoli tutelano gli ufficiali cittadini che per tradizione sono esentati dal dazio, come il podestà, il referendario e il capitano, così come anche il vescovo («et similiter reverendus pater electus vercellensis sit immunis et exemptus a dictis datiis», art. 19).

Un'eccezione viene stabilita per chi, cittadino o abitante della città o del distretto, importa il proprio vino in città, si intende per il proprio consumo («vinum duceret de suo redditu de extra districtum Vercellarum ad ipsam civitatem de ipso vino nullum pedagium solvere teneatur», art. 22), e che in tal caso non deve pagare dazio (una somma minima, pari a 1 soldo, è prevista per il vino di proprietà - ma si deve essere disposti a giurarlo: «iurando quod ipsum vinum habeat de redditibus suis» - condotto nel distretto). Rimane inteso che chi importa vino o uva in città e li fa condurre a casa sua o di qualcun altro deve consegnarli agli uffici per pagare il dazio, sotto pena di 10 lire di terzoli e la perdita del vino e dei mezzi utilizzati per il suo trasporto (art. 23). Vengono dichiarate esenti una quindicina di località del distretto che al momento sono tenute dal conte di Savoia, come Borgo d'Ale: a queste è concesso di non pagare il dazio per il vino che trasportano in città, purché sia stato prodotto nel loro territorio, e i conducenti siano disposti a giurarlo (art. 26)<sup>58</sup>. Fra le aggiunte a questo regolamento apportate nel 1428

---

<sup>58</sup> Si tratta di Santhià, S. Germano, Carisio, Tronzano, Borgo d'Ale, Piverone, Palazzo, Magnano, Candelo, Verrone, Castellengo, Buronzo, Balocco, Monformoso, Villarboit e Greggio: queste località che «presentialiter tenentur per d. comitem Sabaudie non teneantur nec debeant cogi ad solvendum ullum datum pro aliquo vino nato in eorum terris et possessionibus iacentiis et positis super territoriis dictorum locorum quod conducetur intra civitatem Vercellarum ipsis conductoribus iurantibus vinum fuisse et esse natum super territorio ipsorum locorum».

si stabilisce una differenza di importo del dazio a seconda della qualità del vino, per cui quello esportato fuori dal distretto paga un grosso di Savoia a staio se proviene da Gattinara o dalla località di *Mensula*, che ne produce di qualità altrettanto buona («quod est eiusdem bonitatis»), meno se dalle altre località del distretto («de alio autem vino solvantur quarti tres Sabaudie»).

Anche il regolamento sulla vendita al minuto in città («pacta datii incantus vini de minuto civitatis et curtis Vercellarum») affronta nei primi articoli il problema di gestire le categorie esenti senza consentire loro truffe ai danni del dazio. È il caso degli albergatori e dei tavernieri, che non sono tenuti a pagare il dazio per il vino consumato da loro stessi e dalla loro famiglia: ma come evitare che il vino ufficialmente destinato al consumo familiare, e dunque acquistato senza pagare il dazio, finisca poi sulla tavola dei clienti, generando un lucro indebito? La soluzione è obbligarli a differenziare il vino che vendono da quello che consumano in proprio: il taverniere e l'albergatore devono “contrafacere” il vino, cioè alterarne il sapore usando chiodi di garofano o altri aromi loro graditi, in modo tale da renderlo immediatamente riconoscibile ad un controllo: i dazieri, conclude l'articolo, a casa dei tavernieri devono trovare solo due tipologie di vino, quello daziato e quello contraffatto o “differentiato” (art. 2)<sup>59</sup>. Il vino che è venduto agli armati (*stipendiariis*) a servizio del castellano o del podestà non è soggetto a dazio, ma è fatto divieto ai primi di rivenderlo al minuto (art. 4, 29), e nessuno può vendere «vinum in grosso» a qualunque stipendiario senza licenza dell'incantatore (art. 28). Per ciò che concerne la vendita, tavernieri e albergatori possono vendere il quartino di vino al prezzo che vogliono: su questo prezzo di vendita liberamente scelto è tarata l'imposta del dazio a staia di vino acquistato («solvere debeant [...] de quolibet stario vini pro quolibet imperiali quo vendent quartinum ipsius vini solidos quatuor terciorum», art. 1). Un prezzo particolare (un fiorino per staio) è fissato per

---

<sup>59</sup> Art. 2: «pro usu ipsorum hospitium seu tabernariorum et familie sue nihil solvere teneantur», ma osti e tavernieri «teneantur vinum quod bibere volunt pro se et eius familia in hospitio seu domo eius taberne contrafacere via garofolorum, sanie, seu aliorum saporum [...] per modum tamen quod habeat saporem differentiatum ab alio vino», e che «non possit uti pro se nec pro familia sua nec tenere nec habere in domo taberne seu hospitio de alio vino quam de vino datiato vel de vino sic et taliter differentiato». L'art. 27 torna sul tema a proposito dei contenitori (*vegetes*), che in casa di chi vende vino devono essere tutti bollati e segnati tranne uno «pro suo usu».

alcuni vini o derivati dello stesso («pro quolibet stario vernacie romanie rubule vini Malvasie et vini de aceto», art. 5).

Ovviamente gli incantatori possono entrare a loro piacimento nelle case di albergatori e tavernieri per effettuare controlli e «inquiri facere si aliqua fraus per ipsos hospites et tabernarios [...] comitterentur in dicto datio» (art. 3). Coloro che vendono vino al minuto devono presentarsi, prima di incominciare a vendere, di fronte agli ufficiali per pagare il dazio, e portare con loro i vasi vuoti che conterranno il vino da vendere per farli contrassegnare (art. 6)<sup>60</sup>. Questa espressione generica sui venditori di vino al minuto («omnes tabernarii hospites cives et alie persone») viene chiarita poco dopo, laddove si spiega che la vendita è consentita «quolibet civi et habitatori Vercellarum civitatis» anche se «non sit tabernarius nec hospes», inteso che sono tavernieri e albergatori quelli che non solo vendono vino, ma anche «carnes coctas» a chi vuole «bibere et comedere»<sup>61</sup>. Questi venditori non professionisti, dice l'art. 9, possono vendere l'intero quantitativo contenuto nel vaso o anche una sua parte (per esempio togliendone una parte per il proprio consumo: il che come abbiamo visto era vietato ai tavernieri e agli albergatori, che dovevano sempre pagare il dazio come se il vaso fosse pieno) purché paghino il dazio entro sei giorni dacché il vino è stato daziato - forse da qui l'espressione «dacitum et sextum vini», ad indicare le due versioni del dazio del vino, quello dei tavernieri e quello della gente comune? - e purché non lo vendano a un importo minore di quello dei tavernieri e degli albergatori<sup>62</sup>. Nel caso venga venduta solo una parte del vino, l'entità di questa parte viene stabilita con una sorta di contrattazione fra i dazieri e

---

<sup>60</sup> «omnes tabernarii hospites cives et alie persone [...] vendentes vinum ad minutum vel qui vendi faciunt in civitate Vercellarum teneantur et debeant antequam aspinant seu incipiant vendere vinum ad minutum se presentare coram officialibus [...] et solvere eis datium vini et bullari facere illum vasellum in quo erit dictum vinum» e il contenitore deve intendersi pieno («et intelligatur illud vas esse plenum et tamquam de pleno dacium solvere teneatur»).

<sup>61</sup> Definizione di taverniere nell'art. 6.

<sup>62</sup> A chiunque, non taverniere e non albergatore, «liceat et licitum sit vendere vinum ad minutum de quocumque vase vini videlicet illam partem quam vendere voluerit de ipso vino» e questo «solvendo datium infra sex dies postquam fuerit datiatum». L'incantatore e l'ufficiale del dazio è tenuto, nel caso il venditore non sia taverniere o albergatore, a «datiare illam partem vini dicti vasis quam vendere voluerit dictus civis et habitator» e questo «dummodo non vendat minori pretio prout hospites et tabernarii vendent contra voluntatem incantatoris solvendo de ipso vino datium ordinatum».

il venditore; in caso di divergenza («si foret debatam inter datiarium [...] et volentes vendere vinum super quantitate dicti vini per ipsum vinum esset plus vel minus») si deve stare al giuramento del venditore se si parla di un quantitativo ridotto, fino al mezzo staio, mentre per quantitativi maggiori ci si rivolge al giudice dei dazi (art. 9).

Una *crida* in città vincola i venditori a comparire entro 8 giorni di fronte agli ufficiali per consegnare loro il quantitativo di vino che hanno nei loro doli, e dichiarare il prezzo cui intendono venderlo «pro quartino»: ciò fatto devono giurare di non vendere il vino prima d'aver pagato il dazio e di avere segnato e bollato i vasi, e giurare di osservare il regolamento (art. 10)<sup>63</sup>. Si fa divieto ai tavernieri di una serie di pratiche: rompere o rimuovere i contrassegni posti sui carri e sui vasi dai dazieri («non debeat nec presumat movere nel moveri facere vastare nec permitti vastare aliquod signum per officiales vel eorum nuntium super aliquibus carreriis seu vassis positum», art. 11); aggiungere ulteriore vino - si intende evidentemente vino non ancora daziato - nei vasi già predisposti per la vendita («nullus [...] audeat vel presumat addere seu addi facere vinum in aliquo vasse quod fuerit aspinatum causa vendendi», art. 12), e tenere nella propria casa, taverna o magazzino strumenti sospetti che permettano di farlo («tenere in eius domo taberna sive canepa aliqua instrumenta suspecta cum quibus possit addi vinum in dictis vassis aspinatis», art. 13). Si è tenuti a dire la verità di fronte alle domande degli ufficiali, che potranno chiedere il supporto del podestà e della sua *familia* per perseguire e arrestare chi agirà contro gli statuti e gli ordinamenti dei dazi (artt. 14-15-19), e per diffondere gride nella città (art. 17-18). È vietato minacciare e insultare gli ufficiali (art. 14), che possono entrare nelle case «in qua venderetur seu diceretur esse vinum venale ad minutum», e devono essere ricevuti in modo consono («eos admittere et recipere curialiter») quando compiono il loro lavoro e vogliono «illud vinum describere et estimare vegetes et vasa

---

<sup>63</sup> Art. 10: «preconizetur per civitatem Vercellarum quod omnes et singuli [...] qui et que consueverunt vinum ad minutum qui quotidie vendunt infra octo dies compareant coram ipsis officialibus ad consignandum eorum sacramentis quantum vinum habeant in eorum vegetibus et quantum intendunt vendere pro quartino, quo facto teneantur satisfacere quod non vendent illud vinum nisi primo soluto datio officialibus supradictis et signatis vassis et bullatis».

in quibus fuerit illud vinum bullare et signare» (art. 16). Chi vende vino al minuto non può tenere contenitori con i quali estrarre vino («non possint nec debeant tenere vel habere in carreriis seu vasis spinam aliquam nec brocham nec aliquid de quo extrahi possit vinum de vasis, vasselis seu carreriis») se non per il vino già predisposto per la vendita («excepto illo de quo esset vinum aspinatum de quo datum solvissent»), fatta eccezione per il «pigliolo grosso quod tenere possit in ipsis vassis, carreriis sine aliqua pena» (art. 20).

E ancora: tutti coloro che incantano il dazio sono da considerarsi «officiales comunis deputati ad dictum datum colligendum» e godono della protezione e dei privilegi corrispondenti («gaudeant omnibus et singulis beneficiis», art. 22). I facchini (*portatores*) della città di Vercelli sono obbligati dal giudice dei dazi a giurare di non portare vino alle case dei taverrieri o di chi vende vino al minuto senza la licenza scritta dell'incantatore (art. 23). Gli ufficiali del dazio devono essere al massimo quattro, per il tempo del loro ufficio sono esenti dalle cavalcate e dalla partecipazione all'esercito (anche se hanno stipulato un mutuo o una taglia non siano tenuti a pagarli in occasione dell'esercito), e possono portare le armi (artt. 24-25)<sup>64</sup>. Gli albergatori non possono far pagare il vino che danno agli ospiti meno di 8 imperiali per quartino («Hospites et albergatores civitatis Vercellarum non possint dariare aliquod vinum in eorum hospiciis quod dent et tribuant eorum hospitibus minori precio imperialium octo pro quolibet quartino», art. 30), e sono tenuti a dare loro solo vino daziato (art. 31). Nessuno osi comprare o vendere vino al minuto, cioè a una misura minore di mezzo staio, da qualunque persona «pro aliquo pretio seu compensatione alicuius mercedis» senza prima aver pagato il dazio o essersi messo d'accordo con gli ufficiali del dazio (art. 32).

---

<sup>64</sup> Art. 24: «officiales predicti qui ibunt publice ad dictum officium exercendum possint et eis liceat stare domi pro eorum officio exercendo temporibus exercituum et andatarum et andatarum fiendarum per commune Vercellarum [...]. Nec etiam si fierent mutua vel talee non teneantur ad ipsa solvenda occaxione exercituum et andatarum».

## 2. La gabella del sale

### 2.1. La comparsa nella documentazione della “saleria”

Se non fosse che qualunque parallelo tra il mondo della fiscalità e quello della poesia suona bizzarro se non stridente - come ha voluto provocatoriamente richiamare, non molto tempo fa, il ministro Padoa Schioppa -, potremmo dire che la “gabella salis” è il Proteo delle entrate cittadine: a partire dalla comparsa della formula, fra XII e XIII secolo, la natura sfuggente e multiforme di questa tassa la rende assimilabile, a seconda delle fasi cronologiche, per certi versi alle imposte indirette e per altri, vedi le modalità di riscossione, a quelle dirette come la taglia e il focatico, e determina un’altrettanto incerta collocazione per ciò che concerne l’altra grande distinzione fra imposte ordinarie e straordinarie<sup>65</sup>. Così, se gli studi di Patrizia Mainoni hanno faticosamente costruito una griglia di riferimento generale, con tendenze e fasi evolutive comuni<sup>66</sup>, ancorarvi i dati che emergono dalla singola realtà cittadina è sempre un’operazione difficile e piena di insidie.

Gli antecedenti della gabella del sale, a Vercelli, sono attestati da una manciata di documenti. All’inizio del XIII secolo il sale rientra fra i beni su cui il comune, attraverso il *collector curadie*, percepisce i diritti di mercato<sup>67</sup>. I primi riferimenti ad una novità nella modalità di tassazione del sale rimandano alla fase in cui la città, prestata obbedienza a Federico II nel 1238, è governata per alcuni anni da podestà di nomina imperiale<sup>68</sup>. Il nuo-

---

<sup>65</sup> BARBERO 2010; sulla cronologia delle attestazioni nella penisola della formula “gabella salis” e la varietà dei suoi significati: MAINONI 2013.

<sup>66</sup> Se ne dà conto successivamente: testo fra le nn. 74-77.

<sup>67</sup> Così appare dal primo documento reperito, una lite risolta nel 1200 di fronte ai consoli di giustizia di Vercelli fra Guietto Manderio, collettore della curadia, e Giacomo Maxiano e Anrico de Umana, accusati di aver venduto dei carri di sale senza versare al primo quanto dovuto (IL LIBRO DEGLI ACQUISTI 2009, doc. 316 del 3 ag. 1200). Nonostante le argomentazioni difensive della controparte - il sale era di loro proprietà ed era stato venduto a forestieri («dicebant se de hac petitione non teneri, quia dicebant illud sal eorum proprium esse et illud vendidisse forensibus hominibus») - Guietto vince la causa, in quanto le norme della curadia prescrivono che questa si applichi a ciascun carro di sale venduto in città («de quolibet carro salis vendito et exonerato in Vercellis» il *collector curadie* deve «accipere curadium»).

<sup>68</sup> Vercelli è governata da podestà di nomina imperiale dal 1238 al 1242: BAIETTO 2002, p. 38; MANDELLI 1857-1861, vol. 1, pp. 201-202. L’atto di obbedienza a Federico II è attribuito dagli *Annales Placentini Gibellini* al gennaio 1238: l’imperatore, giunto a Pavia, riceve atto di obbedienza da diverse città, fra le quali Vercelli e Novara («Preterea Vercellenses fuerunt obedientes ei, et Novarienses similiter»: ANNALES PLACENTINI GIBELLINI 1863, p. 478;

vo regime, per mano del podestà Giliolo di Ghiberto Lombardo, introduce quella che nei documenti è definita “saleria”, ovvero un magazzino pubblico, situato in città, per la vendita del sale, detenuto in regime di monopolio dal comune. Il provvedimento, attuato esplicitamente «ad utilitatem comunis Vercellarum», risulta tuttavia assai poco gradito a livello locale, tanto che viene ritirato l’anno stesso della sua introduzione, nel 1240, con un intervento imperiale sollecitato dalla credenza vercellese<sup>69</sup>. Manfredi Lancia, in qualità di vicario generale di Federico II, «de voluntate consilii credencie Vercellarum», e contro la volontà del podestà Giliolo (che fa mettere per iscritto la sua opposizione), ordina che il monopolio cessi di essere osservato («quatenus saleriam [...] de cetero non observetur nec teneatur per comune») e venga ripristinato com’era consuetudine il libero commercio: «permitat omnes salerios et omnes homines salem emere et vendere, volentes emere et vendere, prout facere consueverunt»<sup>70</sup>.

Non è raro in questa fase che l’introduzione del monopolio crei nelle città malcontenti e resistenze, coinvolgendo il potere imperiale (a Ivrea, dove l’istituzione di una “salaria” data dalla fine del XII secolo, era stato il vescovo a chiedere ai consoli «ut salariam destruant», e i successori avevano ottenuto a tal fine l’appoggio di Federico II)<sup>71</sup>; resta il fatto che a Vercelli,

---

GRILLO 2007, p. 6).

<sup>69</sup> I BISCIONI 1934-2000, vol. I/3, doc. 487 del 7 mar. 1240 (vedi anche MANDELLI 1857-1861, vol. II, p. 96).

<sup>70</sup> Documento redatto nel palazzo comunale di Vercelli, alla presenza del marchese Manfredi Lancia, «sacri imperii vicarius generalis», e del podestà imperiale Giliolo di Ghiberto Lombardo (sul podestà, di famiglia parmense e già operante a Modena nel 1220: CHRONICON MUTINENSE 1916, p. 13 e n. 8). Risulta che la credenza vercellese aveva deliberato una serie di provvedimenti in aperto contrasto con il podestà (oltre alla revoca del monopolio del sale, il pagamento del salario annuale al dottore in legge Guglielmo de Ferrario, e risarcimenti per coloro che nell’anno passato avevano tenuto cavalli per conto del comune), e ora ottiene dal vicario imperiale il beneplacito per la loro attuazione. Il podestà Giliolo fa mettere per iscritto che il monopolio del sale era stato istituito da lui per l’utilità generale del comune («saleriam, quam ipse constituerat ad utilitatem comunis Vercellarum») e che è fortemente contrario a quanto deliberato della credenza, perché non ritiene che vada a utilità del comune di Vercelli («dictus potestas ibidem coram predicto marchione et me notario dixit et protestatus fuit quod omnia supradicta et singula sibi displiciebant et erant contra suam voluntatem, nec credebat ea spectare ad utilitatem comunis Vercellarum») (I BISCIONI 1934-2000, vol. I/3, doc. 487 del 7 mar. 1240, citaz. alle pp. 35, 36).

<sup>71</sup> L’introduzione del monopolio da parte del comune di Ivrea provoca la durissima reazione del vescovo, che solo nel luglio 1200 accetta di addivenire a una «transactionem seu concor-

nei decenni successivi, non vi è più traccia di ulteriori tentativi di introdurre il monopolio di vendita, e il sale, commerciato liberamente, risulta tassato come dazio. La libera vendita è infatti implicitamente contemplata in un articolo degli statuti comunali attribuibile all'aprile 1247, laddove afferma che nessuno, senza il consenso del podestà, deve commerciare il sale e le altre vettovaglie con i nemici del comune<sup>72</sup>, mentre il già citato tariffario della curadia del 1249 stabilisce l'importo dei prelievi effettuati a seconda delle condizioni di trasporto del sale ai mercati cittadini. Fattori che incidono sulla variazione delle tariffe prelevate su ciascuna merce sono il quantitativo, stimato sulla base dell'unità di misura o del mezzo di trasporto (la dimensione del veicolo, se carro o barroccio, o il tipo di animale), la zona della città ove la merce è condotta (la piazza di S. Maria, altre aree della città), il periodo (se il trasporto avviene durante i giorni di mercato o delle fiere). Per ciò che concerne il sale si preleva un denaro pavese nel caso della «bestia honerata de sale» e condotta nella piazza di S. Maria; un pavese «et unum pugnum» di sale nel caso della bestia condotta in tempo di mercato o durante le fiere («in nundinis», «in feria»); «de carro vero salis» condotto «in feria» (la fiera di S. Eusebio, dal 25 luglio al 10 agosto) si prelevano due mine rase, e quattro denari pavesi se il carro è condotto al di fuori di questo periodo, «extra feriam»<sup>73</sup>.

---

diam», a un compromesso, «de facto salerie»: il vescovo accetta che il comune la mantenga per i successivi 4 anni, passati i quali «comune debeat eam laxare» (IL LIBRO ROSSO 1914, doc. 172 del 25 lug. 1200, pp. 159-63, alle pp. 161-162, citaz. nel testo a p. 60). Il compromesso non si rivelerà sufficiente, e nel 1219 interviene, su richiesta del vescovo Oberto, l'imperatore Federico II, il quale dichiara d'essere a conoscenza dell'illecita istituzione della salaria da parte degli eporediesi («cognovimus, quod vos contra emptionis et venditionis publicam libertatem quandam salariam in derogationem eiusdem ecclesie intra civitatem constituistis») e a tutela della chiesa ordina loro di smetterne l'esercizio («precipimus quatinus incontinenti a predictae salarie exercitio desistatis»: ACTA IMPERII 1880, doc. 155, pp. 130-131; cfr. MAINONI 2013, p. 60).

<sup>72</sup> STATUTI 1241, *Statuta et documenta nova*, doc. 77, col. 267: «nullus absque licencia potestatis portet vel ducat vel trahat seu portari vel duci vel trahi faciat ad inimicos seu ad partem inimicorum comunis Vercellarum [...] salem, blavam vel legumina vel alia victualia» (cfr. anche MANDELLI 1857-1861, vol. I, p. 291, vol. II p. 49).

<sup>73</sup> I BISCIONI 1934-2000, vol. II/1, doc. 131, pp. 216-223, citaz. alle pp. 220-223 (su questo stesso documento vedi sopra, testo in corr. della n. 11).

## 2.2. Il Trecento e gli incanti sulla gabella del sale

Mancano per la seconda parte del secolo fonti sull'evoluzione dell'imposta, ma possiamo ipotizzare che sia accaduto a Vercelli ciò che Patrizia Mainoni, ancora in una recente messa a punto, ha ipotizzato essere avvenuto con una certa sistematicità in tutte le città dell'Italia settentrionale. E dunque l'affermazione della «gabella salis» (in molte realtà contermini le prime attestazioni documentarie si collocano dalla metà del XIII secolo in poi)<sup>74</sup> e una progressiva centralità di questa entrata - è stato stimato che nel Trecento giunga fino a un quinto del totale dei redditi fiscali<sup>75</sup> - che nell'arco di un ventennio, a cavallo tra XIII e XIV secolo, passa da monopolio di vendita a obbligo d'acquisto: la gabella del sale non è più un'entrata fiscale variabile che dipende dal consumo, libero e incondizionato, del bene, venduto in regime di monopolio dal comune, ma piuttosto un'entrata predeterminata che viene ottenuta imponendo, a volte tanto ai cittadini quanto alle comunità del contado, altre volte solo al contado, l'obbligo di acquistare un certo quantitativo di sale («levare salem»), ad un prezzo prestabilito<sup>76</sup>. Contemporaneamente è attestata una seconda tendenza, giunta a compimento in certe realtà a inizio Trecento e in altre verso la metà del secolo: fra le due modalità di gestione delle entrate che si alternano sin dalla prima età comunale, ovvero l'appalto e la conduzione diretta, con gabellieri di nomina comunale (sistema prevalente nel Duecento), si afferma definitivamente quella dell'appalto<sup>77</sup>.

---

<sup>74</sup> La prima attestazione documentaria della formula «gabella salis» risale al 1255 a Pavia (BERTONI 2013, p. 81); al 1284 a Novara (MAINONI 2013, p. 64).

<sup>75</sup> BARBERO 2018, p. 9 e bibliog. cit.

<sup>76</sup> Sulla base di alcune realtà particolarmente documentate (Cremona, Bergamo) la Mainoni indica per questo processo gli estremi 1285-1305: MAINONI 2019, p. 27; MAINONI 2001, pp. 53, 58. I cambiamenti nell'esazione dell'imposta del sale sono dati che l'autrice considera in linea di massima estendibili all'intera Italia settentrionale, in quanto riconducibili a fattori di ordine generale: la dominazione di Carlo d'Angiò è «probabilmente modello» per la diffusione, a metà del XIII secolo, del monopolio di vendita (che a Vercelli abbiamo visto realizzarsi una prima volta su impulso del governo imperiale), mentre il passaggio all'obbligo d'acquisto dipende dal ruolo di Venezia quale monopolista del bene per la pianura padana: MAINONI 2019, p. 27; MAINONI 2001, pp. 49-50.

<sup>77</sup> Secondo Mainoni «l'affermazione definitiva del sistema degli appalti, coincidente con l'imposizione della gabella del sale come obbligo di acquisto, sembra accompagnare la scomparsa dei religiosi dalle amministrazioni comunali» (MAINONI 2019, pp. 26-27, citaz.

L'imposizione della gabella del sale come obbligo di acquisto è verificabile in realtà territoriali prossime a quella vercellese, come ad Alessandria, dove gli statuti di fine Duecento, «ut comune maius lucrum consequatur de gabella salis», e «ad evitandum fraudes», obbligano i cittadini e i distrettuali ad acquistare il sale («capere salem») in due rate annuali, metà a maggio e metà a novembre<sup>78</sup>, o a Novara, dove nel 1317 l'obbligo di acquisto, imposto dalla città alle comunità della curia superiore della Valsesia per un importo pari a 30 some di sale al mese, provoca l'insorgere di una causa conclusa con una sentenza («sentencia salis») di condanna per queste ultime<sup>79</sup>.

Per ciò che riguarda Vercelli sembra invece che l'obbligo di acquisto si affermi più tardi<sup>80</sup>, laddove il sistema dell'incanto è attestato per la prima volta già nel 1311, in un documento che fornisce anche, e sempre per la prima volta, le regole di gestione della gabella del sale (qui ancora identificabile con il monopolio comunale di vendita)<sup>81</sup>. Non è chiaro se la pratica dell'incanto costituisca una novità, a fronte di un periodo precedente di gestione diretta del comune: lo potrebbe suggerire l'insistito riferimento, nel documento, alla situazione di emergenza e al bisogno di reperire al più presto («sine mora») denari per le esauste casse comunali. Il sistema

---

a p. 27): nel caso vercellese la presenza di religiosi continua ad essere ipotizzata anche negli statuti di metà Trecento (vedi oltre, n. 110). Rimane possibile l'occasionale ritorno alla conduzione diretta quando non si trovavano acquirenti disponibili, ad esempio nei periodi dove le condizioni sfavorevoli (vedi la guerra, o le epidemie trecentesche) rendono troppo incerti i ricavi.

<sup>78</sup> MAINONI 2001, p. 51. L'articolo in questione degli *Statuta salis*, databili agli anni 1297-1300 e editi in POCHETTINO 1907, pp. 88-94, prescrive: «Item statutum est ad evitandum fraudes que quotidie committuntur per homines districtus Alexandriae et ut comune maius lucrum consequatur de gabella salis ultra alia penas, statutum et ordinatum est quod quelibet persona civitatis Alexandriae iurisdictionis et districtus teneatur et debeat capere salem vel capi facere ad saleriam comunis constitutam et secundum quantitatem et ordinata per statuta comunis ut supra infra tempora infrascripta, videlicet medietas totius salis quem capere debent per totum mensem novembris, et alia medietas per totum mensem madii» (p. 92).

<sup>79</sup> La causa verte «super eo quod queritur utrum dicta comunia et homines universsatis curie superioris vallis Sicide [...] teneantur a comuni Novarie recipere certam quantitatem salis scilicet somas triginta vel circha omni mense» e se Novara sia in diritto di imporre l'«impositio dicti salis secundum extimacionem et precium et ordinationem comunis Novarie»: BARONI 1981, doc. 20 del 7 mar. 1317, pp. 33-36, a p. 34.

<sup>80</sup> La prima attestazione è nella documentazione del 1378: vedi oltre, par. 2.4.

<sup>81</sup> ASCVc, Pergamene, b. 7, doc. 21 ott. 1311.

dell'incanto, dove i ricavi della gabella vengono anticipati - in tutto o in parte - da chi si assicura l'appalto, si afferma infatti proprio perché consente al comune entrate immediate e certe, a fronte delle incognite e dei tempi lunghi della gestione diretta<sup>82</sup>. Peraltro, se questa ipotesi fosse verificata, è interessante notare che diverse innovazioni fiscali avvengono a Vercelli in concomitanza con un periodo di governo imperiale: il monopolio comunale sotto Federico II nel Duecento, e ora l'incanto sotto il vicariato imperiale di Enrico VII.

In ogni caso il 21 ottobre 1311 vediamo i *sapientes* vercellesi, sollecitati da Aimon d'Aspremont, uomo dell'*entourage* di Filippo d'Acaia, che in quel momento governava per conto dell'imperatore anche Novara e Pavia<sup>83</sup>, deliberare l'incanto della gabella del sale, da esigere *more solito* alle condizioni specificate<sup>84</sup>. Ad appaltarla è, dopo una prima offerta di 1500 lire da parte di due dei *sapientes*, che poi sono i capi delle due *partes* cittadine, Riccardo Tizzoni e Simone Avogadro di Collobiano, Nicola *Rizius* detto *de Margaria* (forse antenato di quel Giacomo di Margaria, tesoriere vercellese, che nel secolo successivo sarà implicato in colossali truffe ai danni dell'erario sabauda), che si assicura il «pedagium gabelle salis» per 1500 lire di pavesi, ottenendo dalla credenza quale premio per il rilancio, secondo il meccanismo che abbiamo già visto nel dazio del vino, un donativo di 25 lire<sup>85</sup>.

---

<sup>82</sup> MAINONI 2019, p. 26. In certi casi l'appaltatore, dopo essersi aggiudicato l'incanto per una certa cifra, non versava alcuna somma di denaro al comune, semplicemente si accollava una parte delle sue spese: così a Torino, dove gli incantatori risultano pagare per conto del comune «salari di magistrati cittadini, stipendi dei maestri e del personale dello *Studium*, lavori pubblici, piccoli debiti del comune» fino a coprire l'importo dell'appalto (GRAVELA 2018, p. 238).

<sup>83</sup> RAO 2014, p. 99.

<sup>84</sup> ASCVc, Pergamene, b. 7, doc. 21 ott. 1311. Aimon d'Aspremont convoca i *sapientes* del comune di Vercelli (11 individui compresi Riccardo Tizzoni e Simone Avogadro, capi delle *partes* cittadine) «super inveniendō modo et via per quos dictus d. vicarius aliquam pecuniam possit habere et recuperare per se et soldatis suis, cum ad presens in comuni nulla sit pecunia». Si decide che il vicario debba eleggere quattro *sapientes* che esaminino le entrate cittadine e decidano in merito: questi ultimi, ovvero Vitale *de Iudicibus*, Martino *de Montonario*, Benedetto Ferraroto e Giacomo *de Scutariis*, «ordinaverunt et providerunt pedagium gabelle salis incantari et vendi debere per annum unum colligendum et percipiendum more solito [...] et super pedagio ipso ordinamenta fecerunt».

<sup>85</sup> ASCVc, Pergamene, b. 7, doc. 21 ott. 1311: «In ipsa credencia incantatum fuit pedagium

### 2.3. Le regole della gabella del sale e gli ufficiali della “*saleria communis*”

Gli *ordinamenta* della gabella, elencati nello stesso documento, sono in sostanza una serie di norme tese a garantire il monopolio comunale del sale, che poteva essere acquistato solo nella “gabella” o “*saleria*”, situata in una parte del broletto del comune<sup>86</sup>, e al contempo la possibilità di verificare, tramite una serie di vincoli che coinvolgevano anche le autorità comunali del distretto, il rispetto di questa prerogativa. Si stabilisce dunque che tutti, in città e nel distretto, debbano approvvigionarsi alla gabella del comune (art. 1)<sup>87</sup>, e nessuno, in città o nel distretto, può tenere una gabella del sale di qualunque entità - dal che si deduce che in questo momento con gabella non si intende nient'altro che lo spaccio del sale (art. 2)<sup>88</sup>. È vietato trasportare sale nel distretto o in città se non alla gabella, e nessuno può tenere sale in casa se non quello della gabella comunale (art. 3)<sup>89</sup>. In qualunque borgo o villa del distretto non si deve tenere la gabella del sale se non con il sale proveniente dalla gabella del comune (art. 4)<sup>90</sup>, e nessun comune dei borghi e delle ville del distretto deve permettere che si venda sale nella propria località, a meno che il venditore non sia in grado di dimostrare ai consoli con

---

gabelle salis, quod domini Ricardus de Tizionibus et Symon de Colobiano posuerant ad libras 1200 ut superius est scriptum ad hoc ut si quis plus dare vellet illud haberet pro utilitate eius comunis et hoc pro anno venturo ab hodie in antea sub illis statutis reformationibus et ordinamentis que facta sunt super ipsa gabella [...]. Quod pedagium d. Nicolaus Rizius dictus de Margaria incantavit et posuit ad libras 1500 pro quo incantu prefatus iudex de voluntate credencie sibi promissit de avere comunis Vercellarum libras 25 pp.».

<sup>86</sup> Vedi oltre, par. 2.3.

<sup>87</sup> ASCVc, Pergamene, b. 7, doc. 21 ott. 1311: «omnes homines civitatis et districtus Vercellarum teneantur et debeant capere salem quo uti voluerint ad gabellam comunis sive de sale capto et pedagiato ad ipsam gabellam et non alibi».

<sup>88</sup> Sotto pena di 50 lire di pavesi per ciascuna volta e la perdita del sale «nullus civitatis et districtus Vercellarum aut aliunde [...] audeat vel presumat in civitate vel extra tenere vel habere gabellam salis in parva vel magna quantitate nisi de sale capto et pedagiato ad gabellam comunis».

<sup>89</sup> Sotto pena di 10 lire di pavesi per staio di sale, da infliggere *pro rata* al conducente e al ricevente, e la perdita del bene e delle bestie da trasporto: «nullus debeat ducere salem alicubi in civitate vel districtu Vercellarum nisi ad gabellam comunis Vercellarum nec aliquis suscipere salem in eius domo nisi solum modo de sale capto et pedagiato ad ipsam gabellam».

<sup>90</sup> Sotto pena di 100 lire di pavesi per ciascuna villa o borgo, e 25 per ciascun console che l'ha consentito: «in aliquo burgo vel villa districtus Vercellarum non fiat gabella salis in parva vel magna quantitate nisi solum modo de sale capto et pedagiato ad gabellam predictam».

un atto pubblico redatto dal notaio della gabella e bollato dei pedaggiatori che il sale proviene dalla gabella del comune di Vercelli (art. 5)<sup>91</sup>. Nessuno può tenere sale in casa, anche quando si tratta di sale della gabella, per più di un anno (art. 6)<sup>92</sup>. I rivenditori al minuto non possono vendere a qualcuno un quantitativo di sale superiore a un quartarone (art. 7)<sup>93</sup>, e sono prescritti, a carico del vicario, controlli mensili presso le case dei rivenditori di sale per verificare che il sale lì conservato provenga dalla gabella (art. 8)<sup>94</sup>. Il notaio del comune di Vercelli che compila la carta di vendita del sale per il rivenditore deve inserire nello scritto il nome di quest'ultimo, e lo scritto che non contiene questo dato non deve ricevere il bollo di certificazione del pedaggiatore (art. 9)<sup>95</sup>. Nessuno può vendere sale nella detta gabella, e chi vi compra il sale deve portarlo fuori dai magazzini e dal broletto il giorno stesso o quello successivo (art. 10)<sup>96</sup>. Nessuno può essere considerato "rivenditore" se non colui che vende al minuto fino a un massimo di un quar-

---

<sup>91</sup> Sotto pena di 100 lire di pavesi per ciascuna villa o borgo: «comunia burgorum et villarum districtus Vercellarum nullo modo permittant vendere in eorum locis aliquem salem nisi venditor seu ductor ipsius salis hostendent per publicum instrumentum factum per notarium salerie comunis et bullatum per pedagerium ipsius gabelle consulibus loci ipsum salem quem duxerint seu vendere voluerint cepisse et pedagiasse ad gabella supradictam». Il documento d'acquisto dev'essere lasciato dal *ductor* o *venditor* ai consoli del comune sotto pena di 10 lire per ciascuna volta.

<sup>92</sup> Sotto pena di 10 lire e perdita del sale: «nullus civitatis et districtus Vercellarum vel eciam aliunde audeat vel possit tenere in eius vel alterius domo aliquem salem eciam gabellatum ad gabellam comunis ultra annum unum».

<sup>93</sup> Sotto pena di 10 lire: «nullus revenditor possit ullatenus vendere salem alicui persone ultra quartaronum unum».

<sup>94</sup> I controlli sono a carico del vicario, il quale deve «mittere quolibet mensse de sua familia ad domum omnium revendorum salis civitatis Vercellarum ad inquirendum et in scriptis redigendum totum illum salem quem habebunt in eorum domibus vel alibi» affinché si sappia se il sale proviene dalla gabella.

<sup>95</sup> Sotto pena di 10 lire: «notarius qui fecerit scriptum alicuius salis venditi alicui persone per aliquem revenditorem salis teneatur ponere et in illo scripto nomen illius revendoris a quo emptus fuerit ipse sal [...] et pedagerius salis illud scriptum in quo non esset nomen revendoris bullare non debeat ullo modo».

<sup>96</sup> Sotto pena di 10 lire di pavesi e la perdita del sale: «nullus civitatis vel districtus Vercellarum possit vendere vel vendi facere aliquem salem in gabella comunis, et si quis civis vel districtualis Vercellarum emerit aliquem salem in dicta gabella teneatur ipsum salem portare facere extra gabellam et brolectum comunis ea die qua emerit ipsum vel sequenti die usque terciam».

tarone e non di più alla volta (art. 11)<sup>97</sup>. Se il misuratore del sale nominato dal comune di Vercelli o al quale sarà venduto l'ufficio non è presente nella gabella sia consentito a chi deve comprare e vendere ricorrere a qualcun altro (art. 12)<sup>98</sup>.

I gabellieri vercellesi coprivano tutto il distretto tradizionale fra Po, Dora e Sesia (comprese le terre della chiesa, dunque, ma escluse le terre soggette al marchese di Monferrato, dove in questi stessi anni risulta, a Trino, un altro tipo di gestione della «gabella salis»<sup>99</sup>), e queste stesse regole sono ancora attestate nel 1326, quando in un momento di forti tensioni fra le *partes* cittadine, sfociate infine nell'esilio dei guelfi, un'estemporanea «gabella salis» è attivata e incantata a Biella, centro principale della signoria vescovile, per le sole terre episcopali, e ricalcando sostanzialmente le norme vercellesi<sup>100</sup>. Nel frattempo la documentazione comunale attesta,

---

<sup>97</sup> «Et nemo intelligatur esse revendor salis nisi illi solum modo que vendunt seu revendunt salem ad minutum silicet quartinam, quartinum, medium quartinum, medium quartarum et quartarum et non ab inde supra una vice».

<sup>98</sup> «quociuscumque mensurator salis electus seu cui illud officium venditum est per comune non fuit inventus in ipsa gabella liceat emptori et venditori illum salem quem emerunt et vendiderunt tunc temporis mensurare et mensurari facere cui et quibus voluerint de quo sale tunc mensurato dictus mensurator electus ut supra nichil petere vel recipere possit».

<sup>99</sup> Nell'atto del 23 gen. 1312 con cui il marchese di Monferrato conferma al comune di Trino i patti stretti con i predecessori un articolo prevede la possibilità per gli abitanti di fare la gabella del sale: «Item statutum est quod cuilibet de Tridino sit licitum facere gabellam salis dum modo non sit prohibitum eis per dictum dominum marchionem et comune Tridini» (BUFFO 2013, doc. 14, p. 63). Più avanti, nel 1357, un accordo fra il marchese e il comune di Casale contempla la concessione, fra l'altro, della gabella del sale: CONTI 1938-1941, vol. 3, p. 167.

<sup>100</sup> I consoli del comune «fecerunt venditionem et datum [...] de gabella salis que fit in Bugella» a Guglielmo Villano e Pietro de Lerea, e uno dei capitoli lascia intendere che il provvedimento fosse stato preso in conseguenza della guerra civile che si era aperta nel Vercellese, tanto che gli incantatori avrebbero potuto interrompere il loro ufficio «adveniente pace generali in civitate Vercellarum et episcopatu»: SELLA - GUASCO DI BISIO - GABOTTO 1908, doc. 38 dell'8 nov. 1326, pp. 275-81 (sul 1326 come anno di scontri e lotte fra le *partes*: NEGRO 2020, pp. 58-59). Per avviare la «gabella salis», accensata per 395 fiorini d'oro, gli incantatori dovranno nominare ufficiali per tutte le operazioni necessarie alla gestione dell'ufficio («officialia [...] ad mensurandum et superstandum et scribendum vel ad aliud operandum in dicta saleria», p. 277), e il loro operato sarà mensilmente controllato dai consoli, che sono tenuti ogni mese a «ire ad dictam gabellam ad videndum salem et inquirendum si pacta et ordinationes facta super ipsa saleria observantur» (p. 277); gli stessi consoli sono tenuti su richiesta dei *gabellatores* a controllare i rivenditori di sale al minuto per controllare che non vendano sale non gabellato («teneantur inquirere salem ad petitionem gabellatorum

secondo una prassi generalmente diffusa<sup>101</sup>, la cessione della gabella del sale<sup>102</sup>, come anche degli uffici ad essa collegati (notaio, misuratore)<sup>103</sup>, a privati come mezzo per rientrare dei mutui fatti al comune (all'atto della stipula il mutuo viene approvato dalla credenza "super" il tale o il tal'altro ufficio o dazio).

La situazione delineata da questi regolamenti chiarisce che quello che abbiamo chiamato monopolio comunale della vendita del sale prevede in

---

ad domum rivenditorum [...] ad sciendum si haberent vel tenerent salem qui non fuisset gabellatus», p. 280); vi è divieto di colorare il sale («nulla persona debeat ducere salem in Bugellam sofisticatum de alio colore quam de suo naturali»), e chiunque nelle terre della chiesa voglia acquistarlo dovrà farlo alla gabella di Biella (tutti i «volentes emere salem in Bugella seu super terra ecclesie Vercellensis teneantur et debeant ipsum salem emere et accipere ad gabellam predictam dicti comunis Bugelle seu de sale gabellato et empto a gabellatoribus», p. 278); nessuno può tenere una gabella del sale «in parva vel in magna quantitate super territorio Bugelle nec super terra ecclesie Vercellensis nec super aliqua terra stante super protectione vel districtu domini episcopi Vercellensis» (p. 278) se non quella ordinata dal comune di Biella, e nessuno possa «ducere salem [...] per aliquam partem terre ecclesie Vercellensis vel districtus a Castelleto superius et a civitate Yporegia superius et a Magnano superius» se non alla gabella di Biella (p. 278).

<sup>101</sup> Le entrate fiscali del sale, particolarmente sicure e garantite, sono quelle più soggette a questa dinamica: MAINONI 2019, p. 25.

<sup>102</sup> La prassi di contrarre mutui sopra la gabella del sale è praticata almeno dal 1301: nel 1325 Guala di Sonomonte attesta di aver ricevuto la restituzione delle 214 lire di pavesi che 24 anni prima il defunto fratello Filippo aveva prestato al comune di Vercelli e «pro quo debito eidem obligata erat gabella salis ut apparet per cartam factam Francessium de Mussis notarium anno corrente MCCCCI» (ASCVc, Pergamene, b. 8, doc. 13 feb. 1325). Vedi anche doc. del 17 sett. 1317 in ASCVc, Pergamene, b. 7: Pietro Crossa effettua un mutuo di 147 lire 6 soldi e 8 denari al comune di Vercelli, che promette di rifondere il denaro nei due anni successivi, e «pro gratia interesse et dono» concede allo stesso la gabella del sale (vengono elencate nel documento le stesse norme di gestione del 1311).

<sup>103</sup> Vedi ad es. doc. del 4 apr. 1313 (ASCVc, Pergamene, b. 7) dove la cessione degli uffici della gabella a Uberto *de Vassallis* compensa un mutuo di 156 lire effettuato al comune per pagare i vicari imperiali Ugone di Brisiacho e Ubertino de Lando e i soldati di quest'ultimo («Cum d. Ubertus de Vassallis civis vercellensis mutuo dedisset comuni Vercellarum pro solutionibus faciendis dominis Ugoni de Brisiacho et Ubertino de Lando olim vicariis civitatis Vercellarum et soldatis ipsius d. Ubertini tam equitibus quam peditibus libras 30 denariis papiensium super officio mensuratoriorum salis, et libras 126 papiensium super officio notarii salerie ita quod ipse d. Ubertus pro gratia dictorum creditorum haberet et teneret et goldiret dicta officia et exerceret ea vel exerceri faceret sibi liceret per alios ab eo eligendo dum modo sint de collegio notariorum de Vercellis ad ipsius liberam voluntatem habendo et percipiendo ex eis et quolibet ipsorum salaria, luca, honores et utilitates consuetas tamdiu quamdiu dicte pecunie quantitates sibi non forent redente vel solute» (cfr. analogo atto del 1317 in altra pergamena cucita alla precedente; e cessione dei crediti «in predicto officio mensuratoris salis» del 9 ag. 1333 in ASCVc, Pergamene, b. 8, a Giovannino de Palestro figlio del fu Andrea).

realtà una libera compravendita del sale, che ha come unico vincolo il fatto di passare obbligatoriamente, prima di ogni transazione, dai magazzini cittadini, dove viene registrato ed esce solo se munito dei contrassegni comunali. Ai magazzini, come ci informano gli statuti vercellesi del 1341, coloro che vogliono vendere il sale alla gabella cittadina<sup>104</sup> o acquistarlo per rivenderlo a loro volta (i «rivenditores» al minuto)<sup>105</sup> incontrano negli orari prescritti<sup>106</sup> i tre ufficiali comunali addetti alla «saleria communis»: ovvero un sovrintendente («superstans salerie»), che deve far scrivere al notaio sul libro apposito («in libro salerii») tutte le quantità di sale venduto, in ingresso e in uscita<sup>107</sup>, il «notarius salerie» nominato dal comune (e che detiene il monopolio sugli atti che riguardano il sale)<sup>108</sup>, e un addetto alle misure, il

---

<sup>104</sup> Un articolo degli statuti prevede che i forestieri possano portare il sale in gabella e tenercelo fino a quando l'hanno venduto: cittadini e distrettuali non possono tenere il sale in gabella per più di due giorni «fores (sic) vero possint ibi tenere salem quem ducent in dicta saleria ad eorum voluntatem quousque illum vendiderint» (HEC SUNT STATUTA 1541, f. 50r).

<sup>105</sup> Oltre che negli *ordinamenta* visti sopra, i rivenditori sono citati anche negli statuti, dove è fatto loro divieto, da settembre fino a tutto dicembre, di acquistare sale dalle 3 di venerdì fino al tramonto di sabato («Item quod nullus revenditor possit emere salem inter kalendas septembris et nativitatem domini ab hora nona diei veneris usque ad vespervas diei sabbati» (HEC SUNT STATUTA 1541, f. 50r).

<sup>106</sup> Gli ufficiali devono presentarsi al palazzo comunale due volte al giorno «horis consuetis», ovvero al mattino e dopo le tre del pomeriggio: l'entrata e l'uscita degli ufficiali comunali è regolata da un apposito suono della campana, «quando campana pulsabitur pro officialibus» (HEC SUNT STATUTA 1541, f. 177rv).

<sup>107</sup> Nel giuramento del sovrintendente: «iuro quod scribi faciam in libro meo omnes quantitates salis qui vendetur in saleria tam in introitu quam in exitu» (f. 177r, analoga espressione nel giuramento del notaio al f. 177v). Il sovrintendente deve anche controllare che il notaio non sia remunerato per il suo ufficio se non secondo quanto stabilito dagli statuti, nonché impedire che qualcuno nella gabella compri il sale per poi rivenderlo nella gabella stessa («nec emam nec emi permittam per aliquam personam in gabella communis aliquem salem causa revendendi in dicta gabella», f. 177r; così nel giuramento del sovrintendente, formula analoga nel giuramento del misuratore: «si emero salem aliquem in gabella illum salem non vendam in gabella predicta et ipsum salem de gabella predicta extrahi faciam ipsa die vel sequenti qua ipsum emero», f. 177v).

<sup>108</sup> Il notaio della saleria, l'unico che può scrivere gli atti relativi al sale (ma sempre in presenza del gabelliere), deve scrivere nel libro le quantità di sale, vedi nota precedente. Non prende uno stipendio, ma un tanto per ogni atto, in proporzione al quantitativo di sale («pro rata secundum quantitatem salis») e con importi maggiori per il sale esportato: «et habeat notarius pro scripto salis pro carro si ducatur extra districtum Vercellarum sol. duos [...] et si ducatur in districtu sol. unum» (HEC SUNT STATUTA 1541, f. 50r).

«mensurator salis»<sup>109</sup>. Un articolo prevede ancora, forse con riferimento a una fase precedente, che in alternativa all'incanto si debba mettere a capo della *saleria*, nel ruolo di gabelliere e pedaggiere, un religioso<sup>110</sup>.

Le informazioni sulle modalità di rifornimento della gabella cittadina, che gli statuti ribadiscono essere l'unica ammessa nel territorio vercellese<sup>111</sup>, sono poche e lacunose. Il mercato di riferimento di Vercelli è sin dalla fine del Duecento e poi ancora nel Trecento quello di Pavia, che fa da intermediaria per il sale proveniente prima da Venezia e, successivamente, da Genova<sup>112</sup>. Una causa del 1342 vede due «gabellatores salis civitatis Vercellarum», Bernabò Cocorella e Giacomo Vialardi di Verrone, contrapposti al comune di Pavia, accusato di aver sequestrato loro ingiustamente 24 sacchi di sale di 9 staia l'uno mentre transitavano sul territorio di Frassineto: la controversia è risolta a Milano per volere di Luchino Visconti, signore di entrambe le città, e il tono sintetico del documento non consente di approfondire il contesto di questi avvenimenti, al di là della condanna inflitta ai pavesi, ma pare confermare il coinvolgimento strutturale di questa città

---

<sup>109</sup> Il misuratore deve giurare di compiere correttamente le misure («mensurare legaliter salem quando mensurabo»), il che significa anche evitare nelle varie operazioni di lasciar cadere apposta una parte del sale per terra, così da poterlo poi prendere a danno della persona che l'ha portato: f. 177v, «non accipiam per me vel submissam personam aliquam scopaturam vel remansam salis in dicta gabella nisi de voluntate illius cuius fuerit dictus sal. Et si scopaturam vel remansam aliquam habuero illum salem extraham de ipsa gabella ipsa die vel sequenti».

<sup>110</sup> «Item quod super saleria et gabella salis teneatur unus religiosus civitatis Vercellarum vel alius bonus homo pro gabellerio et pedagerio dummodo non vendatur ad incantum per comune Vercellarum» (HEC SUNT STATUTA 1541, f. 50r).

<sup>111</sup> HEC SUNT STATUTA 1541, f. 15r: compito inderogabile del podestà è «prohibere modis omnibus quibus poterit ne gabella salis aliqua vel alterius negotiationis teneatur extra civitatem Vercellarum», e che «sal et negociationes que venerint de ultra Padum veniant ad civitatem Vercellarum».

<sup>112</sup> Genova e Venezia si spartiscono i rifornimenti di sale nell'Italia padana (MAINONI 2001, p. 48, n. 38) e Vercelli, situata ai confini fra Piemonte e Lombardia, si trova all'incrocio tra le due rispettive aree di mercato, il che spiega l'oscillazione che vediamo tra XIII e XIV secolo. Quando Venezia, favorita dal controllo del transito sul Po, si afferma come monopolista per larga parte dell'area padana, impone le proprie regole e un sistema di distribuzione a gerarchia piramidale: Venezia rifornisce direttamente solo alcuni centri urbani, i quali a loro volta fungono da punto di distribuzione per altre città (MAINONI 2001, pp. 50-51). A fine Duecento Vercelli risulta acquistare a Pavia sale veneziano (ivi, p. 51), mentre a metà Trecento, sempre da Pavia, sale genovese (ivi, p. 75).

nelle dinamiche di rifornimento vercellese del sale<sup>113</sup>. Si tratta di dinamiche non del tutto spontanee ma governate da fattori sovralocali: gli accordi commerciali di Genova e Venezia, dalle quali dipende il rifornimento di larga parte dell'Italia centro-settentrionale, così come la gravitazione di Vercelli su Milano (diventata poi soggezione definitiva nel 1335) limitano molto i margini di manovra della città in merito all'acquisto del sale: gli appaltatori vercellesi lo sperimentano nel 1348, quando Luchino Visconti, che in quel momento è in trattativa con Venezia per un nuovo accordo commerciale inerente l'approvvigionamento di sale<sup>114</sup>, fa «devetum [...] in Vercellis quod ementes gabellas salis non debeant uti alio sale quam de sale veneto»<sup>115</sup>. Pare che a tutela dell'accordo veneziano il divieto sia stato contemporaneamente esteso (e in forma ancora più esplicita: divieto di acquistare sale genovese) a tutte le città del dominio<sup>116</sup> anche se sembra di poter dire che nel caso di Vercelli non si fosse trattato di una generica mossa preventiva, ma di un intervento teso a modificare una situazione di fatto: nel 1348 il sale che, sempre attraverso il mercato pavese, arriva a Vercelli è con tutta probabilità sale genovese. Sappiamo infatti che solo pochi anni prima, nel 1343, si era costituita una società mista fra pavesi e genovesi, e grazie agli accordi stretti in quell'occasione i primi, oltre ad ottenere un prezzo agevolato per il sale sul mercato di Genova, si erano garantiti da parte dei genovesi la tutela dei loro affari nell'Alessandrino e nel Monferrato, nel Novarese e nel Vercellese<sup>117</sup>.

---

<sup>113</sup> ASCVc, Pergamene, b. 8: sentenza del 14 dic. 1342, «declaramus comune Papie sive officiales ipsius indebite et iniuste accepisse sive accepi fecisse comuni sive gabellatoribus comunis Vercellarum predictos sachos 24 salis star. 9 pro quolibet sacho». Troppo pochi gli elementi per capire il senso delle prove documentarie prodotte dalle parti, tra le quali: un libro di testimonianze e un diploma imperiale per Pavia, mentre Vercelli presenta uno strumento di rappresaglia, l'atto di dedizione a Vercelli dei *domini* di Frassineto, una condanna a carico di Emanuele dei *domini* di Frassineto, l'investitura del vescovo di Vercelli al podestà di Vercelli, due privilegi imperiali di Ottone e Enrico, la vendita della giurisdizione vescovile al comune di Vercelli del legato papale Gregorio di Montelongo del 1243.

<sup>114</sup> Il trattato ne rinnova uno precedente, del 1317, che già vincolava Milano a rifornirsi da Venezia: MAINONI 2019, p. 29; MAINONI 2001, p. 72.

<sup>115</sup> GIOFFRÉ 1958, p. 30.

<sup>116</sup> Così MAINONI 2019, p. 29.

<sup>117</sup> GIOFFRÉ 1958, p. 31. L'accordo, siglato il 4 giugno 1343, è concluso tra due società che appaltano la gabella del sale di Milano (quella genovese rappresentata da Galeotto di Usodimare, quella pavese da Airaldo Lanario), e contiene anche una clausola sugli oneri di

## 2.4. La fine del Trecento e i *libri impositae salis*

Finora abbiamo incontrato nella trattazione fonti normative, fonti giuridiche, appalti: a completamento di questo variegato panorama è ora di vedere, spostandoci cronologicamente alla seconda metà del secolo, un *liber impositae salis*, ovvero la tipologia di registri che venivano prodotti in serie, da chi gestiva la gabella vercellese, per tener conto anno per anno della riscossione delle entrate<sup>118</sup>. Il più antico conservatosi risale al 1378, ed è importante evidenziare che a questa data è già avvenuto, nel funzionamento della gabella del sale, il passaggio all'acquisto forzoso, cioè al sistema che prevede di imporre a tutti i contribuenti un certo quantitativo di sale da acquistare obbligatoriamente a prezzo predefinito. Ogni *liber* viene predisposto dal comune con l'elenco di tutti coloro che devono acquistare il sale in quell'anno - nel caso vercellese la gabella ricade sulle comunità del contado e sulle famiglie nobili della città e del distretto (cfr. tab. 3) - e viene consegnato dall'archivista all'incantatore all'atto dell'incarico, quale base per esigere l'imposta<sup>119</sup>.

Il calcolo della quantità di sale che ogni comunità e ogni nobile deve acquistare è fatto tenendo conto almeno in parte della capacità contributiva<sup>120</sup>, ed è chiaro che in tal modo la gabella del sale si avvicina molto a

---

trasporto del sale, che nel caso di quello condotto a Vercelli erano pari a due soldi e 11 denari di imperiali per moggio. La società, che avrebbe garantito ai pavesi non solo l'egemonia sul Piemonte orientale ma anche - dopo l'accordo coi Visconti - nel comitato milanese (mentre una clausola garantiva ai genovesi libertà di commercio nell'astigiano) era di durata triennale ma, visto l'ordine visconteo citato sopra, fu probabilmente rinnovata.

<sup>118</sup> Su questa serie: FERRARI 2001, p. 231 sgg.

<sup>119</sup> Questi passaggi di documentazione, che riguardano non solo la gabella del sale ma varie altre imposte, erano debitamente registrati in appositi fascicoli detti *Signorum libri* (si è conservato il registro 1391-1395). Della singola consegna si specifica la data, il nome dell'archivista che ha consegnato il registro, il nome della persona cui è stato dato e dell'eventuale incantatore, e alcuni dati identificativi del documento (in genere, ed è così anche per i *libri impositae salis*, vedi f. 26r e seguenti, si indica il numero di pagine e il disegno - una croce, una campanella, una farfallina, una testa - che li contraddistingue).

<sup>120</sup> Vari sono i criteri con cui il quantitativo di sale da acquistare viene determinato. In genere convivono fianco a fianco, a seconda della città e del periodo, sistemi più grossolani ed iniqui - un tot per famiglia o sulla base del numero di individui, cioè "a bocca" - ed altri che, sulla base dell'estimo, istituiscono una proporzionalità rispetto al patrimonio: MAINONI 2001, pp. 42, 59-60. È importante segnalare che quasi sempre si istituiscono sistemi diversi per l'esazione in città e in campagna: ad esempio Padova prevede un sistema per estimo in città, e per famiglia nel contado, anche se per il contado si è verificato che la tendenza generale è di

un'imposta diretta<sup>121</sup>, con tutto ciò che questo comporta anche a livello di percezione comune: la tassazione del sale non si colloca più a monte, a contatto con la platea relativamente ristretta di coloro che lo commerciano, ma diventa una presenza capillare e diffusa sul territorio, coinvolgendo un centinaio di famiglie nobiliari e gli abitanti di altrettante ville e borghi del contado. Ogni registro, dopo un'introduzione che condensa i dati essenziali della "gabella salis" (o "talea salis", come viene chiamata in alcuni registri) di quell'anno (nome di chi l'ha incantata, durata, a volte prezzo del sale per ciascuna unità di misura<sup>122</sup>), li elenca specificando per ognuno il quantitativo di sale acquistato: l'importo, che oscilla da un massimo di 9 quartaroni (Sostegno) a un minimo di un coppo per le località più piccole<sup>123</sup>, indica il sale da ritirare ogni mese, e infatti a fianco della località vengono elencate

---

stabilire l'importo spettante alla singola comunità, per poi lasciare al governo locale la scelta su quale criterio adottare per ripartirlo fra gli abitanti (ivi, p. 61). Quest'ultimo è il sistema attestato anche a Vercelli: cfr. seconda parte, par. 2.

<sup>121</sup> Sulla natura ambigua della gabella del sale: BARBERO 2018, p. 9. La similitudine con le imposte dirette pare accentuarsi con l'andare del tempo, visto che alla fine del Trecento sono attestati casi in cui viene addirittura eliminato l'obbligo d'acquisto, e la gabella del sale diventa una tassa diretta «sine dando aliquem salem» (MAINONI 2001, p. 71).

<sup>122</sup> Le misure che incontriamo per l'esazione del sale sono il quartarone (che corrisponde a 1 quarto dello staio, e che fu a un certo punto ingrandito: HEC SUNT STATUTA 1541, f. 23), e il coppo (16 coppi fanno un quartarone). I registri possono essere di due tipi: quelli che contengono tutte le ville e tutti gli individui che devono acquistare il sale (in genere il registro è diviso in tre sezioni: nell'ordine le ville del contado, i nobili della città divisi per vicinia, e quelli del distretto divisi per località), e quelli che contengono solo gli insolventi (ai quali si applica la pena del quarto). In entrambi i casi il registro comincia con un proemio con i dati essenziali citati nel testo. Ad esempio il proemio del registro del 1378, che riguarda solo gli insolventi, afferma che il comune di Vercelli ha incantato la gabella del sale "non levato" a Nigro de Lonate di Novara, abitante a Vercelli, per 10 mesi, dal marzo al dicembre 1378, e che la gabella sarà esatta in città e nel contado in ragione di 2 lire, 2 soldi e 8 denari per ciascun quartarone di sale, e di soldi 2 e denari 8 per ciascun coppo.

<sup>123</sup> Osservando gli importi della *gabella salis* negli anni '90 del Trecento (tab. 3) troviamo fra le tassazioni più alte comunità come Gattinara, Cavaglià, Trivero, Cossato, che alla fine degli anni '20 del Quattrocento, quando disponiamo di dati demografici abbastanza sistematici da restituire una gerarchia fra i centri del distretto, risultano fra le più popolate (vedi la tabella 10, col. 2a in NEGRO 2019, p. 446 sgg.). Vi è dunque certamente un rapporto fra l'importo della tassa e la dimensione demografica della singola villa, ma alcune anomalie (Sostegno, che deve acquistare l'importo più alto in assoluto, non è certo la comunità più popolosa del Vercellese, e Bioglio, comunità di grosse dimensioni, è collocata a un livello medio basso, con i suoi 2 quartaroni e 4 coppi di sale) fanno pensare che siano stati utilizzati più criteri nello stabilire l'entità del sale da acquistare (forse il criterio misto - demografia e ricchezza - attestato altrove: vedi sopra, n. 120).

le cifre esatte mese per mese («habuit die ultimo februarri pro dicto mense quartaronos ...», «habuit die ultimo marcii pro dicto mense quartaronos ...», e così via)<sup>124</sup>.

## **Parte seconda. La ricaduta sul territorio: il sistema di Borgo d'Ale**

### **1. Il sistema degli incanti**

Il *Liber incantuum* di Borgo d'Ale permette di integrare e ampliare notevolmente la prospettiva emersa dalla documentazione cittadina che abbiamo analizzato sinora. La sua redazione comincia come abbiamo visto nel 1367, un decennio avanti rispetto alle prime attestazioni dei *libri impositae salis* e dei dazi del vino “taliati” sulle comunità del distretto: il che significa che il sistema degli incanti del comune vercellese era attivo e funzionante, nelle medesime forme che abbiamo visto sopra, anche nel pieno del conflitto. La seconda importante acquisizione è che il sistema di incanti cittadino - per ciò che concerne i due cespiti principali della gabella del sale da una parte e del dazio della carne e del vino dall'altra - ha un corrispettivo speculare a livello della comunità rurale. In altre parole anche Borgo d'Ale fa fronte agli oneri fiscali con un articolato sistema di incanti, le cui tempistiche sono dettate dalle richieste cittadine: queste prevedono per gli incantatori il versamento delle somme a rate mensili, e ogni mese il comune di Borgo d'Ale mette all'incanto la sua quota mensile del dazio del vino e della gabella del sale. Così, per fare un esempio, nell'ottobre 1367 abbiamo il 18 l'incanto delle taverne e della beccaria, il 25 quello del sale; a novembre il 7 l'incanto del vino e della carne, il 25 quello del sale, e così via<sup>125</sup>. Fermo restando che le esigenze locali e la molteplicità delle imposizioni cittadine - per le fortificazioni, i carriaggi, le custodie - fanno sì che le riunioni della credenza siano solitamente a cadenza ancora più breve, grosso modo settimanale: scaglionate lungo i mesi che abbiamo citato riscontriamo riunioni della credenza per una serie di altri obblighi di

---

<sup>124</sup> Così nel registro 1385/1389 (altre volte la dicitura è meno precisa e indica solo il mese della riscossione: «habuit pro mense februarri ...»).

<sup>125</sup> Il *Liber incantuum* non ha numerazione dei fogli, si fa dunque riferimento ai singoli atti con la loro data (tranne alcune eccezioni, in particolare verso la fine del registro, gli incanti sono in ordine cronologico).

cui alcuni incantati - come il fodro (25 ottobre, 17 novembre), e i trasporti del vino a Pavia e a Vercelli (22 novembre) -, altri semplicemente deliberati dalla credenza, come il pagamento al vescovo dei *novalia* (7 novembre), e le custodie locali (13 novembre).

Prima di esaminare nello specifico queste tipologie di imposizioni vediamo i dati che accomunano tutti gli incanti. La struttura è quella di un verbale dalla forma ripetitiva e standardizzata. In esordio una frase che richiama la delibera della credenza («*Ordinatum fuit per totam credenciam comunis Burgi Alicis*»), seguita dalla tipologia di esazione o obbligo messi a incanto: può essere il vino e la carne: «*quod ponatur ad incantum taberne et becarie*»<sup>126</sup>; il sale, di cui si precisa sempre il mese di riferimento: «*quod ponatur ad incantum salem dicti mensis octobris*»<sup>127</sup>; un fodro («*quod ponatur ad incantum fodrum unum solidorum 43 pro libra*»<sup>128</sup>), che è anch'esso qualificato spesso come “il fodro di questo mese” («*quod ponatur ad incantum fodrum unum dicti mensis marcii*»<sup>129</sup>); o ancora una fornitura che è stata “taliata” per un certo quantitativo alla comunità: «*quod ponatur ad incantum staria centum sicalis que taliata est hominibus Burgialicis*»<sup>130</sup>; i trasporti per il signore e il suo esercito: «*quod ponatur ad incantum carra tria causa eundi Papiam*»<sup>131</sup>, «*carra quatuor [...] causa ducendi vinum domini d. nostri Galeazi Vizecomitis*»<sup>132</sup>; «*carra duo cum duobus butallis causa eundi [...] ad exercitum domini nostri domini Galeacii Vizecomitis*»<sup>133</sup>; le misure da segnare secondo le direttive cittadine: «*quod ponatur ad incantum mesure ad signendum hoc est ceberum unum, quarteronum unum, et stateram unam*»<sup>134</sup>; lo scavo di un tratto del fossato della cittadella viscontea: «*quod ponatur ad incantum perticas duas fossati quod debeant*

---

<sup>126</sup> Vedi ad es. *Liber incantuum*, incanto del 2 mag. 1368.

<sup>127</sup> Vedi ad es. *Liber incantuum*, incanto del 25 ott. 1367.

<sup>128</sup> Vedi ad es. *Liber incantuum*, incanto del 2 sett. 1369.

<sup>129</sup> Vedi ad es. *Liber incantuum*, incanto del 12 mar. 1368.

<sup>130</sup> Vedi ad es. *Liber incantuum*, incanto del 8 ag. 1367.

<sup>131</sup> Vedi ad es. *Liber incantuum*, incanto del 20 nov. 1368.

<sup>132</sup> Vedi ad es. *Liber incantuum*, incanto del 15 ott. 1369.

<sup>133</sup> Vedi ad es. *Liber incantuum*, incanto del 12 ag. 1369.

<sup>134</sup> Vedi ad es. *Liber incantuum*, incanto del 10 ag. 1368.

fieri ad citadelam Vercellis»<sup>135</sup>. Sebbene gli *onera* cittadini siano largamente prevalenti nel nostro registro, l'incanto è utilizzato, nelle stesse identiche forme, anche per altri percettori di obblighi, come ad esempio il vescovo, in quegli anni incarnato dal ben poco accomodante Giovanni Fieschi (il 22 luglio viene posto «ad incantum fodrum unum de solidis 31 pp. pro libra [...] causa solvendi florenos XXV boni auri [...] domino episcopo»)<sup>136</sup>, così come per le esigenze locali del comune di Borgo d'Ale: dalla gestione dei forni: («quod ponatur ad incantum furna»)<sup>137</sup>, a quella delle cinque piscine comunali («quod pexine inter burgum et extra ponantur ad incantum et quod incantator [...] dictarum pexinarum teneatur colligere lectamen»)<sup>138</sup>; e ancora del macello locale («quod ponatur ad incantum dacitum scanature Burgialicis»)<sup>139</sup>.

All'indicazione della tipologia di incanto segue l'affermazione che l'incarico sarà assegnato al miglior offerente («quod detur illi qui melius pactum fecerit communi») e, nel caso degli incanti su oneri imposti da Vercelli, la clausola che pone al riparo la comunità dalle temute e tutt'altro che remote ritorzioni cittadine. Abbiamo visto che negli incanti della città diversi articoli miravano a garantire al vincitore i mezzi coercitivi necessari contro comunità e individui insolventi, così il comune di Borgo d'Ale obbliga l'incantatore ad assumere su di sé ogni responsabilità: «incantator teneatur exstraere comune Burgi Alicis ab omni briga et expensa que posset venire comuni Burgi Alicis per comune Vercellarum», il che significa che se per qualunque ragione gli importi non fossero quelli attesi, sarà lui a vedersela - anche dal punto di vista giudiziario - con i gabellieri e i dazieri vercellesi.

L'incantatore è anche tenuto a «portare scriptum confessionis suis expensis», e notiamo che con questa espressione non si intende, come si potrebbe pensare a prima vista, un rendiconto che l'incantatore doveva fornire al comune di Borgo d'Ale al termine del proprio operato sulle imposte prelevate, bensì una sorta di ricevuta che gli ufficiali vercellesi, su richiesta

---

<sup>135</sup> Vedi ad es. *Liber incantum*, incanto del 15 feb. 1368.

<sup>136</sup> Vedi ad es. *Liber incantum*, incanto del 22 lug. 1369.

<sup>137</sup> Vedi ad es. *Liber incantum*, incanto del 9 gen. 1371.

<sup>138</sup> Vedi ad es. *Liber incantum*, incanto del 25 ag. 1369.

<sup>139</sup> Vedi ad es. *Liber incantum*, incanto del 29 lug. 1371.

degli interessati, erano tenuti a rilasciare a garanzia dell'avvenuto pagamento delle imposte. Lo sappiamo grazie ad un *liber cridarum*<sup>140</sup>, uno dei pochi scampati al naufragio di questa serie archivistica, relativo al biennio 1387-88: siccome il giro delle ricevute dava occasionalmente adito a comportamenti fraudolenti da parte degli ufficiali vercellesi, che estorcevano per questi preziosi documenti (in grado di mettere al riparo da future contestazioni fiscali) prezzi esorbitanti, il podestà di Vercelli ordina che sia fatta una *crida* nei luoghi consueti della città. Viene ordinato che nessuno, in occasione dei vari oneri cittadini («pro fogaziis, taleis seu aliis oneribus comunis Vercellarum»), paghi più dei due imperiali previsti «pro qualibet confessione sive scripto», e questo qualunque sia l'importo della tassa, e solo «si confessionem habere voluerit», perché in caso contrario l'ufficiale non può imporla né farsi pagare alcunché (ma il comune di Borgo d'Ale evidentemente preferiva averla e tutelarsi anche sotto questo profilo, facendo ricadere la spesa sull'incantatore).

Completa lo scritto<sup>141</sup> una frase con i dati essenziali dell'incanto assegnato, ovvero il nome del vincitore, la cifra concordata, e i nomi dei fideiussores, in una formula standard del tipo: «Florius Tacola incantavit dictum salem sub pactis suprascriptis per solidos L papiensium et pro eo fideiussit Iohannis Mexia» (l'incanto prevede sempre per l'incantatore l'obbligo di nominare dei fideiussores, che con il tempo si attestano sui due individui, tre quando l'appalto è particolarmente grosso)<sup>142</sup>.

---

<sup>140</sup> Il *liber cridarum* era un registro delle *crida* effettuate in città, «ad pedes scalarum lobie comunis Vercellarum et ad alia loca consueta», per ordine del podestà: di ognuna si riportava la data, il servitore che l'aveva effettuata, e il contenuto dell'annuncio. Vi sono gride per le fiere, per pubblicizzare divieti o permessi, e molte sono quelle di natura fiscale, per annunciare il focaggio e la taglia e le scadenze per i pagamenti. Si sono conservati due soli registri, uno relativo agli anni 1387-1388, e uno degli anni 1437-1443, molto interessante per i tanti riferimenti alla peste che, alla fine degli anni '30, colpisce duramente il Biellese, la Valsesia (a Varallo: «in dicto loco Varalis viget grandis pidemia et destruossa est morbo morbosso»), e molte altre località del Piemonte (una ventina le località nominate fra Torinese, Eporediese, Vercellese, Monferrato).

<sup>141</sup> Questa frase finale, relativa all'assegnazione dell'incanto, era spesso vergata in un altro momento: appare anche visivamente come un elemento a sé stante, con tratto e inchiostro distinguibili dal testo che precede.

<sup>142</sup> Con il passare del tempo emerge il problema delle mancate nomine: siccome la nomina del fideiussore avveniva dopo l'assegnazione dell'incanto, molti non ottemperavano all'obbligo, per cui a partire dal 1370 (cfr. incanto 17 gennaio) si prevede, nel caso l'incantatore

A fronte di questi elementi comuni, vi sono poi le specificità di ogni tipologia di incanto. L'incanto del sale riguarda, come abbiamo già visto analizzando quelli cittadini, un determinato quantitativo di sale che le comunità del contado devono obbligatoriamente acquistare ogni mese, e che nel caso di Borgo d'Ale corrisponde a 4 quartaroni e 2 coppi e mezzo. Se confrontiamo questo dato con i quantitativi elencati nei «libri imposite salis» vercellesi degli anni '70 (che non comprendono più Borgo d'Ale, ma permettono comunque di valutare il dato alla luce dei quantitativi imposti ad oltre un centinaio di comunità del distretto in una data cronologicamente vicina: cfr. tab. 3), vediamo che la nostra località si colloca al vertice della gerarchia, al pari di Cossato e Palestro: è una situazione che riscontreremo anche a proposito del dazio del vino, e che conferma l'immagine di una comunità fra le più ricche e demograficamente consistenti - e dunque tassate - del distretto<sup>143</sup>. Tranne rare eccezioni l'appalto è mensile (vi sono due occasioni, nel 1368 e nel 1370, in cui si riesce ad appaltare il sale per più mesi)<sup>144</sup>, e viene assegnato per una cifra che varia in modo significativo da un mese all'altro, e che sembra oscillare almeno inizialmente fra 1 e 3 lire di pavesi<sup>145</sup>.

---

non provveda alla nomina, di togliergli l'incanto e riassegnarlo (addebitando al vecchio incantatore eventuali rincari nell'importo dell'incanto).

<sup>143</sup> Ancora a metà del Quattrocento Borgo d'Ale si colloca nella fascia delle comunità più popolate: NEGRO 2019, p. 478.

<sup>144</sup> Il 20 mar. 1368 si incanta il sale per 7 mesi a partire da settembre («quod ponatur ad incantum salem mensium septem silicet setambriis, otubris, novembriis, decembriis, ianuarii, februarrii et marcii») per 9 lire di terzoli; il 19 ag. 1370 viene messo all'incanto il sale per 5 mesi, fino a dicembre («quod ponatur ad incantum sal inpositum communi Burgi per commune Vercellarum et quod ponatur ad incantum de mensis quinque videlicet menses augustus, september, otubris, november, et december»), e assegnato per 2 fiorini.

<sup>145</sup> Fornisco alcuni dati, precisando che dal 1371 l'importo, espresso in grossi, subisce un progressivo incremento (abbreviazioni: pp. = pavesi; tt. = terzoli; l. = lira; s. = soldo; d. = denaro; gr. = grosso). Anno 1367, a partire da agosto: s. 2 di tt.; s. 50 di pp.; l. 2 e s. 9 di pp.; s. 30 di pp.; l. 3 di pp. Anno 1368, a partire da gennaio: s. 50 di pp.; s. 30 di pp.; s. 25 di pp.; s. 25 di pp.; s. 55 di pp.; l. 3 di pp. Anno 1371, da aprile: gr. 11; gr. 16; - ; gr. 16; gr. 13 e "siosinum" 1; gr. 16; gr. 15; gr. 12; gr. 15. Anno 1372, da gennaio: gr. 18; gr. 19; gr. 22; gr. 19; gr. 20; gr. 24; gr. 20; gr. 30; gr. 27. I "buchi" fra le date indicate dipendono dal fatto che a volte l'incanto contiene più voci assieme (ad es. il sale del mese e il vino del mese) e siccome l'importo indicato è quello complessivo non possiamo sapere precisamente quello del solo sale. In altri casi vi sono incanti plurimensili (cfr. sopra, n. 142). Le monete presenti nel *liber* sono diverse, e occasionalmente vi sono indicazioni dei cambi: ad es. il 24 dic.

Gli incanti del sale prevedono poi una serie di scadenze, abbastanza regolari. Si stabilisce che entro un congruo numero di giorni, generalmente poco meno di una settimana dal giorno dell'assegnazione dell'incanto, tutti coloro che a Borgo d'Ale devono pagare il sale debbano farlo («quilibet de Burgo Alicis debeat solvere dictum salem [...] hic ad diem iovis»), e questo «sub pena quarti et expensarum»: il che significa che nei confronti di chi non rispetta la scadenza l'incantatore potrà esigere la tassa incrementata di un quarto («et elapso ipso termino possit exigi quartum ab omnibus non solventibus»), tenendo per sé la maggiorazione, così da rientrare delle suppletive spese di riscossione legate agli insolventi<sup>146</sup>. Un'ulteriore settimana (la scadenza oscilla in genere dai cinque agli otto giorni a partire dalla scadenza del termine per il pagamento, e tendenzialmente, salvo eccezioni motivate dalle scadenze cittadine, si fa in modo che l'intero appalto duri due settimane)<sup>147</sup> è concessa all'incantatore per condurre il sale a Borgo d'Ale e distribuirlo («incantator teneatur conduxisse et deposuisse dictum salem») a ciascuno degli «habere debentibus»: anche in questo caso è prevista la pena del quarto, questa volta a carico dell'incantatore (il quarto va a chi avrebbe dovuto avere il sale e non l'ha avuto entro la data stabilita: «sub pena quarti quod quartum perveniat hiis qui habere debuerint dictum salem»).

Ma come avviene la distribuzione del sale fra gli «habere debentibus»? Anche se non in tutti gli incanti viene esplicitato, la distribuzione del sale fra gli abitanti di Borgo d'Ale è fatta sulla base della capacità contributiva: i 4 quartaroni e 2 coppì e mezzo che la comunità deve pagare nel suo complesso sono dunque ripartiti fra gli abitanti «secundum eorum soldum

---

1368, in occasione dell'incanto di un fodro, si specifica che l'incantatore è tenuto «accipere grossos de Ianua per s. 7 et d. 10, et grossos de Mediolano per s. 6 et d. 2, et parpaglolas de Florencia per s. 3 et d. 1, et parpaglolas de [...] et de marchione per s. 3 et d. 4, et parpaglolas de clav[...] per s. 3 et d. 7».

<sup>146</sup> L'incanto del fodro del 10 lug. 1369 stabilisce tuttavia che l'incantatore locale possa esigere il quarto solo se l'esazione del quarto sarà decisa a Vercelli («et quod non possit recipere quartum nisi inquantaretur Verceli»).

<sup>147</sup> Nell'appalto del 24 lug. 1372 si dice che l'incantatore dovrà concludere le operazioni di pagamento a Vercelli e di consegna del sale a Borgo d'Ale in una sola settimana a causa del prossimo termine della gabella vercellese: «teneatur solvere Vercellis hinc ad diem veneris per totum die quia gabela est ad terminum, et similiter dusisse hinc ad dies 29 mensis predicti iullii» (si trattava dunque di un appalto cittadino della gabella del sale di sette mesi).

et libram» (cfr. incanto del 27 set. 1367), e a volte si indica l'importo per ogni coppo («quilibet deve solvere dictum salem ad rationem de solidis 5 e denariis 8 terciolorum pro copo», incanto del 24 dic. 1371). Non è invece chiaro se l'obbligo di “deponere omnibus habere debentibus” indica che l'incantatore dovesse farsi carico di portare il sale a casa di ciascuno o, più probabilmente, dovesse occuparsi della distribuzione ai singoli che si recavano a ritirarlo in un luogo convenuto (forse la piazza del comune, come sembra di poter dedurre da una clausola dell'incanto del dicembre 1371: «et quod incantator teneatur deponere dictum salem in platea»).

Veniamo ora agli incanti delle taverne e della beccaria. Il *Liber incantuum* ci dice che a Borgo d'Ale vige, già negli anni '60, il sistema della taglia che abbiamo visto rappresentato nell'incanto cittadino del 1378, ovvero la città stabilisce per ogni comunità del distretto l'importo in denaro da versare ogni mese “pro dacito vini”. Dall'elenco prodotto in quell'occasione in città manca Borgo d'Ale, che a quella data ha già fatto dedizione ai Savoia, ma il nostro registro ci permette di completare il dato: l'importo della “talea vini” è per la nostra località di lire 17 e soldi 10 di terzoli al mese, una cifra che, se la paragoniamo a quelle attestate altrove un decennio dopo, si colloca come nel caso del sale fra le più elevate del distretto (tab. 2).

È la raccolta di questa somma e la sua consegna ai dazieri vercellesi ad essere generalmente incantata, e di solito con appalti plurimensili. Diciamo generalmente, perché capita che l'incanto per qualche ragione sfumi, e il comune decida di fare da sé. È la situazione che vediamo delinearci nel 1367, primo degli anni censiti dal *Liber incantuum*. Il 18 ottobre viene incantato il dazio delle taverne e della beccaria per 9 mesi, da novembre al luglio 1368, secondo le regole stabilite a Vercelli («quod ponatur ad incantum taberne et becarie Burgi Alicis sub pactis et conventionibus factis per commune Vercellarum»): l'incantatore potrà daziare tutti coloro che vogliono tenere una taverna o fare i macellai, tutelando il comune da qualunque “briga” o spesa possa venirgli dalla città o dai suoi dazieri<sup>148</sup>, ed

---

<sup>148</sup> Incanto 18 ott. 1367: «possit datiare omnibus volantibus facere tabernam et becariam [...] et quod incantator teneatur extrahere commune Burgi Alicis ab omni briga expensione que posset venire communi Burgi Alicis per commune Vercellarum sive per incantatores occasione taberne et becarie».

è tenuto per ognuno dei nove mesi a versare la somma dovuta agli incantatori cittadini «solvendo omni mense libras XVII et solidos X terciolorum». L'incanto è in prima battuta assegnato dal comune a Giovanni Barba per 90 lire di pavesi, ma è poi annullato per volontà di entrambe le parti («casatum est de voluntate comunis et dicti Iohannis Barbe»), e il 7 novembre il comune di Borgo d'Ale elegge due membri della credenza, scelti tra i migliori e più probi, «qui debeant daciare vinum omnibus de Burgo Alicis volentibus facere taberna et ponderare carnes omnibus becariis»<sup>149</sup>. Costoro dovranno avere 8 imperiali per libbra fornendo per iscritto ogni mese l'elenco di tutti i tavernieri e macellai attivi nella località («dando in scriptis omni mense omnes facientes taberna et becariam»), e spetterà all'esattore del fodro locale di quel mese esigere l'eventuale mora per il mancato versamento che tavernieri e macellai devono fare ogni mese («quod consules debeant ponere in fodro omnes daciantes vinum et facientes becariam [...] et quod exactor fodri possit exigere quartum ab omnibus becariis et tabernariis si non solverint infra mense»).

Torneremo presto sul fodro e sulla tipologia di incanto che lo riguarda, per ora limitiamoci a dire che questa è l'unica volta che vediamo il comune provvedere in proprio alla riscossione del dazio del vino. Negli altri casi il dazio del vino è incantato ad agosto per un anno, con la serie di obblighi già visti (versamento in rate mensili all'incantatore cittadino, gestione secondo le regole degli incanti vercellesi - «secundum pactum et conventiones comunis Vercellarum» -, liberazione del comune di Borgo da ogni *briga*)<sup>150</sup>. Secondo il regolamento della beccaria e delle taverne, riportato in una delle prime pagine del registro, l'incantatore locale dovrà “daciare” a Borgo d'Ale tutti coloro che, originari del luogo oppure forestieri, «fecerint becariam sive tabernam», e “dimitare” due parti ai tavernieri e la quarta parte ai macellai (ma la terza se si tratta dell'uccisione di un bue o una vacca)<sup>151</sup>.

---

<sup>149</sup> Doc. del 7 nov. 1367.

<sup>150</sup> Il 10 agosto 1368 per un anno intero (24 fiorini, incanto ordinato dalla credenza il 2 maggio 1368); il 5 agosto 1369 un anno intero (21 fiorini); 31 luglio 1370 per un anno (30 fiorini); il 29 luglio 1371 (40 fiorini); 25 luglio 1372 (per 40 fiorini).

<sup>151</sup> Regolamento della beccaria e delle taverne (2 nov. 1367): «ille qui daciabit vinum possit daciare omnibus dimitando duas partes hinc ad cave[...] et qui fecerit becariam teneatur solvere de qualibet bestia parva sive magna d. 1 terciolorum pro libra dimitando omnibus

Quest'ultima clausola è di difficile interpretazione, ma - soffermandosi per un momento sulla struttura della tassa - è possibile che si tratti di un margine concesso all'incantatore nell'esazione. I tavernieri di Borgo d'Ale sono infatti tenuti a pagare all'incantatore un tot a stajo di vino, proporzionale al prezzo di vendita da loro stabilito per il quartino, mentre i macellai un tot a libbra di carne<sup>152</sup>: all'atto dell'incanto le entrate che si otterranno sono stimabili solo a grandi linee, dato che dipendono dal giro d'affari di quel mese, ma siccome l'importo dovuto agli incantatori cittadini è fisso (17 lire e 10 soldi di terzoli) è possibile che l'incantatore locale potesse a suo arbitrio "dimittere" una parte del vino e della carne, ovvero rilasciarla senza applicarvi la tassa. In altre parole stava a lui calibrare le richieste in modo tale che il quantitativo mensile fosse raggiunto. In ogni caso i tavernieri e i macellai dovranno pagare ogni mese «sub pena quarti» e l'incantatore è tenuto, fra l'altro, a segnare i contenitori del vino (*vegetes*), e a pesare la carne correttamente<sup>153</sup>.

Veniamo ora al fodro. Anch'esso a cadenza mensile, rappresenta una sorta di grosso ed eterogeneo contenitore. Accoglie il fodro e la taglia imposti da Vercelli<sup>154</sup>, che erano solitamente annunciati in città dai banditori (*tubatores publici*) con scadenze distinte per *cives* e *distrectuales*<sup>155</sup>, ma viene

---

quartam partem, eo salvo quod si aliquis interfecerit bovem sive vacam quod illi dimitatur terciam partem».

<sup>152</sup> Così come è emerso dal tardo regolamento del vino in città (art. 1, testo fra le nn. 59 e 60), e confermato con un giro di parole meno chiaro nel regolamento riportato nel nostro registro sotto il 6 ag. 1368: «quilibet qui vendiderit vinum vel carnes ad minutum debeat solvere comuni pro quolibet sestario vini tot grossos de Mediolano pro summa quod tempore vendiderit quartinum [...] et de carnibus debeat solvere denarios [spazio] terciolorum pro libra».

<sup>153</sup> Regolamento della beccaria e delle taverne (2 nov. 1367): «quod omnes tabernarii sive becarii teneantur solvere omni mense sub pena quarti et quod ille qui emerit pro communi teneatur incordare tabernariis omnes vegetas [...] similiter teneatur habere custodias privatas et eciam teneatur ponderare carnem pro suo sacramento».

<sup>154</sup> Cfr. incanto del 24 nov. 1367 («ponatur ad incantum fodrum unum solidorum 32 terciolorum pro libra causa solvendi Vercellas fodrum unum de solidis 14 pro libra»), e incanto del 12 mar. 1368. Dal 1370 il fodro cittadino viene descritto esplicitamente e regolarmente come un fodro a cadenza mensile. Nel novembre 1371 (6 nov.) viene stabilito un fodro per pagare il fodro vercellese di quel mese, che dovrà essere esatto entro 2 settimane: «de libris 26 terciolorum quas dare debent Vercellis [...] pro fodro mensis novembris quod fodrum impositum est solvere hinc a dies 12» (vedi anche incanti 23 dic. 1370, 24 dic. 1371, 26 gen. 1372).

<sup>155</sup> Così sembra di capire dal *liber cridarum* di fine Trecento (cfr. sopra, n. 140), dove tutti

usato dal comune di Borgo d'Ale anche per gestire gli incanti locali annuali (il quantitativo mensile del vino è inserito nel fodro, e a volte anche il sale), e per programmare le spese locali. Ad esempio il 20 luglio 1369 il comune di Borgo d'Ale sigla un contratto per la custodia della Bastia di Clivolo per un anno, stabilendo un compenso per i due custodi pari a 41 lire di pavesi ciascuno: nel contratto si specifica che la somma sarà loro consegnata per metà prima della fine dell'anno e per l'altra metà al termine dell'incarico, inserendola nel fodro mensile in rate di 20 soldi di pavesi («debent poni in fodro s. 20 papiensium pro colibet omni mense»)<sup>156</sup>.

Il fodro è utilizzato anche per rimediare alle inadempienze dei singoli relative agli oneri locali, dalle custodie ai lavori alle fortificazioni: chi non ha fatto la propria parte viene inserito nel fodro con tanto di multa a carico, e il denaro raccolto servirà a pagare qualcuno che faccia il lavoro al posto suo. Così nel settembre del 1369 un'ordinanza stabilisce che nei giorni successivi e fino a una certa data tutti a Borgo d'Ale debbano lavorare per sistemare le strade e le fortificazioni locali («omnes de Burgo Alicis debeant fecisse eorum stratas et sapellas et circhas et omnia fortificia terre dicti burgi») sotto una certa pena: passato il termine i lavori saranno fatti a spese di coloro che non si sono presentati, inserendoli nel fodro («elapso termino facta fuerint dicta fortificia sumptibus ipsorum non facientium [...] ponendo eorum expensas in fodro vel in talea illis qui debuerint facere dicta fortificia», 13 sett. 1369). Il 2 gennaio 1371 si ordina che tutti a Borgo d'Ale debbano fare le custodie, sotto determinate pene, e i consoli dovranno procedere ai pignoramenti, e se «fuerit aliquis qui noluerit dare pignus quod

---

gli annunci fiscali prevedono scadenze differite per città e distretto. Così la “crida fogazii” del 26 gen. 1387 («debeant solvisse fogazium nuper impositum per comune Vercellarum de mense presenti Ianuarii ad rationem et computum grossi pro grosso videlicet illi de civitate hinc ad octavam diem mensis februarii prox. ven. et illi vero de districtu hinc et per totum mensem februarii prox. ven.»); e la “crida talee” del 18 aprile dello stesso anno, su una taglia per i lavori di manutenzione («quelibet persona tam de civitate quam de districtu Vercellarum debeat solvisse taleam impositam per comune Vercellarum occaxione reparationis pontium et stratarum magistratum civitatis Vercellarum videlicet illi de civitate hinc ad octo dies prox. ven. illi vero de districtu hinc ad duodecim dies prox. ven.»); e ancora la grida dell'11 maggio per la taglia annuale per le spese ordinarie del comune e per il matrimonio di Valentina Visconti che sarebbe stata esatta in tre rate, a giugno, luglio e agosto.

<sup>156</sup> Oltre al contratto del 20 luglio 1369, il registro riporta un secondo contratto annuale del primo dicembre 1377.

consules teneantur eis ponere in fodrum omni mense». Lo stesso giorno si ordina che tutti coloro ai quali sono stati assegnati i lavori al fossato e alle mura li debbano fare sotto certe pene per ciascuna pertica non cominciata (s. 5 pp.) o non “lossata” (terminata? s. 2 pp.), che saranno eseguite e completate a spese degli inadempienti inserendoli nel fodro («quod consules teneantur fieri facere expanssis illorum qui non fecisse et quod teneantur ponere in fodro omni mense et quod illi qui taliabunt dictas circhas debeant habere eorum solucionem in talia»)¹⁵⁷.

La composizione eterogenea che abbiamo visto fa sì che le ragioni addotte per l’incanto del fodro abbiano sempre una componente di indeterminatezza, solitamente condensata nell’obbligo generico, per l’incantatore, di dare quanto dovuto “omnibus habere debentibus”, a tutti quelli cui è dovuto qualcosa. Vediamo qualche esempio. Nell’agosto 1367 il comune mette ad incanto un fodro di soldi 40 per lira di terzoli: la somma servirà in parte per pagare il fodro imposto dalla città di Vercelli, pari a 15 soldi per lira di terzoli («quod incantator teneatur et debeat depossitare Vercellis de dicto fodro de solidis 15 terciolorum pro libra»), mentre il rimanente sarà utilizzato per rifondere tutti coloro che sono creditori del comune in quel mese («et residuum dicti fodri dedisse et solvisse illis qui habere debeant in dicto fodro»). Nel marzo 1368 la credenza di Borgo d’Ale mette ad incanto un fodro di soldi 32 di terzoli, con il quale l’incantatore sarà tenuto nell’ordine: a pagare all’incantatore vercellese del dazio del vino e della carne le 17 lire e soldi 10 dovute dalla comunità per il mese corrente; pagare quanto spetta alla comunità - 30 lire - per il fossato e il *palancatum* della cittadella; e infine pagare il dovuto «omnibus habere debentibus», cioè tutti coloro che, ricevute alla mano, debbono essere pagati in quello stesso mese¹⁵⁸.

---

¹⁵⁷ Stessa ripartizione nel fodro mensile per i lavori alle mura ordinati il 13 feb. 1370; per le “spinatas” e i “tornafollos” del 15 feb. 1371; 10 mag. 1371: sono inserite nel fodro le condanne per coloro che non hanno fatto i trasporti di sabbia e pietre dovuti («omnes qui debuerint ducere sabionum et lapides debeant ducere vel duci facere» sotto pena di 7 soldi per ciascun carro di sabbia e 4 se di pietre, e «quod condemnationes ponantur in fodro»); 27 mag. 1371 («unus de qualibet domo debeat ire ad faciendum circhas comunis sub pena solidorum 5 pp. pro quolibet qui non iverit et quod bana ipsorum contrafacientium ponantur in fodro»); 13 giu. 1371 («labores (sic) qui debeant laborare ad murum teneantur ire ad laborandum sub pena solidorum 10 pp. pro colibet qui non venerit et quod ponatur eis in fodro»).

¹⁵⁸ La credenza, riunita il 12 mar. 1368, stabilisce che «ponatur ad incantum fodrum unum dicti mensis marcii de solidis 32 terciolorum» e l’incantatore «teneatur solvere Vercellis de

Ogni incanto del fodro prevede per l'incantatore non solo l'obbligo di «compansare omnibus habere debentibus in foleiis in dicto fodro dicti mensis»<sup>159</sup>, ma anche di sovrintendere agli accordi che tutti coloro che sono inclusi nel fodro possono fare tra di loro: siccome, a causa della quantità e della frequenza degli oneri, si poteva al contempo essere creditori per qualcosa e debitori per qualcos'altro, si dà sempre negli incanti la possibilità di "acordare" («omnes qui habent in dicto fodro possit acordare illis quibus voluerit»; «quilibet habentes in dicto fodro possit acordare cuicumque cui voluerit»; «incantator teneatur dimittere acordare unus alteri et alter alteri»), termine frequentissimo e con il quale si intende, sembra di capire, la possibilità per debitori e creditori di mettersi d'accordo fra loro comunicando l'eventuale soluzione all'incantatore (che deve cassare l'eventuale debito e integrare se necessario la somma fino a restituzione integrale del credito)<sup>160</sup>.

## 2. La ripartizione degli oneri all'interno della comunità

Abbiamo visto che negli incanti si fa spesso riferimento alla ripartizione di un determinato onere cittadino o locale (il dazio del vino, l'acquisto forzoso del sale, i lavori alle fortificazioni, le custodie, e così via) fra gli abitanti, ma come avveniva questa ripartizione? I verbali del *Liber incantuum* esplicitano talvolta l'elezione di commissioni ad hoc: la credenza elegge alcuni suoi membri che ricevono l'incarico di "taliare" quel determinato obbligo all'interno della comunità di Borgo d'Ale<sup>161</sup>. Nel caso di presta-

---

fodro ad racionem solidorum 12 terciolorum et solve re incantatoribus dacti et becarie libras 17 et solidos 10 terciolorum et solve re de fosato citadelle et pro palancato dicte citadelle libras 30 papiensium et quod incantator teneatur solve re omnibus habere debentibus in foleis expensarum dicti mensis marci». L'incantatore, che è Florio Tacola, per 7 lire di pavesi, dovrà esigere il fodro entro il successivo giovedì senza quarto e poi con il quarto «ab omnibus non solventibus».

<sup>159</sup> Espressione tratta dall'incanto del 24 luglio 1367. Vedi anche incanto del 25 ott. 1367 «quod incantator teneatur compansare omnibus de Burgoalicy qui habere debeant in dicto fodro».

<sup>160</sup> Mi pare si possa dedurre questo dalla versione più chiara di questa clausola, contenuta nell'incanto del 19 gen. 1371: «omnes qui habere debeant in dicto fodro possit (sic) acordare omnibus quibus voluerint, et quod incantator acordare et casare, et si fuerint aliquis et qui habere debuerit plus quam acordaverit quod incantator teneatur dare denarios illis».

<sup>161</sup> Vedi ad es. l'11 mag. 1371, ordine della credenza «quod ponatur tres homines de credencia nomina quorum sunt Dominicus Zuchus, Iohannes Boriola, et Uricius Gualbertus

zioni specifiche, che solo alcune categorie di persone «possint facere», la ripartizione avviene su una quota della popolazione<sup>162</sup>, ma nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di trovare un criterio per ripartire l'onere sull'intera comunità. Lo strumento fondamentale è, come si può immaginare, l'estimo, che a seconda delle tipologie di imposizione può essere abbinato a una ripartizione per famiglia, ovvero “per personas”. Tipici del sistema misto sono, ad esempio, gli obblighi legati alle manutenzioni e alle fortificazioni, com'è comprensibile dato che il lavoro manuale permetteva generalmente anche ai nuclei familiari più indigenti un contributo da parte di uno qualsiasi dei membri: in tal caso l'obbligo riguarda “quilibet” di Borgo d'Ale, «silicet unus de qualibet domo»<sup>163</sup>. Vediamo un esempio di sistema misto in occasione del «coridorium circa burgum» che la credenza delibera il 24 agosto 1370: il corridoio si otterrà costruendo una palizzata (“palancatum”) lungo la *circha* già esistente e il lavoro, da completare entro il primo settembre, dovrà essere ripartito nella comunità «per personas et per extimum».

In quanto strumento principe per la corretta ripartizione delle imposte, l'estimo deve sempre essere aggiornato, e a tal fine il comune di Borgo d'Ale aveva stabilito che lo si redigesse ogni anno, secondo due metodi alternati: un anno «ad consignamentum», e il successivo «ad maziam»<sup>164</sup>.

---

qui debent taliare salem omnibus de Burgoalicyis». Il rifiuto a entrare in queste commissioni comportava una multa: è il caso di Eusebio Scogla e Antonio Riconda, «qui debent solvere bannum quia noluerunt taliare tornafollos» (appunto dopo 8 mar. 1372).

<sup>162</sup> Vedi ad es. il 26 giu. 1368 una commissione di 3 persone «qui debant taliare tornafollos bene et bona fide», e tale ripartizione va fatta «illis qui possint facere». Non sempre i verbali nominano la commissione di *taliatores* e tuttavia la formula lascia intendere che l'onere è stato ripartito su una parte della popolazione: vedi credenza 30 giugno, «quilibet de Burgialicyis cui taliatum fuerit aliquod tornafollum»; 25 apr. 1368 per i trasporti di calce, «omnes de Burgo Alicis cui vel quibus taliatum fuerit cara et boves causa ducendi calzinam».

<sup>163</sup> Espressione usata per i lavori alle mura ordinati il 27 mag. 1372.

<sup>164</sup> Nel 1369 si delibera l'estimo per consegna («quod fiat extimum ad consignamentum», 11 ott.), e contestualmente «ordinatum fuit per totam credentiam dicti burgi quod fiat extimum omni anno videlicet uno anno ad consignamentum, alio anno ad maziam». Il termine che abbiamo trascritto nella forma “maziam”, di difficile interpretazione, ricompare in un appunto del 17 nov. 1370: «Infrascripti sunt qui electi sunt exstimatores et qui debent facere exstimum ad maziam». E' attestato l'estimo a consegna negli anni 1367 (2 nov.: «debeat fieri exstimum ad consignamentum»), 1368 (23 genn.: «exstimatores debeant facere exstimum ad consignamentum»), 1369 (11 ott.: vedi sopra), 1371. Nel 1370 si fa a consegna e poi «ad maziam» (4 genn.: «exstimum ad consignamentum», per il 17 nov. vedi sopra).

L'estimo «ad maziam», che non viene purtroppo mai descritto, è probabilmente un estimo redatto con riscontri diretti del patrimonio da parte degli ufficiali del comune: indizi in questa direzione sono la presenza di ripartizioni geografiche per il lavoro degli estimatori (che dunque si spostano nel territorio del comune: nel 1372, ad esempio, una squadra «versus Clivolum», cioè nella zona sudoccidentale del comune di Borgo d'Ale, e l'altra in direzione opposta «versus Alicem»<sup>165</sup>), e la loro numerosità (nel 1370 risultano al lavoro 3 squadre di quattro individui ciascuna, e ciascuna con un notaio)<sup>166</sup>.

Il secondo tipo di estimo, quello ad “consignamentum”, cioè redatto sulla base delle autodichiarazioni dei capi di casa, è indubbiamente meno impegnativo, perché si tratta semplicemente di mettere in piedi una commissione che riceva la consegna delle proprietà di ogni famiglia, e proceda ad aggiornare («ad iongendum et minuendum») le singole voci dei registri d'estimo registrando i cambiamenti intervenuti rispetto all'anno prima<sup>167</sup>. Le operazioni della commissione durano all'incirca un mese<sup>168</sup>, e comprendono il difficile e delicato compito di “ordinare” l'estimo, ovvero individuare i criteri per la stima delle varie tipologie di beni “goduti” dalle persone, dalle case ai terreni fino alla ricchezza mobile: «dare ordo [...] terris et possessionibus quibus possint goldere homines et rebus mobilibus et domibus sive sedimibus»<sup>169</sup>.

---

<sup>165</sup> Questa la composizione della squadra per l'anno 1372, in cui cade l'estimo “ad maziam”: due *rationatores*, e due coppie di estimatori con le indicazioni citate nel testo.

<sup>166</sup> Elenco del 17 nov. 1370, introdotto dalla frase «Infrascripti sunt qui electi sunt exstimatores et qui debent facere exstimum ad maziam».

<sup>167</sup> Nella riunione del 1367 (29 dic.), anno di estimo a consegna, si stabilisce la nomina di una commissione di nove persone: 4 credendari e 5 individui incaricati di stabilire i criteri dell'estimo di quell'anno (i consoli devono eleggere «quatuor homines de credencia qui debeant esse cum illis quinque qui fuerunt ad dandum ordinamenta ocaxione exstimi quod debet fieri ad consignamentum ad iongendum et minuendum de dictis ordinibus secundum quod dictis racione hominibus videbitur fore conveniente tam de personis quam de focolaris»).

<sup>168</sup> Così nel 1370, quando si prevede che i sei *exstimatores* eletti «ad facere exstimum ad consignamentum» debbano proseguire il lavoro dal 4 gennaio al primo febbraio. In quest'anno viene poi fatto anche l'estimo *ad maziam*.

<sup>169</sup> Cfr. credenza dell'11 ott. 1369. Una riunione della credenza non datata, ma collocata fra il 3 e il 19 marzo 1370, stabilisce l'obbligo dei consoli di controllare che «exstimatores qui debent facere exstimum» facciano il loro lavoro tutti i giorni stabiliti.

Seppur parziale, il registro conserva, nelle sue ultime pagine, uno di questi ordinamenti, che si presenta come un elenco delle stime da applicare alle varie tipologie di beni: i valori sono generalmente indicati per unità di misura, dalla pertica per i muri (cui si attribuiscono valori diversi a seconda della qualità)<sup>170</sup>, allo staio per i legumi e il frumento (s. 32 «pro quolibet stario cicerorum faxolorum fabarum», stessa somma per il frumento); alla libbra per le carni salate («pro quolibet libra carniū salitarum de porcho» 6 s. di imperiali). Gli estimatori dovevano valutare ogni bestia («item quod exstimator teneatur exstimare omnes bestias bovinas oves et porchos et alias bestias»), i carri e gli aratri («omnia carra et celorias omnia strumenta bubulci secundum alias res superditas»), i tessuti di lino e canapa («teneatur exstimare linum tellam et canippam», ma non i panni usurati: «non teneatur exstimator exstimare nullos pannos lineos lentos et garlombas»). I terreni sono divisi in una trentina di categorie, ognuna con una propria valutazione, risultanti dalla combinazione di una molteplicità di fattori: la collocazione dentro e fuori le mura o lungo il fossato («inter circha», «extra circha», «prope fossatum»), ulteriormente articolata in settori definiti dalle vie («ab via de Ulmo usque ad stratam Arelii»; «ab strata Arelii usque ad viam de Mondoni», etc.); il tipo di coltivazione cui sono soggette in quel momento («terre culte», «terre plantate», «terre que sunt laborate», «terre culte seminate»); il tipo di oneri di cui sono gravate (terre «que dant quartum», «que non dant tertium», «que dant fictum», «fictuarie perpetuales», «que non dant partem nec fictum»); la proprietà locale o forestiera («que sunt forensium et aliarum gencium»). L'estimatore deve far giurare ciascun capo di casa che pagherà le tasse («quoscumque cho domus qui deberet solvere fodra et taleas cum comune Burgi Alicis») e se non vuole giurarlo raddoppiargli d'ufficio l'estimo («si esset aliquis qui nolet iurare pro exstimatori quod indubliceretur ei suum exstimum»).

Il calcolo dell'imponibile per ciascun nucleo familiare prevedeva, a prescindere dal patrimonio consegnato, l'attribuzione di un valore base di 2 o, nel caso delle famiglie più povere, 1 soldo: questo valore minimo, che per-

---

<sup>170</sup> Soldi 6 «pro quolibet pertica boni muri calzine et non edificati»; per quelli di minor qualità («pro aliis muris calzine edificatis et non edificatis minoris valoris cupertis et non cupertis») gli estimatori devono valutare «secundum valorem aliorum alterum murorum».

metteva di includere anche le fasce degli indigenti nella ripartizione degli oneri, e che ritroviamo in altre realtà coeve col senso di una stima effettuata “pro persona” (e non, si sottintende, «pro bonis», cioè sulla base dei beni posseduti)<sup>171</sup>, è ribadito in diverse credenze in collegamento alla redazione dell’estimo. Nel 1369, anno in cui l’estimo è fatto a consegna, la credenza stabilisce che i nove uomini della commissione eletta allo scopo («illi novem homines qui electi sunt ad dictum ordinem») debbano attribuire a ciascun capo di casa 2 soldi, e che debbano eccettuare i fuochi delle vedove e quelli degli orfani dai quindici anni in giù<sup>172</sup>. Questo valore minimo scattava anche nel caso di una famiglia il cui capo di casa venisse a mancare dopo la redazione dell’estimo, mutando in modo significativo il livello di benessere del nucleo familiare: nel 1370 si stabilisce che in questo caso, da quel momento fino alla successiva redazione dell’estimo, alla famiglia siano attribuiti, a seconda dei casi, 1 o 2 soldi<sup>173</sup>. Il registro riporta anche, nello stesso anno, un elenco di ventotto capifamiglia «qui debent poni pro quolibet focolario in sol. 1», e che probabilmente costituiscono la fascia più povera della comunità<sup>174</sup>.

L’intera comunità era ripartita in tre fasce di ricchezza - i *maiores*, i *mediocres*, i *minores* - le quali esprimevano loro rappresentanti: un appunto non datato ne indica tre per fascia, eletti forse (a giudicare dai documenti contermini) per la commissione che doveva stabilire la ripartizione del fodro<sup>175</sup>. Ritroviamo la medesima tripartizione un secolo più tardi, quando Borgo d’Ale, come il resto del distretto cittadino, sarà oggetto di un’in-

---

<sup>171</sup> Vedi i coevi estimi di Biella, analizzati in NEGRO 2004.

<sup>172</sup> I commissari «possint dare cuilibet cho domus s. duos pro quolibet cho domus exstraentis focis pueris orffenis et feminis viduis videlicet pueris de XV annis infra et habentibus XV annis supra teneantur solvere secundum alios cho domus». Le indicazioni contemplano anche la stima: «et quod extimum fiat strictum de s. 25 papiensium ultra extimum librarum centum papiensium».

<sup>173</sup> Riunione della credenza del 28 luglio 1370: «si fuerit aliquis qui sit caput domus qui decedat ab hoc seculo durante exstimo quod nunc est usque ad renovacionem dicti exstimi quod calculari debeant s. 2 exstimi cuilibet caput domus qui decederit durante dicto exstimo salvo hii qui non positi fuerunt nixi s. 1 per caput domus et si dicti decederant debeat calculari s. 1 per caput domus».

<sup>174</sup> L’elenco, senza data e introdotto dalla frase citata nel testo, si trova fra il 3 mar. e il 19 mar. 1370.

<sup>175</sup> Appunto dopo doc. 8 mar. 1372.

chiesta fiscale promossa dal potere sabauda. L'elenco redatto il 15 marzo 1460 comprende - tolti i nobili (otto fuochi «*exempti ab oneribus vigore convencionum*», appartenenti alle famiglie dei de Clivolo e Bondoni) - 157 fuochi divisi dai commissari ducali in tre categorie: la prima, composta da coloro che «*aliquid habent*» e «*substinent onera*», è di 56 fuochi e comprende ancora molti dei nostri cognomi, a fronte dei 60 fuochi dei miserabili «*parum habentes in immobile*», e dei 41 fuochi composti da «*pauperrime persone nichil habentes*», che i consoli tengono a registrare «*pro inutilibus focus*»<sup>176</sup>.

### 3. Una valutazione d'insieme

Un'ultima chiave d'indagine, consentita dalla durata quinquennale del registro<sup>177</sup>, riguarda gli effetti del sistema degli incanti nel delineare e mantenere, a Borgo d'Ale, quella che potremmo definire un'*élite* rurale, ovvero un insieme di famiglie che - secondo l'efficace definizione di Menant e Jessenne, - «*tout en faisant partie intégrante de la société rurale, la dominant, l'encadrent, exploitent la force de travail et le besoin de ses membres mois bien placés, et assurent ses contacts avec le monde extérieur, à la fois comme agents de celui-ci - tout particulièrement agent de prélèvement - et comme représentants des paysans*»<sup>178</sup>. Il primo passo in questa direzione è misurare la platea di coloro che, al di là delle formule neutre ed ecumeniche presenti nei verbali dei consigli (per cui l'incanto andrà «*illi qui melius pactum fecerit communi*»), hanno effettivamente accesso, e in modo praticamente esclusivo, agli incanti locali. I risultati di questo calcolo sono

---

<sup>176</sup> NEGRO 2019, pp. 199-201. Borgo d'Ale è una delle poche comunità visitate dai commissari casa per casa, e Lorenzo Rebacini, nella sua relazione, si sofferma sulla povertà del luogo, dove vi sono «*plures pauperrimas personas viventes pauperrime de elemosinis*» (ivi, p. 91).

<sup>177</sup> Gli incanti coprono integralmente il quinquennio 1367-1372. Il *liber* contiene alcuni verbali e alcuni incanti successivi che fanno riferimento al periodo in cui Borgo d'Ale è ormai sotto i Savoia.

<sup>178</sup> MENANT - JESSENNE 2007, cit. a p. 9. Il tema delle *élites* rurali e della loro definizione nel rapporto con la città, legato al problema di rendere conto in modo più articolato e compiuto della realtà sociale e politica dei centri minori, ha goduto negli anni recenti di rinnovato interesse: vedi MUKAI 2018; NOBILI 2008, SCHARF 2007, PINTO 2007, PROVERO 2007, MAIRE VIGUEUR 1988.

riassunti nella tabella 4: sui circa duecento fuochi della comunità - 197 quelli attestati nel 1376, e vi ritroviamo quasi tutti i nomi attestati pochi anni prima nel *Liber incantuum*<sup>179</sup>, il gruppo degli *incantatores* (cioè di chi si assicura uno o più appalti nei cinque anni coperti dal registro) è composto da una trentina scarsa di individui, per una ventina di famiglie in tutto. Ma con grandi disparità, perché la stragrande maggioranza di questi individui risultano titolari di uno o due incanti, mentre cinque di loro risultano appaltare da soli i due terzi degli incanti: su circa 150 appalti Florio Tacola se ne assicura 37, Giacomo Papara 14, Guglielmo Zuchus 12 (ma costui opera in associazione ad altri individui della famiglia, e considerando anche i suoi parenti arriviamo a 22 incanti), Eusebio Scolia 10, e Perrone Pexina 9.

È chiaro che il sistema degli incanti di Borgo d'Ale - un centro come abbiamo detto fra i più significativi del contado vercellese, che annovera un maestro di scuola e un nucleo consistente di notai<sup>180</sup> - si regge su un manipolo di famiglie, ma il dato assume implicazioni ancora più significative nel momento in cui allarghiamo lo sguardo agli incarichi comunali (tab. 4 col. 3): la ventina di famiglie che gestiscono a vario titolo gli incanti (di volta in volta come incantatori o fideiussori) sono le medesime attestate all'interno del comune come consoli, chiavari, credendari, estimatori, *taliatores* etc. (e che tra l'altro compaiono con continuità nei secoli successivi in ruoli di rilievo all'interno delle istituzioni civili e religiose del luogo)<sup>181</sup>. Un'élite rurale assai ben delineata, dunque, e consolidata dai frequenti «contacts avec le monde extérieur» che il funzionamento della fiscalità e del sistema di oneri cittadino, con la sua rigida articolazione mensile, impone<sup>182</sup>. Se al

---

<sup>179</sup> Vedi la prima colonna della tab. 4, che riporta in ordine alfabetico tutti i capifamiglia riportati, all'indomani della dedizione ai Savoia, nel primo conto di castellanìa di Santhià (ASTo, Sez. Riunite, Camerale Piemonte, art. 68 (conti di castellanìa di Santhià), rot. aa. 1376-1381, ff. 30-32; cfr. anche Bussi 1973-1974, pp. 285-289).

<sup>180</sup> La presenza dei notai è significativa proprio nell'ottica, richiamata da Ginatempo (sopra, testo in corr. della n. 3), di una gerarchia dei centri rurali che tenga conto della capacità di produrre documentazione. I notai di Borgo d'Ale sono almeno 6, di cui almeno la metà provenienti dalle stesse famiglie degli incantatori: *Iohannes Zuchus*, *Iohannes Mexia*, *Dominicus de Aymonino*, *Henriotus notarius*, *Iacobonus notarius*, *Martinus notarius*. La famiglia de Paulo esprime, oltre a incantatori, consoli e credendari, un "magister scholarum" nella persona di Michael de Paulo (tab. 4 col. 1).

<sup>181</sup> Cfr. i registri in Bosio 1997.

<sup>182</sup> Molti di questi cognomi sono ancora presenti, nella fascia più alta, nella già citata inchie-

momento le nostre conoscenze sono ancora troppo scarse per poter estendere il “sistema Borgo d’Ale” al resto del distretto vercellese, è indubbio che il funzionamento della fiscalità cittadina, con i suoi ritmi e le sue regole, spingeva esattamente in questa direzione: verso una replica a livello locale del sistema d’incanti cittadino - che si traduce sostanzialmente nell’appaltare mensilmente la riscossione crediti - e verso la creazione di un gruppo di individui che li gestisce in modo continuativo e monopolistico (il che consente anche quel minimo di elasticità necessaria a far funzionare il sistema, simboleggiata dalla già ricordata pratica di “acordare”).

Questo non significa che, quando il monopolio diventa troppo esclusivo - come era avvenuto a Borgo d’Ale, con la cinquina di incantatori ricordata sopra - il meccanismo non possa incepparsi e andare in crisi. È quanto verificiamo nel 1371, quando il comune di Borgo d’Ale pare essere stato sostanzialmente commissariato, con l’invio in loco di personale visconteo. Premettiamo che le informazioni relative a questa vicenda sono, nel *Liber incantuum*, frammentarie e al tempo stesso molto significative, un mix che, parafrasando Esch, rende il confine fra quanto la fonte *vuole* e quanto *può* dire particolarmente incerto e scivoloso<sup>183</sup>. Messi in ordine, i dati che abbiamo in mano sono i seguenti. Nel maggio 1370 la credenza delibera di «eligerè unum hominem de Burgoalicy qui debeat ire Papiam causa ducendi unum vicarium», il quale vicario si occuperà di «facere et fieri facere omnia forticia inter burgum et extra»<sup>184</sup>. In questo caso il termine “vicarius”, di per sé molto forte, va con ogni probabilità ridimensionato: siamo in tempo di guerra, e sappiamo che nel 1370 l’esercito visconteo sta operando in modo massiccio nel vicino Monferrato<sup>185</sup>, così l’invio in zona - magari su richiesta della comunità - di un esperto di cose militari tratto dall’*entourage* visconteo, per verificare ed eventualmente migliorare lo stato delle forti-

---

sta fiscale del 1459-60: AST, Provincia di Vercelli, m. 2, *Liber focorum*, v. *Burgus Alicis*, ff. 157r-158v.

<sup>183</sup> Esch 1996, p. 288 («Gewiß darf der Historiker nicht mehr aus seiner Quelle herausholen, als sie ihm sagen kann. Aber ebenso gewiß muß er mehr aus ihr herausholen, als sie ihm sagen will»).

<sup>184</sup> Vedi *Liber incantuum*, sotto il 26 mag. 1370.

<sup>185</sup> Con l’assedio di Casale, che sarà conquistata nel novembre di quell’anno: GRILLO 2010, p. 97.

ficazioni, non deve suscitare particolari sorprese, e così anche l'uso poco tecnico del termine "vicario", da intendersi nel senso di qualcuno che parla e opera per conto e con l'autorizzazione dei signori.

Ma gli sviluppi successivi ci fanno capire che questa visita aveva avuto ricadute ben più ampie, e che probabilmente i consistenti lavori alle fortificazioni, da fare «inter burgum et extra» anche a carico della comunità, avevano infine messo sotto osservazione anche il funzionamento dell'amministrazione e delle finanze locali e dunque il sistema degli incanti: il risultato dell'indagine non doveva essere stato esaltante, e torna a ripresentarsi nel 1371 la questione di un "vicario". Anche in questo caso non dev'essersi trattato di un'imposizione dall'alto, giacché l'invio del vicario viene discusso in credenza (probabilmente a gennaio o febbraio del 1371, il documento non è datato) e determina una spaccatura all'interno del consiglio comunale: fra coloro «qui noluerunt quod veniret aliquod vicarium» (la maggioranza, 14 individui) e coloro «qui volunt habere unum vicarium» (10 individui). Analizzando la composizione dei due partiti, all'interno dei quali troviamo diversi incantatori schierati a favore, viene da pensare che l'arrivo di un vicario fosse auspicato in primo luogo da coloro che vedevano di mal'occhio l'eccessiva concentrazione degli incanti in pochissime mani, e osteggiato da chi vi vedeva una minaccia all'autonomia e ai consolidati equilibri locali. Il partito di questi ultimi vince, forse concedendo qualcosa al partito avverso: così, se il vicario nell'immediato non arriva, abbiamo però una riunione della credenza (delibera 26 febbraio 1371) che sembra affrontare il problema del monopolio, stabilendo di escludere dall'esazione del fodro e della taglia Florio Tacola, Giacomo Papara et Perrono Pexina, ovvero tre dei maggiori incantatori (decisione ribadita il 3 aprile 1371: «consules non debeant dare aliqua fodra neque taleas Florio Tacola, Iacobo Papare, et Perrono Pexine»).

Passano ancora pochi mesi, e compare a Borgo d'Ale un podestà visconteo («d. Bocazinus de Cremona potestas Burgialicis», 31 agosto 1371), mentre il comune di Borgo d'Ale elegge una commissione di tre individui che si occupi della sua accoglienza e permanenza nella località («ad faciendum facere et ordinare stanciam domini Bocazini potestatis et preparare omnia sibi necessaria», 1° settembre). L'arrivo di un ufficiale signorile pare essere un dato stabile, giacché l'anno successivo (1372) vediamo Giacomo

de La Capela, che si qualifica “vicarius Burgialicis”, affiancare i consoli e la credenza nelle varie delibere: vengono come al solito deliberati i vari incanti, con un linguaggio che riproduce più da vicino quelli cittadini, e il vicario provvede ad estendere il proprio ruolo anche alla giustizia. Così il 31 agosto una delibera della credenza vieta a tutti di far capo ai servitori vercellesi «pro aliquibus questionibus vertentibus inter homines Burgialicis», perché d’ora in poi «omnes illi de Burgoalicy» che avranno «aliquas questiones inter ipsos debeant venire et esse coram domino vicario».

Siamo arrivati, con il 1372, alla sezione finale del nostro registro, dove cominciano ad apparire, isolati e alla rinfusa, documenti e incanti più tardi (1374, 1375, 1377-1378), che rimandano ad anni in cui il comune di Borgo d’Ale è già passato alla dominazione sabauda. Proprio questa compresenza fa del *Liber incantuum* non solo la chiave di volta fra due fasi centrali della storia medievale di Borgo d’Ale, ma anche la testimonianza che il ruolo subalterno assegnato alle comunità rurali non impediva loro, quando se ne offriva l’occasione, margini di manovra e di scelta anche significativi. È probabile che i vicari e i podestà viscontei, presenze istituzionali che avevano certamente ridotto il peso e il ruolo delle famiglie che fino a quel momento avevano gestito il comune, abbiano avuto un ruolo importante nello spingerle a cercare un nuovo e più accomodante signore, e a trovarlo infine nel conte di Savoia. Abbandonato l’«iniquissimum tyrannum» Galeazzo, che gravava i suoi sudditi «variis et innumerabilibus oneribus, tam personalibus quam realibus, ac etiam angariis et perangariis et aliis oneribus quibuscumque», il 29 maggio 1373 i borgodalesi fanno atto di dedizione ad Amedeo VI, chiedendo per prima cosa che per il tempo della guerra egli non ponga «aliquod dactum, pedagium, fodrum, taleam, gabellam seu aliquam aliam exationem cuiuscumque generis»<sup>186</sup>.

---

<sup>186</sup> La richiesta, formulata in diverse dedizioni coeve (BUSSI 1973-1974, vol. I, p. 26) è presente, con parole leggermente diverse, anche nel caso di Borgo d’Ale: vedi atto di dedizione del 1373 citato sopra alla n. 48 (e in particolare i punti 3 e 5 della trascrizione moderna); cfr. anche BOSIO 1997, p. 95.

N.	Località	Vino	Carne
1	Quinto	l. 5	s. 3
2	Casanova	l. 1	s. 7
3	Salussola	l. 3	s. 14
4	Cerrione	l. 6	l. 1 s. 9
5	Mongrando	l. 10	s. 14
6	Netro	l. 2	non visibile
7	Montonero	l. 1	s. 10
8	Venaria	s. 10	s. 5
9	Prarolo	l. 2	s. 14
10	Pezzana	l. 3	s. 10
11	Rive	s. 10	s. 5
12	Albano	l. 4	s. 10
13	Arborio	l. 9	l. 2
14	Struppiana	l. 1	s. 5
15	Castelletto	l. 2	l. 1
16	Messerano iur. Vc	l. 5	-
17	Coggiola	l. 3	s. 10
18	Trivero	l. 7	s. 7
19	Mosso	l. 5	s. 15
20	Bioglio	l. 6	s. 16
21	Ronco	l. 1	s. 5
22	Massazza	l. 3	s. 7
23	Benna	l. 3	s. 5
24	Ternengo	s. 10	s. 5
25	Brusnengo	l. 1	s. 5
26	Tollegno	l. 3	s. 5
27	Miagliano	l. 1	s. 5
28	Sordevolo	l. 1	s. 5
29	Dorzano	l. 1	s. 5
30	Capriasco (hab.)	l. 1	s. 5
31	Salasco	l. 2	s. 5
32	Viancino	l. 1	s. 5
33	Carpaneto	s. 10	s. 5
34	Palestro	l. 16	-

Tab. 1. Località soggette al dazio del vino e della carne appaltato a Giacomo di Casalvolone il 31 mar. 1378 (ASVc, Pergamene, m. 12, doc. 31 mar. 1378). La prima colonna riporta il n. d'ordine nell'elenco, la seconda il nome della località, la terza l'importo mensile "pro dacito vini" e la quarta l'importo mensile "pro becharia". Calcolo degli importi: dazio del vino, 109 lire e 40 soldi di terzoli al mese, ovvero 111 lire di terzoli (6 mesi = 666 lire). Dazio della carne: 15 lire e 1 soldo al mese (per sei mesi: 90 lire di terzoli e 6 soldi). Totale: 756 lire e 6 soldi circa per carne e vino. Abbreviazioni: l. = lira, s. = soldo, hab. = habitatores.

N.	Comune	Vino	Carne	1° ELENCO
1	Donato	l. 4	s. 10	-
2	Sala	l. 5	s. 10	-
3	Zubiena	l. 3	s. 7	-
4	Viverone	l. 4	l. 1 s. 1	-
5	Roppolo	l. 3	s. 7	-
6	Cavaglia	l. 12	s. 10	-
7	Olcenengo	l. 4	s. 14	-
8	Montonero	l. 1	s. 10	7
9	Venaria	s. 10	s. 5	8
10	Prarolo	l. 2	s. 14	9
11	Pezzana	l. 3	s. 10	10
12	Rive	s. 10	s. 5	11
13	Albano	l. 4	s. 10	12
14	Arborio	l. 9	l. 2	13
15	Ghislerengo	l. 6	s. 7	-
16	Lenta	l. 3	s. 14	-
17	Serravalle	l. 2	s. 7	-
18	Sostegno	l. 5	s. 15	-
19	Rovasenda	l. 6	s. 12	-
20	Villanova hab.	l. 2	s. 5	-
21	Balzola	l. 2	s. 5	-
22	Stroppiana	l. 1	s. 5	14
23	Castelletto	l. 2	l. 1	15
24	Masserano (iur. verc.)	l. 5	-	16
25	Coggiola	l. 3	s. 10	17
26	Trivero	l. 7	s. 7	18
27	Mosso	l. 5	s. 15	19
28	Bioglio	l. 6	s. 16	20
29	Ronco	l. 1	s. 5	21
30	Chiavazza	l. 1	s. 5	-
31	Vigliano	l. 3	s. 7	-
32	Valdengo	l. 4	s. 7	-
33	Cossato	l. 8	s. 10	-
34	Quaregna	l. 2	s. 5	-
35	Lessona	l. 5	s. 5	-
36	Monbruardo	l. 5	s. 7	-
37	Collobiano	l. 4	l. 1	-
38	Massazza	l. 3	s. 7	22
39	Benna	l. 3	s. 5	23
40	Ternengo	s. 10	s. 5	24
41	Brusnengo	l. 1	s. 5	25
42	Tollegno	l. 3	s. 5	26

[continua]

[continua]

N.	Comune	Vino	Carne	1° ELENCO
43	Miagliano	l. 1	s. 5	27
44	Sordevolo	l. 1	s. 5	28
45	Occhieppo sup.	s. 10	s. 2	-
46	Occhieppo inf.	l. 1	s. 4	-
47	Ponderano	l. 3	s. 14	-
48	Galianico	l. 2	s. 5	-
49	Borgo Verc	l. 8	l. 1 e s. 10	-
50	Casalvolone	l. 3	s. 10	-
51	Capriasco hab	l. 1	s. 5	30
52	Salasco	l. 2	s. 5	31
53	Viancino	l. 1	s. 5	32
54	Dorzano	l. 1	s. 5	29
55	Palestro	l. 16	l. 1	34
56	Caresana	l. 2	s. 10	-
57	Costanzana	l. 1 e s. 7	-	-
58	Lignana	l. 2 e s. 7	-	-
59	Ronsecco	l. 2 e s. 7	-	-
60	Alice	l. 2 e s. 10	-	-
61	Arelio	l. 2 e s. 7	-	-
62	Roasio	l. 2 e s. 15	-	-
63	Gattinara	l. 7 e s. 10	-	-

Tab. 2. La tabella contiene l'elenco di località soggette al dazio del vino nel 1378 secondo l'aggiornamento concluso nel dicembre di quell'anno (ASVc, Pergame-ne, m. 12). La prima colonna riporta il n. d'ordine nell'elenco, la seconda il nome della località, la terza l'importo mensile "pro dacito vini" e la quarta l'importo mensile "pro becharia"; la quinta colonna contiene l'eventuale rimando alla corrispondente località nella tab. 1. La somma degli importi è la seguente. Dazio del vino 217 lire e 3 soldi di terzoli al mese (per 6 mesi = 1302 lire e 18 soldi di terzoli). Dazio della carne: 7 lire e 394 soldi al mese (26 lire 14 soldi al mese; per 6 mesi 160 lire e 4 soldi). Totale: 1302 lire e 18 soldi + 160 lire e 4 soldi = 1463 lire di terzoli e 2 soldi. Rispetto al primo elenco sono state aggiunte 36 comunità, mentre ne sono state tolte 7 (Casanova, Cerrione, Mongrando, Montonero, Netro, Quinto, Salussola).

N.	Località	1379-1393
1	Albano (mass. e man.)	q. 0 c. 5 (q. 3 c. 12 all'anno)
2	Alice	q. 2 (q. 24 all'anno)
3	Arborio	q. 2 c. 12 (q. 33 all'anno)
4	Areglio	q. 2 (q. 24 all'anno)
5	Asigliano (iur. Vc)	q. 0 c. 2 (q. 1 c. 8 all'anno)
6	Balzola (+ ab. ad castrum Tizonorum)	q. 1 (q. 12 all'anno)
7	Benna	q. 1 c. 7 (q. 17 c. 4 all'anno)
8	Bioglio	q. 2 c. 4 (q. 27 all'anno)
9	Borgo V. (Burgaro)	q. 1 c. 11 (q. 20 c. 4 all'anno)
10	Borriana e Blatino	q. 0 c. 4 (q. 3 all'anno)
11	Brusnengo e Caraceto	q. 1 c. 8 (q. 18 all'anno)
12	Caresana	q. 2 c. 3 (q. 26 c. 4 all'anno)
13	Caresanablot (cum extimatis tam in civitate quam extra)	q. 0 c. 4 (q. 3 all'anno)
14	Casalrosso	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
15	Casalvolone (borgo)	q. 0 c. 8 (q. 6 all'anno)
16	Casalvolone (villa Villate)	q. 2 (q. 24 all'anno)
17	Casanova	q. 0 c. 10 (q. 7 c. 8 all'anno)
18	Castelletto	q. 1 (q. 12 all'anno)
19	Castronovo	q. 0 c. 2 (q. 1 c. 8 all'anno)
20	Cavaglià	q. 6 (q. 72 all'anno)
21	Cerrione	q. 3 c. 8 (q. 42 all'anno)
22	Chiavazza	q. 0 c. 4 (q. 3 all'anno)
23	Coggiola	q. 1 (q. 12 all'anno)
24	Collobiano	q. 2 (q. 24 all'anno)
25	Cossato	q. 4 (q. 48 all'anno)
26	Costanzana	q. 1 c. 12 (q. 21 all'anno)
27	Curino (iur. Vc)	q. 0 c. 2 (q. 1 c. 8 all'anno)
28	Desana	q. 0 c. 4 (q. 3 all'anno)
29	Donato	q. 1 c. 4 (q. 15 all'anno)
30	Dorzano	q. 1 (q. 12 all'anno)
31	Gaglianico	q. 0 c. 12 (q. 9 all'anno)
32	Gattinara	q. 7 (q. 84 all'anno)
33	Gazzo (grangia)	q. 0 c. 4 (q. 3 all'anno)
34	Ghislarengo	q. 3 c. 8 (q. 42 all'anno)
35	Larizzate	q. 1 c. 8 (q. 18 all'anno)
36	Lenta	q. 1 c. 8 (q. 18 all'anno)
37	Lessona	q. 2 c. 8 (q. 30 all'anno)
38	Lignana	q. 0 c. 11 (q. 8 c. 4 all'anno)
39	Massazza	q. 1 c. 4 (q. 15 all'anno)
40	Masserano	q. 2 (q. 24 all'anno)
41	Miagliano	q. 0 c. 8 (q. 6 all'anno)
42	Mongrando	q. 3 c. 12 (q. 45 all'anno)

[continua]

*Fiscalità cittadina e comuni rurali nel Trecento*

[continua]

N.	Località	1379-1393
43	Montebruardo	q. 3 (q. 36 all'anno)
44	Montonero	q. 1 c. 8 (q. 18 all'anno)
45	Mosso	q. 2 (q. 24 all'anno)
46	Motta de' Conti	q. 0 c. 10 (q. 7 c. 8 all'anno)
47	Netro	q. 1 c. 14 (q. 22 c. 8 all'anno)
48	Nibbione	q. 0 c. 8 (q. 6 all'anno)
49	Occhieppo inf.	q. 0 c. 4 (q. 3 all'anno)
50	Olcenengo	q. 2 c. 4 (q. 27 all'anno)
51	Oldenico	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
52	Palestro	q. 4 (q. 48 all'anno)
53	Pertengo	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
54	Pezzana	q. 1 c. 4 (q. 15 all'anno)
55	Ponderano	q. 2 c. 8 (q. 30 all'anno)
56	Prarolo	q. 0 c. 8 (q. 6 all'anno)
57	Quaregna	q. 1 (q. 12 all'anno)
58	Quinto	q. 0 c. 14 (q. 10 c. 8 all'anno)
59	Rive	q. 2 (q. 24 all'anno)
60	Roasio	q. 3 c. 12 (q. 45 all'anno)
61	Ronsecco	q. 1 c. 4 (q. 15 all'anno)
62	Roppolo	q. 1 (q. 12 all'anno)
63	Rovasenda	q. 2 c. 8 (q. 30 all'anno)
64	Sala	q. 3 (q. 36 all'anno)
65	Salamono	q. 0 c. 2 (q. 1 c. 8 all'anno)
66	Salasco	q. 1 c. 8 (q. 18 all'anno)
67	Saletta (villa Sale)	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
68	Saluggia (- i nobili)	q. 0 c. 2 (q. 1 c. 8 all'anno)
69	Sandigliano	q. 1 (q. 12 all'anno)
70	Serravalle	q. 2 (q. 24 all'anno)
71	Sordevolo	q. 0 c. 10 (q. 7 c. 8 all'anno)
72	Sostegno	q. 9 (q. 108 all'anno)
73	Stroppiana	q. 0 c. 4 (q. 3 all'anno)
74	Tollegno	q. 1 c. 4 (q. 15 all'anno)
75	Trivero	q. 6 (q. 72 all'anno)
76	Valdengo	q. 1 c. 14 (q. 22 c. 8 all'anno)
77	Venaria	q. 1 (q. 12 all'anno)
78	Vettignè	q. 0 c. 2 (q. 1 c. 8 all'anno)
79	Viancino	q. 0 c. 8 (q. 6 all'anno)
80	Vigliano	q. 1 c. 4 (q. 15 all'anno)
81	Villanova	q. 0 c. 2 (q. 1 c. 8 all'anno)
82	Vintebbio	q. 0 c. 3 (q. 2 c. 4 all'anno)
83	Viverone	q. 1 c. 8 (q. 18 all'anno)
84	Zubiena	q. 3 (q. 36 all'anno)
85	ab. Albeliono	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)

[continua]

[continua]

N.	Località	1379-1393
86	ab. Boverono	q. 0 c. 1,5 (q. 1 c. 2)
87	ab. Capriasco	q. 0 c. 8 (q. 6 all'anno)
88	ab. Carterana	q. 0 c. 2 (q. 1 c. 8 all'anno)
89	ab. Casalvolone (mon.)	q. 0 c. 8 (q. 6 all'anno)
90	ab. Cascina di B. Ranzo o Iacobi pictoris	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
91	ab. Cascina S. Marco	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
92	ab. Cascina S. Spirito	q. 0 c. 2 (q. 1 c. 8 all'anno)
93	ab. Cascine Strà	q. 0 c. 0,5 (c. 6 all'anno)
94	ab. Motta d. Galexii	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
95	ab. Muleggio	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
96	ab. Mulino Badoni	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
97	ab. Mulino dei Tizzoni	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
98	ab. Mulino di Muleggio	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
99	ab. Mulino Partimesoni	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
100	ab. Mulino Pomi	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
101	ab. Mulino S. Cristoforo	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
102	ab. Mulino S. Giovanni di Borgo V.	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
103	ab. Mulino S. Martino	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
104	ab. Nucetum	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
105	ab. Rantiva	q. 0 c. 0,5 (c. 6 all'anno)
106	ab. S. Bartolomeo et ad hospitale	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
107	ab. S. Croce	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
108	ab S. Damiano	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
109	ab. S. Eusebio honoratorem	q. 0 c. 2 (q. 1 c. 8 all'anno)
110	ab. S. Giovanni di Borgo V.	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
111	ab. S. Lazzaro	q. 0 c. 0,5 (c. 6 all'anno)
112	ab. S. Margherita	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
113	ab. S. Martino	q. 0 c. 2 (q. 1 c. 8 all'anno)
114	ab. S. Matteo	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
115	ab. Settimo	q. 0 c. 0,5 (c. 6 all'anno)
116	ab. Silva	q. 0 c. 0,5 (c. 6 all'anno)
117	ab. Thole	q. 0 c. 0,5 (c. 6 all'anno)
118	ab. Torre dei Vassalli e al mulino	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
119	ab. Torrione degli Scoti	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)
120	ab. Vezzolano	q. 0 c. 1 (c. 12 all'anno)

Tab. 3. La tabella contiene l'elenco delle località soggette all'imposta sul sale, con i rispettivi importi di sale da acquistare espressi in quartaroni e coppi (1 quartatore = 16 coppi). I dati sono tratti dai *libri impositae salis* degli anni 1379-1393 (ASCVc, *Libri impositae salis*). La cifra totale (indicativa, dato che fa riferimento a diversi anni) del sale acquistato nel distretto è pari a quartaroni 1666 (q. 1633 + c. 530). Gli stessi libri contengono anche i *nobiles* soggetti all'imposta in città e nel distretto: se ne dà qui

di seguito l'elenco, che non è completo in quanto molti individui sono citati col solo patronimico e non è dunque stato possibile riconoscere la famiglia di appartenenza.

**ELENCO NOBILI DELLA CITTÀ. Vercelli** (**Vic. S. Agnese:** d. de Burgaro, Bondoni di Olcenengo di Vettigné, Bondoni di Ronsecco; **Vic. S. Andrea:** Avogadro di Casanova; **Vic. S. Bernardo:** Avogadro di Cerrione; **Vic. S. Donato:** Avogadro di Quaregna, Avogadro di Massazza di Collobiano, de Arborio, de Boscheto, Lapollastrà di Asigliano, Pettenati di Vettigné, Zucheti di Masserano; **Vic. S. Eusebio:** Avogadro di Casanova, Avogadro di Quaregna, Bondoni di Ronsecco; **Vic. S. Giacomo:** hrds c. P. Bazolini, de Burgaro; **Vic. S. Giuliano:** de Strupiana, di Casalvolone, de Ysangarda, Avogadro di Massazza; **Vic. S. Graziano:** de Burgaro; **Vic. S. Lorenzo:** d. Bondoni, d. de Dionixiis de Caresana, d. de Tronzano Comes, d. de Vinzino, d. Vialardi di Balzola; **Vic. S. Maria:** d. Alziatis (sic) de Lamota, d. Conti de Lamota, d. Avogadro di Cerrione, d. Avogadro di Massazza, d. Avogadro di Quinto, d. de Burgaro, d. de Burgaro di Trivero, de Casalvolone, d. de Lignana, d. de Sancto Germano, d. de Strupiana, Varonis, d. Vialardi di Ysangarda; **Vic. S. Michele:** Avogadro di Olcenengo, Avogadro di Quaregna, d. de Sandigliano; **Vic. S. Pietro:** de Albano; **Vic. S. Salvatore:** de Sancto Savino, de Palestro; **Vic. S. Stefano de civitate:** d. Avogadro di Valdengo, d. de Blandrate de Oldenico; **Vic. S. Stefano de monasterio:** d. Vialardi di Sandigliano, d. de Blatino, Gazinus; **Vic. S. Tommaso:** de Salascho; **Vic. S. Vittore:** de Mussis, I. Ulungus, A. Uzellea carpantarius, ab. in domo B. extra portam strate.

**ELENCO NOBILI DEL DISTRETTO. Albano:** de Albano, de domo de Casaligualoni, de Trano, Gradaria. **Alice:** Schotus (de Scotis), N. de Schellinus; **Arborio:** de Castello; de Tetis; hrds c. d. Ricardi; de Arborio, de Gatinaria de Arborio, de castro Arborii, de Bigana, de Sandra, f.q. d. Sadini, M. f. nat. q. d. Beamini, de Promea. **Areglio:** Boninus e Bonifacius padre e figlio. Asigliano: d. de Castello di Asigliano. **Balzola:** d. Avogadro di Balzola, F. Borgognonius. **Benna:** Avogadro de Bayna, A. Messerani. Borgo Vercelli: de Arduyno, d. de Bulgaro, de Cerate, de Falchono, Nonarexius, de Sillavengo. **Casalvolone** (borgo): de Blandrate, I. Catanius, Ferrari de Olfango, de Alardis, de Fisserengo. **Casalvolone** (Villata di): de Lavillata. **Cavaglià:** de Sonomontis. **Cerrione:** de Montezoveto. **Chiavazza:** Troyanus, Gener de Tholegno. **Costanzana:** I. Schapita, V. de Candelo fornarius, D. Gazinus. **Gaglianico:** Quaregna, de Medionano, Tarditus de Bugella. **Gattinara:** Arborio de Gatinaria, Roba de Vintebio. **Ghislarengo:** Bordivalis. **Lenta:** Cutella, Paponus, de Arborio. **Masserano:** hrds q. M. Zucheti. **Nibbione:** dd. de Nibbiono; **Occhieppo inf.:** Vallarius, de Varigio, de Carulo. **Occhieppo sup.:** de Putheo. **Oldenico:** de Castello de Verono. **Palestro:** de Palestro, de Liprandis, Ferraronus, de Ostachio, de Rosasco, de Bonello. **Ponderano:** de Azo; **Quinto:** de Yrzone, de Cossato. **Ronsecco:** Mazie. **Rovasenda:** d. de Rovaxenda, Avogadro, de Ribaldono, Tizzoni; **Salamono:** Borrianus, de Martineto, Tronzanus. **Sandigliano:** de castellanis. **Serravalle:** de Bornate, Cornagia, de Bocha, de Batiano, de Arduyno, de Adobato, de Crepacorio, de Durentio; **Sostegno:** de Boscho. **Stroppiana:** d. comitis Thome. **Vergnasco:** de Carpaneto de Vergnasco. **Vigliano:** de Vallalta, de Castellanis. **Vintebbio:** d. de Vintebio.

Fuochi di Borgo d'Ale (197)	Incantatori	Membri della credenza, consoli, chiavari
<p>Martinus de <b>Albriono</b>, Guillelmonus <b>Apostolus</b>, Iacobus de <b>Arbario</b>, Nicolonus de Arbario, Peronus de Arbario, Guidetus de <b>Ario</b>, Dominicus de <b>Aymonino</b>, Antonius de <b>Baila</b>, Gullelms de <b>Barasoni</b>, <b>Iohannes Barba</b>, Iohannes <b>Barberii</b>, heredes q. Iacobi Barberii, Iacobus <b>Becharius</b>, Iacobus de <b>Beco</b>, Boninus <b>Benna</b>, Petrus de <b>Bondon</b>, Iacobina uxor q. Gasparidi de Bondonno, Antonius <b>Boriola</b>, Iacobinus Boriola, Iohannes Boriola, Matheus Boriola, Bonus Iohannes de <b>Bosco</b>, Antonius <b>de Bruno</b>, Anthonius de Bruno (sic), Bonus Iohaninus de Bruno, Georgius de Bruno, Henrionus de Bruno, Martinus de Bruno, Nicolonus de Bruno, Obertonus <b>Buriani</b> servitor domini, Anthonius <b>Buzius</b>, Anriellus Buzius, heredes q. Martini <b>Cafferri</b>, Georgius <b>Caliera</b>, Iohannes <b>Caligaria</b>, Laurencius Caligarla, Martinus Caligarla, Ubertonus Caligaria, Iohannes <b>Caligarla</b>, Peronus <b>Canacius</b>, Iohannes <b>Canaverius</b>, Iacobus <b>Cantonus</b>, Bertonus <b>Carlevarius</b>, Bonus Iohannes Carlevarius, Guillelmonus Carlevarius, Geremia de <b>Caturcolio</b>, Iohannes <b>Cavallus</b> dictus Tons, d. Stephanus de <b>Clivolo</b>, Iohannes filius q. d. Nicolini de Clivolo, Petrus de <b>Cobiano</b>, Iohannes <b>Cornaglia</b>, Anthonius <b>Cortesius</b>, Biatruxia uxor q. Perroni <b>Cortexii</b>, Nicolonus de <b>Facio</b>, Perronus de Facio, Anthonius <b>Ferrarius</b>, Iacobus Ferrarius, Iacobus Ferrarius (sic), Iohaninus Ferrarius, Nicolonus Ferrarius, Iohannes de <b>Flori</b>, Iacobus de <b>Fogno</b>, Perrotus de Fogno eius frater, Paulinus <b>Frarius</b>, Iacobus <b>Freylinus</b>, Iacobinus <b>Fusterius</b>, Antonius <b>Garardus</b>, Martinus Garardus, Iohannes <b>Gavella</b> de Areglio, Henriotus de <b>Girardo</b>, Ansaldonus <b>Girraldus</b>, Bertinus <b>Gislandus</b>, Nicolonus de <b>Graciano</b>, Perrotus de <b>Graglia</b>, Martinus de <b>Greto</b>, Ubertinus <b>Grignola</b>, Ubertonus Grignola,</p>	<p><i>Incantatores:</i> Iohannes Barba (2), Iacobinus Boriola (1), Iohannes Boriola (2), Matheus Boriola (2), Bartholomeus de Bruno (1), Iohannes Cornalie (5), Iacobus Erbario (2), Ubertus Grignola (6), Vincius Gualbertus (1), Boninus Logie (1); Antonius Manaria (1), Peronus Mazola (4); Iohannes Mexia (7), Vercellino Pannialis (1), Iacobus Papara (14), Simon Papara (1), Iacobus de Paulo (2), Perronus Pexina (9), Perrinus Recunda (3), Petrus de Roreto (1), Eusebius Scogla (10), Emanuel Tacola (2), Nicolaus Tacola (3), Florius Tacola (37), Antonius Zuchus (4), Domenicus Zuchus (4), Guglielmus Zuchus (12), Perrotus Zuchus (5).</p> <p><i>Fideiussores:</i> Domenicus de Aymonino, Iohannes Barba, Antonius Boriola, Matheus Boriola, Ubertus de Calixia, Iohannes Cavallus, Iohannes de Corno, Perronus Cortexius, Iacobus Ferrarius, Iacobus de Fogno, Martinus de Greto, Ubertinus Grignola, Perrinus Logie, Iohannes Mexia, Iacobus Papara, Iohannes Papara, Simon Papara, Iacobus de Paulo, Iohannes de Paulo, Perronus Pexina, Iohannes Rabatus, Nicolinus Riconda, Perrinus Riconda, Iohannes de Rodulfo, Iohannes Sapiens, Eusebius Scolia, Antonius Tacola, Florius Tacola, Nicolaus Tacola, Philibertus Valarbotus,</p>	<p><i>Clavarius:</i> Matheus Boriola, Vincentius Gualberti, Iohannes Papara, Aribertus Recunda, Guillelmus Zuchus.</p> <p><i>Consul:</i> Simon de Azo, Dominicus de Aymonino, Bartholomeus de Bruno, Iacobus Ferrerius, Iacobus de Paulo, Iohannes de Paulo, Eusebius Scolia, Antonius Zuchus.</p> <p><i>Servitor:</i> Ubertus Borionus.</p> <p><i>Taliatores:</i> Matheus Boriola, Simon Papara, Antonius Recunda, Nicolaus Recunda, Eusebius Scolia.</p> <p><i>Exstimatores:</i> Guyotus de Azo, Dominicus de Aymonino notarius; Nicolaus de Erbario; Usionus Gualbertus, Iacobus Lacie; Iacobus Mexia, Iohannes Mexia notarius, Symon Papara, Albertus Recunda, Antonius Recunda; Aribertus Recunda; Eusebius Scolia, Iacobus de Paulo, Iohannes Valarbotus, Utinus Vidanus, Antonius Zuchus f.q. Ubertelli, Iohannes Zuchus notarius.</p> <p><i>Credendarii:</i> Dominicus de Aymonino, Antonius de Azo, Gavotus de Azo, Iohannes Barba, Iohannes Boriola, Matheus Boriola, Iacobus Ferrarius, Nicolaus Ferrarius, Martinus de Greto, Nicolaus de Herbario, Otinus Magistre, Antonius Mexia, Iacobus Mexia, Iohannes Mexia, Iohannes de Papa-</p>

[continua]

[continua]

Fuochi di Borgo d'Ale (197)	Incantatori	Membri della credenza, consoli, chiavari
<p>Iohannes <b>Guala</b>, Antonius <b>Gualbertus</b>, Henrionus Gualbertus, Boninus de <b>Labaila</b>, heredes q. Iohannis de Labayla, Iacobina <b>Lacerriona</b>, Iohaninus de <b>Landulfo</b>, Iacobus <b>Landus</b>, Iacobus de <b>Larasona</b>, Ubertus de Larasona, Margarot <b>Lariconda</b>, Iacobus <b>Licia</b>, Iohannes <b>Liza</b>, Boninus <b>Logie</b>, Perrinus Logia, Iohannes <b>Longus</b>, Iohannes <b>Magistre</b>, Ottinus Magistre, Petrus Magistre, heredes q. Antonii <b>Manarie</b>, Iohannes <b>Marchoandi</b>, Nicolinus <b>Marendinus</b>, Petrus Marendinus, Bertolomeus de <b>Mediolano</b>, Anthonius <b>Messia</b>, Anthonius Mesya, Iacobus Mesya, Iohannes <b>Messia</b>, Petrus de <b>Mine-to</b>, Iohannes <b>Monacus</b>, Guillelmus de <b>Montegrando</b>, Iohannes de <b>Monuro</b>, Iacobus <b>Mora</b>, Iohanonus Mora, Antonius <b>Motetus</b>, Henriotus <b>notarius</b>, Iacobonus notarius, Martinus notarius, Bertonus <b>Pancia</b>, Anthonius <b>Panialis</b> filius q. Hubertoni, Antonius Panialis filius q. Bertini, Heredes q. Nicolini Panialis, Anthonius <b>Papara</b>, Iacobus Papara, Simon Papara, Iohannes de <b>Papia</b>, Nicolonus de Papia, Antonius de <b>Pascuario</b>, Iohannes de <b>Paulo</b>, Iacobinus de Paulo, Michael de Paulo magister scholarum, Antonius <b>Pessina</b>, Peronus Pessina, Nicolinus de <b>Picio</b>, Albertus de <b>Porta</b>, Georgius <b>Pozetus</b>, Iohanetus de <b>Prussino</b>, Anthonius <b>Quaregna</b>, Paulus Quaregna, Ubertonus de <b>Raymondo</b>, Iohanelus <b>Raynerdus</b>, Nicolonus <b>Remerdus</b>, Georgius <b>Renardus</b>, Perrotus Renardus, Anthonius <b>Riconda</b>, Franceschinus Riconda, Guillelmetus Riconda, Iacobus de <b>Ripis</b>, Iohannes de <b>Rondulfo</b>, Petrus de <b>Roreto</b>, Martinus de <b>Rosseto</b>, Iohanonus dictus <b>Rubat</b>, Iacobus de <b>Salugiis</b>, Anthonius <b>Sapiens</b>, Iacobinus Sapiens, Iohannes Sapiens filius q. Facioni, Iohaninus Sapiens, Iohanotus Sapiens, Seraphinus <b>sartor</b>, Eusebius <b>Scolia</b>, Iacobus <b>Sta-</b></p>	<p>Antonius Zuchus f.q. Antonioti, Antonius Zuchus f.q. Ubertelli, Domenicus Zuchus, Perrotus Zuchus.</p>	<p>ra, Symon Papara, Iohannes de Paulo, Nicolaus de Paulo, Antonius Recunda, Bonusiohannes Sapiens, Iohannes Valabotus, Antonius Zuchus (Paglanus), Dominicus Zuchus, Vionus Zuolletus.</p> <p>vaccaro comunale: Iohannes Cornalie.</p>

[continua]

[continua]

Fuochi di Borgo d'Ale (197)	Incantatori	Membri della credenza, consoli, chiavari
<p><b>pa</b>, Iohannes Stapa, Petrus Stapa, Vianus Stapa, Anthonius <b>Tacola</b>, Emanuel Tacola (heredes q. Iohannis Tacole), Henrietus Tacola, Iacomonus Tacola, Florius Tacola, Martinus Tacola, Iacobinus <b>Tha-regna</b>, d. Eussebius de <b>Trivolo</b>, Petrus <b>Trompa</b>, Iacobus <b>Vala</b>, Iacobus Vala f.q. Ansaldi Vala, Iacobus de <b>Vali</b>, Berthonus <b>Valalbotus</b>, Iohannes Valalbotus, Anthonius <b>Valbertus</b> dictus Palicius, Anthonius <b>Vidanus</b>, Guillelmonus Vidanus, Iohannes f.q. Guillelmoni Vidani, Iohannes Vidanus, Otinus Vidanus, Anthonius dictus <b>Zuchetus</b>, Anthonius <b>Zuchus</b>, Anthonius Zuchus dictus Paglarius, Domenicus Zuchus, Guillelmonus Zuchus, Iacobus Zuchus, Iohannes Zuchus, Perrotus Zuchus, Ubertus Zuchus.</p>		

Tab. 4. La tabella contiene nella prima colonna l'elenco dei 197 fuochi di Borgo d'Ale contenuto nei Conti di castellania di Santhià (Camerale Piemonte, art. 68, rot. aa. 1376-1381, ai ff. 30-32). Sono segnati in grassetto i cognomi in ordine alfabetico (in grassetto anche alcune professioni, ad es. *notarius*). I cognomi sono sottolineati quando un esponente di quella famiglia ricorre fra gli incantatori: i nomi di coloro che nel *Liber incantuum* figurano come incantatori o fideiussori sono elencati nella seconda colonna. Nella terza colonna i nomi di coloro che risultano attivi all'interno dell'organigramma comunale (come chiavari, consoli, credendari etc.).

## Bibliografia

ACTA IMPERII 1880

*Acta imperii inedita seculi XIII*, a cura di E. WINKELMANN, 2 voll., Innsbruck 1880.

ANGELO DEGLI UBALDI, *Consilia*

ANGELO DEGLI UBALDI, *Consilia*, Francoforte 1575.

ANNALES PLACENTINI GIBELLINI 1863

*Annales Placentini Gibellini*, in Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum, XVIII, a cura di G.H. Pertz, Hannoverae 1863, pp. 457-581.

BAIETTO 2002

Laura BAIETTO, *Vescovi e comuni: l'influenza della politica pontificia nella prima metà del secolo XIII a Ivrea e Vercelli*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", C/2 (2002), pp. 459-546.

BALDO DEGLI UBALDI, *Consilia*

BALDO DEGLI UBALDI, *Consilia*, vol. 2, Venezia 1575.

BARBERO 2020

Alessandro BARBERO, *Comment on opérât une annexion territoriale: officiers ducaux et administration financière à Vercell avant et après 1427*, in "La naissance du duché de Savoie", Chambéry 2020, pp. 259-298.

BARBERO 2018

Alessandro BARBERO, *Fiscalità e finanza pubblica a Vercelli fra stato visconteo e stato sabauda (1417-1450)*, in "Vercelli fra Quattro e Cinquecento". Atti del settimo Congresso storico vercellese, a cura di A. Barbero e C. Rosso, Vercelli 2018, pp. 1-48.

BARBERO 2010

Alessandro BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese fra crisi del districtus cittadino e nascita dello stato principesco*, in "Vercelli nel secolo XIV". Atti del quinto congresso storico vercellese, a c. di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010, pp. 411-510.

BARONI 1981

Maria Franca BARONI, *Novara e la sua diocesi nel Medio evo. Attraverso le pergamene dell'Archivio di Stato*, Novara 1981.

BARTOLO DI SASSOFERRATO 1602

BARTOLO DI SASSOFERRATO, *Consilia quaestiones et tractatus*, Venezia 1602.

BORTOLAMI 1987

Sante BORTOLAMI, *Comuni e beni comunali nelle campagne medioevali: un episodio della Scodosia di Montagnana (Padova) nel XII secolo*, in "Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes", to. IC, n. 2 (1987), pp. 555-584.

BUFFO 2013

Paolo BUFFO, *Sperimentazioni istituzionali e gerarchie di poteri: documenti per lo studio dei principati territoriali di Savoia-Acaia e di Monferrato (fine secolo XIII-prima metà del secolo XIV)*, tesi di dottorato in storia - indirizzo medievale, XXV ciclo, Università di Torino, 2013.

BOSIO 1997

Franco BOSIO, *Cronistoria di Borgo d'Ale*, Santhià 1997.

BRACCO 1990

Giuseppe BRACCO, *Taglie e gabelle. Studi e ricerche sulla finanza pubblica sabauda*, Torino Giappichelli, 1990.

BUSSI 1973-1974

Claudia BUSSI, *I conti di castellania di Santhià dal 1376 al 1381*, tesi di laurea in Storia Medievale, Fac. di Magistero, Università di Torino, rel. A.M. Nada Patrone, aa. 1373-1974.

CACCIANOTTI 1868

Sereno CACCIANOTTI, *Summariium monumentorum omnium quae in tabulario municipii vercellensis continentur ab anno 882 ad annum 1441 ab incerto auctore concinnatum et nunc primum editum curante Sereno Caccianotto*, Vercelli 1868.

CAESAR 2019

Mathieu CAESAR, *Small Towns and Resistance to Taxation in late Medieval Savoy*, in “Cultures fiscales en Occident du XI<sup>e</sup> au XVII<sup>e</sup> siècle. Études offertes à Denis Menjot”, a cura di F. Garnier, A. Jamme, A. Lemonde, P. Verdés Pijuan, Toulouse 2019, pp. 319-327.

CAFFI 1881

Michele CAFFI, *Beccario Beccaria, una lapide medioevale milanese, inedita*, in “Archivio Storico Lombardo”, vol. 8 (1881), fasc. 3, pp. 522-526.

CENGARLE 2010

Federica CENGARLE, *Il distretto fiscale di Vercelli sotto Gian Galeazzo Visconti (1378-1402): una proposta di cartografia informatica*, in “Vercelli nel secolo XIV”. Atti del quinto congresso storico vercellese, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010 (Biblioteca della Società Storica Vercellese), pp. 377-410.

CHRONICON MUTINENSE 1916

*Chronicon Mutinense Iohannis de Bazano*, a cura di T. Casini, Bologna 1916 (RIS<sup>2</sup> XV/4).

COGNASSO 1926

*Petri Azarii Liber gestorum in Lombardia*, a cura di F. Cognasso, Bologna 1926 (RIS<sup>2</sup>, XVI/4).

CONTI 1938-1941

Vincenzo CONTI, *Notizie storiche della città di Casale e del Monferrato*, 11 voll., Casale 1938-1941.

DELL'APROVITOLA 2010

Valentina DELL'APROVITOLA, *La forma urbis di Vercelli nel XIV secolo: edifici pubblici e religiosi dalla fine dell'esperienza comunale alla signoria viscontea*, in “Vercelli nel secolo XIV”. Atti del quinto congresso storico vercellese, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010 (Biblioteca della Società Storica Vercellese), pp. 553-586.

ESCH 1996

Arnold ESCH, *Laudatio auf Johannes Fried*, in “Historische Zeitschrift”, vol. 263, f. 2 (Oct., 1996), pp. 281-289.

FERRARI 2001

Miriam Clelia FERRARI, *Le registrazioni finanziarie del comune di Vercelli sotto Gian Galeazzo Visconti*, in “Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII- XV)”, a cura di P. Mainoni, Milano 2001, pp. 223-235.

GINATEMPO 2018

Maria GINATEMPO, *La popolazione dei centri minori dell'Italia centro-settentrionale nei secoli XIII-XV. Uno sguardo d'insieme*, in “I centri minori italiani nel tardo medioevo cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)”, Atti del XV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo (San Miniato 22-24 settembre 2016), a cura di F. Lattanzio e G.M. Varanini, Firenze 2018, pp. 31-78.

GIOFFRÉ 1958

Domenico GIOFFRÉ, *Il commercio genovese del sale e il monopolio fiscale nel secolo XIV*, in "Bollettino Ligustico per la storia e la cultura regionale", a. X (1958), fasc. 1-2, pp. 3-34.

GRAVELA 2018

Marta GRAVELA, *Un mercato esclusivo. Gabelle, pedaggi ed egemonia politica nella Torino tardomedievale*, in "Reti Medievali Rivista", 19, 1 (2018), pp. 231-259.

GRILLO 2007

Paolo GRILLO, *Velut leena rugiens. Brescia assediata da Federico II (luglio-ottobre 1238)*, in "Reti Medievali Rivista", VIII (2007), pp. 1-21.

GUALTIERI 2007

Piero GUALTIERI, *Gli Ordinamenti sulla gabella del sale dell'aprile 1318: un esempio della produzione legislativa fiorentina*, in "Annali di Storia di Firenze", II (2007), pp. 209-231.

HEC SUNT STATUTA 1341

*Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, Vercelli 1541.

I BISCIONI 1934-2000

Giulio Cesare FACCIO e Maria RANNO, *I Biscioni*: vol. I/1, Torino 1934 (BSSS, 145); vol. I/2, Torino, 1939 (BSSS, 146). Rosaldo ORDANO, *I Biscioni*: vol. I/3 (Torino, 1956, BSSS, 178); vol. II/1 (Torino 1970, BSSS, 181); vol. II/2 (Torino, 1976, BSSS, 189); vol. II/3 (Torino, 1994, BSSS, 211); vol. III/1 (Torino, 2000, BSSS, 216).

IL LIBRO DEGLI ACQUISTI 2009

Antonio OLIVIERI, *Il Libro degli acquisti*, Roma 2009 (*I Libri Iurium duecenteschi del comune di Vercelli*, vol. II).

IL LIBRO ROSSO 1914

*Il Libro Rosso del comune di Ivrea*, a cura di G. Assandria, Pinerolo 1914 (BSSS LXXIV).

KLAPISCH-ZUBER - DEMONET 1972

Christiane Klapisch-Zuber - Michel Demonet, *A uno pane e uno vino: la famille rurale toscane au début du XV<sup>e</sup> siècle*, in "Annales. Economies, Sociétés, Civilisation", 27 (1972), nn. 4-5, pp. 873-901.

MAINONI 2019

Patrizia MAINONI, *Finanza e fiscalità nella prima metà del Trecento*, in *La congiuntura del primo Trecento in Lombardia (1290-1360)*, a cura di P. Grillo e F. Menant, Roma 2019, pp. 19-42.

MAINONI 2013

Patrizia MAINONI, *Gabelle. Percorsi di lessici fiscali tra Regno di Sicilia e Italia comunale (secoli XII-XIII)*, in "Signorie italiane e modelli monarchici (secoli XIII - XIV)", Roma 2013, pp. 45-75.

MAINONI 2005

Patrizia MAINONI, *Un'economia cittadina nel XII secolo: Vercelli*, in "Vercelli nel secolo XII", Atti del quarto Congresso storico vercellese (Vercelli 18-20 ottobre 2002), Vercelli 2005 (Biblioteca della Società storica vercellese), pp. 310-352.

MAINONI 2001

Patrizia MAINONI, *La gabella del sale nelle città dell'Italia del nord, secoli XIII-XIV*, in "Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale", a cura di P. Mainoni, Milano 2001, pp. 39-86.

MAIRE VIGUEUR 1988

Jean-Claude MAIRE VIGUEUR, *Les rapports ville-campagne dans l'Italie communale: pour*

Flavia Negro

*une révision des problèmes*, in “La ville, la bourgeoisie et la genèse de l’État moderne (XIIe-XVIIIe siècles)”, Parigi 1988, pp. 21-34.

MANDELLI 1857-1861

Vittorio MANDELLI, *Il comune di Vercelli nel Medioevo*, 4 voll., Vercelli 1857-61.

MENANT - JESSENNE 2007

François MENANT - Jean-Pierre JESSENNE, *Introduction*, in “Les élites rurales dans l’Europe médiévale et moderne”, Journées internationales de l’abbaye de Flaran (9-10 septembre 2005), a cura di F. Menant e J.-P. Jessenne, Toulouse 2007, pp. 7-52.

MUKAI 2018

Shinya MUKAI, *Les relations politiques entre ville et campagne dans la seconde moitié du XIV<sup>e</sup> siècle: les élites urbaines de Béziers et la communauté villageoise de Sérignan*, in “Revue Historique”, n. 688 (2018), pp. 773-793.

NEGRO 2020

Flavia NEGRO, *La giurisdizione a processo. Vercelli, Pavia e i domini della comarcha (XIII-XIV secolo)*, Torino 2020.

NEGRO 2020a

Flavia NEGRO, «*Tempore quo dominus episcopus chativatus fuit*». *Giovanni Fieschi e il tracollo della signoria vescovile nel Vercellese (1377-1394)*, in “Atti della Società Ligure di Storia Patria”, n.s., a. LX (2020), n. 134, pp. 5-67.

NEGRO 2019

Flavia NEGRO, *Scribendo nomina et cognomina. La città di Vercelli e il suo distretto nell’inchiesta fiscale sabauda del 1459-60*, Vercelli 2019.

NEGRO 2014

Flavia NEGRO, “*Et sic foret una magna confusio*”: *le ville a giurisdizione mista nel Vercellese dal XIII al XV secolo*, in “Vercelli fra Tre e Quattrocento”. Atti del sesto congresso storico vercellese, a cura di A. BARBERO, Vercelli 2014, pp. 401-77.

NEGRO 2010

Flavia NEGRO, *Il laboratorio dello storico: gli apparati di note*, in “Mons. Giuseppe Ferraris a dieci anni dalla morte: un sacerdote vercellese tra storia e pastorale”. Atti della giornata di studio, a cura di T. Leonardi, Vercelli 2010.

NOBILI 2011

Paolo Gabriele NOBILI, *Alle origini della città. Credito, fisco e società nella Bergamo del Duecento*, Bergamo 2011.

NOBILI 2008

Paolo Gabriele NOBILI, *Nel comune rurale del Duecento. Uso delle scritture, metodi di rappresentanza e forme di percezione di sé delle comunità del contado bergamasco lungo il XIII secolo*, in “Bergomum”, 103 (2008), pp. 7-80.

PETRALIA 2018

Pino PETRALIA, *I centri minori italiani nel tardo medioevo: aspetti storiografici e considerazioni di metodo*, in “I centri minori italiani nel tardo medioevo cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)”, Atti del XV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo (San Miniato 22-24 settembre 2016), a cura di F. Lattanzio e G.M. Varanini, Firenze 2018, pp. 3-29.

PEZZOLO 2019

Luciano PEZZOLO, *Rivolte fiscali in Italia tra tardo medioevo e prima età moderna*, in “Cultures fiscales en Occident du XI<sup>e</sup> au XVII<sup>e</sup> siècle. Études offertes à Denis Menjot”, a cura di F. Garnier, A. Jamme, A. Lemonde, P. Verdés Pijuan, Toulouse 2019, pp. 356-365.

PINTO 2007

Giuliano PINTO, *Bourgeoisie de village et différenciations sociales dans les campagnes de l'Italie communale (XIII-XV siècle)*, in “Les élites rurales dans l'Europe médiévale et moderne”, Journées internationales de l'abbaye de Flaran (9-10 septembre 2005), a cura di F. Menant et J.-P. Jessenne, Toulouse 2007, pp. 91-110.

POCHETTINO 1907

Giuseppe POCHEITINO, *Contributo di studio sugli antichi dazi nel Piemonte. Ricerche in un comune alessandrino dal secolo X al secolo XVIII*, in “Rivista di storia, arte, archeologia per la Provincia di Alessandria e Asti”, a. 16 (1907), vol. 25, pp. 43-116.

POLONI 2008

Alma POLONI, *Comune cittadino e comunità rurali nelle campagne pisane (seconda metà XII-inizio XIV secolo)*, in “Archivio Storico Italiano”, vol. 166, no. 1 (615) (gennaio-marzo 2008), pp. 3-51.

PROVERO 2007

Luigi PROVERO, *Le comunità rurali nel medioevo: qualche prospettiva*, in “Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea”, Atti del convegno internazionale di studi, Alessandria, 26-27 novembre 2004, a cura di R. Bordone, P. Guglielmotti, S. Lombardini, A. Torre, Alessandria 2007, pp. 335-340.

RANNO 1931-32

Maria RANNO, *Vercelli durante il dominio visconteo. Il primo decennio 1334-1344*, tesi di laurea, rel. G. Falco, Università degli studi di Torino, aa. 1931-32.

SCHARF 2007

Gian Paolo SCHARF, *Fiscalità pubblica e finanza privata: il potere economico in un comune soggetto (Borgo San Sepolcro 1415-1465)*, in “Quaderni/Cahiers del Centro Studi sui Lombardi, sul credito e sulla banca”, 1 (2007), pp. 67-112 (versione ampliata online reperibile sul sito della Deputazione di storia patria per l'Umbria: [http://www.dspu.it/publicazioni\\_on\\_line.htm](http://www.dspu.it/publicazioni_on_line.htm)).

SELLA - GUASCO DI BISIO - GABOTTO 1908

*Documenti biellesi. Il “libro dei prestiti” (1219-1391), Documenti di archivi privati 1039-1355, Gli statuti originali del 1245*, a cura di P. Sella, F. Guasco Di Bisio, F. Gabotto, Pinerolo 1908 (BSSS 34).

STATUTI 1241

*Statuti del Comune di Vercelli dell'anno MDDXLI*, a c. di G. Adriani, Torino 1877.

UN BORGIO 2000

*Un borgo nuovo tra Vercelli ed Ivrea: 1270: la fondazione di Borgo d'Ale in un territorio di confine*, Atti della giornata di studio Borgo d'Ale, 4 ottobre 1998, Santhià 2000.

VARANINI 2011

Gian Maria VARANINI, *Introduzione*, in *Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali*, a cura di R. Rao, Bergamo 2011, pp. 7-20.

## Riassunto

Il saggio prende le mosse da un documento alquanto eccezionale nel panorama delle fonti medievali vercellesi, il cosiddetto *Liber incantuum* di Borgo d'Ale. Si tratta di un registro di un centinaio di fogli comprendente atti relativi a un quinquennio, dal 1367 al 1372, che rende conto mese per mese delle spese cui il comune deve far fronte per pagare gli oneri imposti dalla città di Vercelli: dalla gabella del sale al dazio del vino, dal fodro ai carriaggi fino ai lavori alle fortificazioni. La sua importanza sta dunque nell'illuminare uno degli aspetti che, proprio a causa della scarsità delle fonti, sono rimasti da sempre più in ombra negli studi sulla fiscalità urbana: ovvero la gestione a livello locale, da parte dei comuni rurali, del complesso e articolato sistema di obblighi cittadini. Nella prima parte del saggio vengono descritte le colonne portanti di questo sistema, ovvero la gabella del sale e il dazio del vino: quando le vediamo comparire nelle fonti, come si evolvono, e come la città provvede a ripartirne il peso fra le comunità del contado. Nella seconda parte del saggio la fiscalità cittadina viene indagata, grazie al prezioso contributo fornito dal *liber incantuum*, dal punto di vista della comunità rurale: si descrive la tipologia e il numero di imposizioni, la cadenza temporale della loro riscossione, i trend di crescita o diminuzione degli importi. Soprattutto si mette a fuoco il principale mezzo con cui il comune di Borgo d'Ale vi faceva fronte: mezzo che è rappresentato, specularmente a quanto avviene in città, da un unico strumento, l'incanto.

## Abstract

The essay examines a rather exceptional document in the panorama of medieval sources in Vercelli, the so-called *Liber incantuum* of Borgo d'Ale. It is a register of about a hundred sheets relating to a five-year period, from 1367 to 1372, which reports month by month the expenses that the municipality must meet to pay the charges imposed by the city of Vercelli: from the salt *gabella* to the duty of wine, from the *fodro* to transport wagons up to the construction and maintenance works on urban fortifications. Its importance therefore lies in illuminating one of the aspects that, precisely because of the scarcity of sources, have remained mostly in the shade in studies on urban taxation: i.e., the management at local level, by rural municipalities,

of the complex and articulated system of city-imposed obligations. In the first part of the essay the pillars of this system, the salt tax and the wine duty, are described: when they appear in the sources, how they evolve, and how the city distributes their weight among the communities of the countryside. In the second part of the essay city taxation is investigated, thanks to the precious contribution provided by the *liber incantum*, from the point of view of the rural community, reviewing the type and number of taxes, the timing of their collection, the trend of growth or decrease of the amounts. Above all this part focuses on the main tool by which the municipality of Borgo d'Ale dealt with taxation: this tool consists, mirroring what happens in the city, in auctioning off the collection of revenues.

flavia.negro@unito.it